

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Nn. 1294, 397, 526, 835, 1043 e 1315-A

Relazione orale
Relatore FABRIS

TESTO DEGLI ARTICOLI APPROVATI IN SEDE REDIGENTE DALLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

nella seduta del 19 ottobre 1993

Comunicato alla Presidenza il 19 ottobre 1993

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Legge quadro in materia di lavori pubblici (n. 1294)

approvato dalla Camera dei deputati il 10 giugno 1993 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati TATARELLA, FINI, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, BERSELLI, BUONTEMPO, BUTTI, CARADONNA, CELLAI, COLUCCI Gaetano, CONTI, GASPARRI, LA RUSSA Ignazio, LO PORTO, MACERATINI, MARENCO, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MUSSOLINI, NANIA, PARIGI, PARLATO, PASETTO, PATARINO, POLI BORTONE, ROSITANI, SERVELLO, SOSPIRI, TASSI, TRANTINO, TREMAGLIA e VALENSISE (672); MARTINAT, FINI, TATARELLA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, BERSELLI, BUONTEMPO, BUTTI, CARADONNA, CELLAI, COLUCCI Gaetano, CONTI, GASPARRI, LA RUSSA Ignazio, LO PORTO, MACERATINI, MARENCO, MASSANO, MATTEOLI, MUSSOLINI, NANIA, PARIGI, PARLATO, PASETTO, PATARINO, POLI BORTONE, ROSITANI, SERVELLO, SOSPIRI, TASSI, TRANTINO, TREMAGLIA e

VALENSISE (673); PARLATO e VALENSISE (832); MARTINAT, FINI, TATARELLA, VALENSISE, BUONTEMPO, BUTTI, CELLAI, COLUCCI Gaetano, CONTI, GASPARRI, LA RUSSA Ignazio, MARENCO, MATTEOLI, NANIA, PARIGI, PASETTO, PATARINO, SERVELLO e SOSPIRI (1020); IMPOSIMATO, DE SIMONE, NARDONE, JANNELLI e VOZZA (1028); CASTAGNETTI Pierluigi, FRONZA CREPAZ, PERANI, LUSETTI, AGRUSTI, MATULLI, RIGGIO, CILIBERTI, AZZOLINI, TORCHIO, ALESSI, ALIVERTI, ALTERIO, ARMELLIN, BERTOLI, BONSIGNORE, BORRA, CACCIA, CAROLI, COLONI, DAL CASTELLO, DEGENNARO, DELFINO, DIANA, DI LAURA FRATTURA, FERRARI Francesco, FORTUNATO, FRASSON, GALLI, GELPI, GIOVANARDI, GOTTARDO, MENSORIO, NUCCI MAURO, PALADINI, RANDAZZO, ROJCH, SANESE, SANZA, SCAVONE, SILVESTRI, TASSONE, TISCAR, URSO, VITI, ZARRO e ZOPPI (1110); BOTTA, BINETTI, LIA, DELFINO, FRASSON, ZAMPIERI, BACCARINI, DEGENNARO, BIAFORA, RINALDI Luigi, ZOPPI, POLIZIO, LA RUSSA Angelo, PINZA, PERRONE, ALIVERTI, PIREDDA, MENSORIO, ROJCH, LUSETTI, LEONE, BORRA, PALADINI, GELPI, ZARRO, FORTUNATO, TANCREDI, VISCARDI, BRUNI, TISCAR, SANESE, SORICE, COSTA Silvia, MANCINI Vincenzo, SILVESTRI, CACCIA, LATTANZIO, PATRIA, URSO, ALTERIO, NUCCI MAURO, FERRARI Wilmo, CAFARELLI, FUMAGALLI CARULLI, FOSCHI, SAVIO, CAROLI, RIVERA, TASSONE, NICOLOSI, ARMELLIN, RICCIUTI, LA PENNA, LUCCHESI, SARETTA, ASTONE, SANZA, TORCHIO, SANTUZ, ALESSI, MELELEO, GARAVAGLIA, RUSSO Raffaele, BERNI e GOTTARDO (1202); CERUTTI, FINCATO, DEMITRY, CELLINI, LA GANGA, LABRIOLA, FERRARINI, STORNELLO, POTÌ, ALBERTINI Giuseppe, BREDI, MACCHERONI, OLIVO, RENZULLI, ROTIROTI, COLUCCI Francesco e ANIASI (1210); MARTINAT, FINI, TATARELLA, VALENSISE, BUONTEMPO, BUTTI, CELLAI, COLUCCI Gaetano, CONTI, GASPARRI, LA RUSSA Ignazio, MARENCO, MATTEOLI, NANIA, PARIGI, PASETTO, PATARINO, SERVELLO e SOSPIRI (1256); DEL BUE, BARBALACE, BREDI, COLUCCI Francesco, CRESCO, CURCI, D'ANDREAMATTEO, DEMITRY, FARIGU, FERRARI Marte, OLIVO, POTÌ, RAFFAELLI, STORNELLO e ZAVETTIERI (1309); MAIRA (1340); FERRARINI, DI DONATO, LA GANGA, LABRIOLA, BUFFONI, BREDI, BARBALACE, MACCHERONI, POLVERARI, ALBERTINI Giuseppe, D'ANDREAMATTEO, ABBRUZZESE, SOLLAZZO, LA GLORIA, OLIVO, CASULA, POTÌ, FILIPPINI, CELLINI, COLUCCI Francesco e SALERNO (1411); BARGONE, D'ALEMA, TESTA Enrico, VIOLANTE, FINOCCHIARO FIDELBO, PELLICANI, MARRI, CALZOLAIO, CAMOIRANO ANDRIOLLO, CIONI, LORENZETTI Pasquale, MELILLA, ZAGATTI, FOLENA, GRASSO, IMPOSIMATO, TURCI, BASSANINI, RECCHIA e SOLAROLI (1473); TASSI (1517); RIZZI, LA MALFA, GORGONI, CASTAGNETTI Guglielmo, SBARBATI CARLETTI, AYALA, BATTAGLIA ADOLFO, BIANCHINI, ENZO BIANCO, BOGI, BONOMO, DE CAROLIS, DEL PENNINO, DUTTO, GALASSO Giuseppe, GRILLO Salvatore, MAMMÌ, MODIGLIANI, NUCARA, ORGIANA, PÀGGINI, PASSIGLI, PELLICANÒ, POGGIOLINI, RATTO, RAVAGLIA e SANTORO Italo (1761); BALOCCHI Maurizio, AIMONE PRINA, BRAMBILLA, FORMENTI, ROSSI Oreste, DOSI, MICHIELON, MAZZETTO, BAMPO, MAGISTRONI, METRI, GRASSI Alda, SARTORI, LEONI ORSENIGO, MAGNABOSCO, ONGARO, PERABONI, TERZI, PROVERA, ROSSI Luigi, FRONTINI, BONATO, POLLI, COMINO, OSTINELLI, MANCINI Gianmarco, CALDEROLI e MARONI (1784); PRATESI, RUTELLI, APUZZO, BERTEZZOLO, BETTIN, BIONDI, BOATO, BONOMO, CRIPPA, DE BENETTI, GIULIARI, LECCESE, MATTIOLI, NOVELLI, NUCCIO, PAISSAN, PARLATO, PECORARO SCANIO, PETROCELLI, PIERONI, PISCITELLO, RONCHI, SCALIA e TURRONI (1904); MARCUCCI e BATTISTUZZI (1998)

(V. Stampati Camera nn. 672-673-832-1020-1028-1110-1202-1210-1256-1309-1340-1411-1473-1517-1761-1784-1904-1998)

e del disegno di legge

presentato dal Ministro dei lavori pubblici

di concerto col Ministro del tesoro

(V. Stampato Camera n. 2145)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 giugno 1993*

CON ANNESSO TESTO DEI

DISEGNI DI LEGGE

Norme generali in materia di lavori pubblici (n. 397)

**d'iniziativa dei senatori MARNIGA, FABBRI, SCEVAROLLI, CASOLI, AGNELLI
Arduino, CALVI, SELLITTI, FRASCA, SCHEDE, INNAMORATO, COCCIU, GIORGI,
RIVIERA, VOZZI, PUTIGNANO, DELL'OSSO, STRUFFI e CAPPIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1992

Norme generali in materia di lavori pubblici (n. 526)

**d'iniziativa dei senatori NERLI, CHIARANTE, ANGELONI, BARBIERI, BORATTO,
BRUTTI, PEDRAZZI CIPOLLA, PINNA, RANIERI, ROGNONI, SALVI, SMURAGLIA e
TEDESCO TATÒ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1992

Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici
e per contenere il costo delle opere pubbliche (n. 835)

d'iniziativa dei senatori COMPAGNA, PAIRE, CANDIOTO e SCOGNAMIGLIO PASINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1992

Disciplina delle procedure per la realizzazione
delle infrastrutture di sistemi della mobilità (n. 1043)

**d'iniziativa dei senatori SENESI, PELLEGRINO, BORATTO, TOSSI BRUTTI,
GIOVANOLLA, MASIELLO, BUCCIARELLI, BETTONI BRANDANI, PAGANO e SALVI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1993

Legge quadro in materia di lavori pubblici (n. 1315)

d'iniziativa dei senatori BOSCO, CAPPELLI, SPERONI e ROSCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1993

assorbiti nel disegno di legge n. 1294

INDICE

Pareri:

- della 1 ^a Commissione permanente	Pag.	6
- della 5 ^a Commissione permanente	»	21
Testo del disegno di legge n. 1294, approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	23
Disegno di legge n. 397, d'iniziativa dei senatori Marniga ed altri	»	95
Disegno di legge n. 526, d'iniziativa dei senatori Nerli ed altri .	»	106
Disegno di legge n. 835, d'iniziativa dei senatori Compagna ed altri	»	125
Disegno di legge n. 1043, d'iniziativa dei senatori Senesi ed altri	»	127
Disegno di legge n. 1315, d'iniziativa dei senatori Bosco ed altri	»	128

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sui disegni di legge nn. 1294, 835, 526, 397 e 1315

(Estensore: ACQUARONE)

8 luglio 1993

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni e condizioni:

1. Il presente parere s'incentra principalmente, - com'è doveroso - sugli aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengono alla organizzazione della pubblica amministrazione anche se, in taluni casi, appare necessario soffermarsi, per ragioni di coordinamento, su aspetti di natura tecnica, forse esulanti dalla competenza specifica della Commissione Affari Costituzionali. Ovviamente, sarà cura del relatore precisare, volta a volta, quali parti del parere producano gli effetti di cui al comma 6 del citato articolo del Regolamento.

2. Prima di procedere, sotto i ricordati profili, all'esame delle singole disposizioni, pare doveroso esprimere apprezzamento per il lavoro compiuto dalla Camera dei Deputati che ha affrontato con chiarezza di intendimenti una materia tanto delicata e difficile, regolata da una serie innumerevole di norme di diritto interno (molte delle quali risalenti ancora al secolo scorso) e, ora, da norme di diritto comunitario non sempre di facile applicazione alla nostra esperienza giuridico-amministrativa.

In particolare, va condiviso l'impianto generale del disegno di legge in esame volto a rendere più trasparente l'azione dei pubblici poteri, ad ampliare la concorrenza tra imprenditori, a limitare - attraverso idonei principi di programmazione - le ipotesi di modificazione dei rapporti contrattuali in corso d'opera che hanno dato luogo a ritardi nell'esecuzione di opere pubbliche ed hanno facilitato i ben noti casi di scorrettezza amministrativa, molti dei quali oggetto di indagini penali.

In questo quadro vanno segnalate con particolare favore le disposizioni in forza delle quali viene valorizzato il momento della

programmazione e della progettazione di talchè l'affidamento dei lavori potrà avvenire su basi sicure, con certezza di risultati anche per l'ottenuta responsabilità dei progettisti. Eguale giudizio positivo deve essere espresso per quanto riguarda la delegificazione relativa a molteplici aspetti tecnici, per loro natura, meglio disciplinabili dall'esecutivo; l'istituzione di un'Autorità indipendente per la vigilanza sui lavori pubblici; i nuovi criteri - in linea con la normativa e l'esperienza comunitaria - per la scelta del contraente privato; le limitazioni agli istituti delle varianti in corso d'opera, della trattativa privata e della revisione prezzi; le disposizioni, infine, volte a rendere meglio rispondenti allo scopo i collaudi e la vigilanza nonchè le garanzie dell'esecutore dei lavori.

3. Il giudizio favorevole sull'impianto generale del disegno di legge non può esimere, peraltro, da far rilevare taluni errori e incongruenze, la cui mancata correzione potrebbe portare, in concreto, a risultati diversi e, comunque, minori di quelli auspicati con il disegno complessivo del quale, si ripete, non può che condividersi lo spirito informatore, volto com'è all'affermazione di principi di trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e, quindi, di moralizzazione della vita pubblica.

Con spirito di effettiva collaborazione, il presente parere non si soffermerà, quindi, ad elogiare i tanti aspetti che pure appaiono meritevoli di apprezzamento, ma piuttosto su quelli che sembrano, invece, bisognevoli di modifica o comunque di ripensamento.

4. L'articolo 1, primo comma, parla di «attività in materia di opere, lavori e servizi pubblici», mentre la disciplina concreta contenuta nel disegno di legge è sostanzialmente dedicata alle opere pubbliche ed ai lavori pubblici. Anche tenendo conto che la natura dei servizi pubblici è disciplinata, in sede comunitaria, da direttive specifiche, diverse da quelle sui lavori pubblici, sembra opportuno - al fine di evitare pericolose confusioni - abolire il riferimento ai servizi pubblici tranne le particolari e specifiche ipotesi di servizi pubblici amministrativi in qualche modo «serventi» l'esecuzione di lavori pubblici. Conseguentemente, si propone di abrogare il riferimento ai servizi pubblici già nel primo comma dell'articolo 1.

Sempre con riferimento all'articolo 1, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non sembrano sufficientemente chiare nella loro portata vincolante cosicchè appare preferibile sostituire tali commi con un unico comma, così come previsto nell'originaria proposta governativa, del seguente tenore: «Per la disciplina dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle Province di Trento e Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati le norme della presente legge costituiscono principi della legislazione dello Stato e norme fondamentali di riforma economico-sociale, ai sensi degli articoli. 116 e 117 Cost., anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato».

5. L'articolo 2, comma 1, ricomprende nell'ambito di applicazione della legge anche i lavori di manutenzione, di cui non tratta la direttiva comunitaria (cfr. articolo 1, lettera a) della direttiva 440/89).

Sarebbe opportuno o abrogare il riferimento alle manutenzioni o, quanto meno, stralciare le cosiddette manutenzioni ordinarie, che non consistano in rifacimenti di parti strutturali dell'opera pubblica, ma si limitino al mantenimento della funzionalità dell'opera stessa (di queste categorie di manutenzioni si occupa, del resto, la direttiva dei servizi 50/92). L'articolo 2, comma 3, estende la disciplina generale della legge anche ai concessionari di lavori pubblici. La disposizione, che avrà ambito di applicazione piuttosto ridotto in forza delle limitazioni apportate all'istituto della concessione dal successivo articolo 18, comma 2, sembra in contrasto con l'articolo 4 della direttiva 440/89 sull'affidamento soltanto nell'ipotesi di lavori da far eseguire a terzi.

Appare, pertanto, necessaria una precisazione dopo le parole «ai concessionari di lavori pubblici» del seguente tenore: «per i lavori da affidare a terzi». Tale precisazione viene richiesta quale condizione ai sensi del 6 comma dell'articolo 40 del Regolamento.

Sempre quale condizione viene, altresì, chiesto di precisare con emendamento aggiuntivo, alla fine del comma 3° dell'articolo 2, che «le norme della presente legge non si applicano ai soggetti di cui alla direttiva 90/531, limitatamente alla materia disciplinata dalla direttiva stessa».

Appare infatti indispensabile, in omaggio al principio di parità di trattamento comunitario, che i soggetti operanti nell'ambito dei cosiddetti settori esclusi (energia, trasporti, acqua, telecomunicazioni) siano soggetti a normativa identica a quella cui sono assoggettati i loro corrispondenti in ambito europeo.

Quanto alle figure soggettive tenute al rispetto della nuova disciplina, appare di difficile comprensione la categoria dei «concessionari di infrastrutture destinate al pubblico servizio», non comprendendosi in cosa differisca rispetto ai concessionari di lavori pubblici o ai concessionari di diritti speciali e di esclusiva. Se ne suggerisce, pertanto, o l'abrogazione o una migliore qualificazione definitiva.

6. Con riferimento all'articolo 3, richiamato quanto detto al paragrafo 4) del presente parere in ordine ai servizi pubblici ed alla necessità di un'autonoma disciplina per quanto attiene alle procedure di loro affidamento, si suggerisce di sopprimere al comma 1, lettera *b*), il riferimento agli «appalti di servizi».

Con valore di condizione, ai sensi del citato comma 6 dell'articolo 40 del Regolamento, si propone la soppressione al comma 2 dell'inciso «ove non in contrasto con la presente legge».

È troppo noto perchè qui si ci debba soffermare che le direttive comunitarie si impongono all'osservanza non solo degli Stati membri ma di tutti i soggetti operanti negli stessi anche in presenza di norme interne difformi. L'inciso richiamato è, dunque, palesemente in contrasto con il trattato istitutivo della comunità e, conseguentemente, con l'articolo 11 della Costituzione.

Sempre con riferimento al comma 2, non sembra opportuno, per le ragioni già esposte, richiamare direttive che non attengono specificamente alla materia dei lavori pubblici, la cui citazione in un contesto che non si occupa specificamente dell'appalto dei servizi è generalmente inutile, mentre è specificamente dannoso per i cosiddetti settori

esclusi che anche a livello di normativa interna appaiono abbinabili di autonoma e specifica disciplina. Si suggerisce, pertanto, di espungere del tutto il richiamo alle direttive 90/531 e 92/50.

Tenuto conto, da un lato, della portata generale del regolamento quale disciplina organica della materia dei lavori pubblici e, dall'altro, dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 55 del 1990, la quale stabiliva che la disciplina speciale avrebbe avuto effetto fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per le opere pubbliche e della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si suggerisce di sostituire l'ultima parte del comma 4 nel testo seguente: «ad eccezione delle norme della legislazione antimafia tranne quelle di cui al capo II della legge n. 55 del 1990».

Ben potrà il Regolamento stesso dettare norme idonee a combattere il fenomeno mafioso con disposizioni speciali ove se ne ravvisi la necessità, ma si auspica che sia a ciò sufficiente la organica disciplina mantenuta nel disegno di legge in esame. In ogni caso, pare opportuno concentrare in un unico testo legislativo tutta la disciplina (generale e speciale) dei lavori e delle opere pubbliche. Ovviamente viene fatta salva la parte della legislazione antimafia non direttamente riguardante le procedure d'appalto.

Sembra, infine, opportuno inserire al comma 6, con emendamento aggiuntivo, la lettera v), del seguente tenore: «termini e modalità di pagamento dei corrispettivi, con l'individuazione di procedure che ne rendano effettivamente vincolante l'applicazione per i soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge».

È a tutti noto che il ritardo nei pagamenti, oltre ad essere fonte di grave danno per gli appaltatori ha dato vita a riprovevoli fenomeni di scorrettezza amministrativa e, in molti casi, a ritardo nell'esecuzione dei lavori ed aggravio dei costi delle opere pubbliche.

Se è giusto chiedere rigore di comportamento al contraente privato è altrettanto conforme a principi di giustizia e buona amministrazione richiedere da parte dei soggetti appaltanti o concedenti lo scrupoloso rispetto delle loro obbligazioni, in particolare di quelle pecuniarie, il cui ritardato adempimento incide negativamente sull'equilibrio economico del rapporto contrattuale.

7. Gli articoli 4 e 5 istituiscono e disciplinano l'Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici. Si tratta di un'innovazione di grande rilievo sia per la possibilità di avere di una conoscenza globale ed approfondita del funzionamento del settore dei lavori pubblici, sia per la possibilità di prevenire e reprimere deviazioni rispetto a principi di legalità e di buona amministrazione.

Tuttavia si dovrebbe evitare di creare un organismo pubblico in qualche modo eccessivamente burocratizzato e sostitutivo del Ministero dei lavori pubblici.

Pare, quindi, necessario rinviare il parere definitivo sulla struttura e sulle funzioni della costituenda Autorità ad un momento successivo ad una fase conoscitiva sull'attuale, concreta organizzazione centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, che ci si augura possa avvenire in tempi brevissimi mediante audizione del Governo sul problema in esame.

Solo dopo l'espletamento della richiesta fase conoscitiva si potrà esprimere un parere di conformità delle disposizioni degli articoli 4 e 5 del disegno di legge in ordine all'articolo 97 della Costituzione.

Sin d'ora, peraltro, si deve porre - con valore di condizione - la richiesta di abrogazione della parte del comma 2 dell'articolo 4 in forza della quale non possono essere nominati coloro che nel quinquennio precedente abbiano rivestito cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici.

Indipendentemente dall'opportunità o meno di siffatta previsione essa, così come attualmente formulata, è in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, ponendo un'irrazionale distinzione tra cariche pubbliche (elettive o meno) e tra libere associazioni (limitando l'incompatibilità soltanto a chi ha ricoperto cariche di partito).

Sembra, opportuno integrare l'articolo 4, comma 7, prevedendo espressamente, con emendamento aggiuntivo, quale razionale criterio nello stabilire l'ammontare delle sanzioni, che esse «siano comunque correlate, in modo proporzionale all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono». Senza tale precisazione, la discrezionalità sanzionatoria sarebbe priva di indispensabili limiti interni e, perciò, irrazionale. Per raggiungere realmente i fini prefissati sembra, infine, necessario suggerire che la definizione dei posti standardizzati prevista dal comma 17, lettera *b*) debba avvenire a precise scadenze (annuali o, meglio, semestrali) e tenendo conto delle differenziazioni territoriali. In mancanza di tale precisazione la norma potrebbe confliggere con gli articoli 3 e 97 della Costituzione di talchè, anche in questo caso, la proposta ha valore condizionante.

8. Passando all'esame dell'articolo 7, va osservato che per rispettare gli articoli 5, 118 primo comma *e*, soprattutto (tenuto conto dell'attuale situazione organizzativa delle province alla luce delle funzioni proprie e delegate da esse svolte) dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, sembra indispensabile prevedere che i comuni possano e non debbano avvalersi degli uffici tecnici delle province.

Conseguentemente si propone, quale condizione ex articolo 40 del Regolamento, che l'espressione del comma 1 «sono tenuti ad avvalersi» vada sostituita con la seguente «possono avvalersi, previa deliberazione dei rispettivi organi consiliari». Sempre in ossequio all'articolo 97 della Costituzione parrebbe opportuno prevedere un emendamento aggiuntivo in forza del quale le province siano poste in grado di dichiarare se sono in condizioni di espletare efficacemente i compiti che verrebbero ad esse assegnati.

Esigenze di coordinamento inducono, infine, a suggerire di aggiungere alla fine del comma 5, le parole «e gli schemi dei contratti da stipulare».

9. L'articolo 9 affronta il delicato problema della qualificazione dei soggetti operanti in materia di lavori pubblici. Viene scelta, e giustamente, la via di superare il sistema attuale fondato sull'iscrizione all'albo nazionale costruttori, sistema che ha suscitato molte critiche e che, dopo l'introduzione dei bandi tipo di cui al decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55 del 1991, ha definito per rivelarsi un'inutile

e burocratica sovrastruttura. Per gli appalti di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU tale sistema, per quanto già disapplicato da alcuni giudici amministrativi, ha posto e pone le imprese italiane in condizioni di inferiorità rispetto alle concorrenti imprese europee.

Tuttavia la via scelta dal disegno di legge, sulla quale - si ripete - non può non convenirsi, prevede il mantenimento dell'albo sino al 31 dicembre 1997.

Parrebbe più opportuno prevedere la soppressione dell'albo già all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

Ove si ritenesse che difficoltà di ordine pratico impediscano una tale, drastica soluzione si impongono due soluzioni di carattere intertemporale.

La prima è quella di collegare razionalmente il passaggio dal vecchio al nuovo sistema. E poichè l'esperienza insegna che il carattere, evidentemente ordinatorio, del termine assegnato per l'emanazione del regolamento di cui al comma 2 potrà non essere rispettato, appare opportuno, ai fini di certezza del diritto, apporre anche un diverso termine collegato all'effettiva abrogazione del sistema che si intende sostituire. Si propone, pertanto, di aggiungere, al citato comma 2, alle parole «con regolamento da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge» le parole «e comunque, entro il termine perentorio, del 1° gennaio 1996».

La seconda è quella, già cennata, di non penalizzare le imprese italiane rispetto alle imprese europee. Si potrebbe, a tal fine, ipotizzare una norma transitoria, parzialmente sostitutiva del comma 8 del seguente tenore (o, comunque, di similare contenuto): «fino al 31 dicembre 1997, per la partecipazione a gare relative ad appalti superiori a 5 milioni di ECU a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge, il certificato di iscrizione all'A.N.C. è sostituito con una dichiarazione giurata, resa nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la capacità economico finanziaria e tecnica dell'imprenditore secondo le prescrizioni degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406».

Passando, poi, all'esame del proposto sistema di qualificazione si ritiene che il farraginoso contenuto della lettera *b*) del comma 3 possa utilmente essere sostituito dal contenuto dei citati articoli 20 e 21 decreto legge n. 406 del 1991, in tutto conformi alla normativa comunitaria.

Proprio per la necessaria conformità della nuova legge alle direttive comunitarie, si richiede, questa volta come condizione ex articolo 40 del Regolamento, che l'elenco delle cause di esclusione, di cui al comma 4, sia completato con quelle previste dalle lettere *d*) e *g*) dell'articolo 18 del decreto-legge n. 406 del 1991 (corrispondenti alle lettere *d*) e *g*) dell'articolo 23 della direttiva 440/89), di cui, in verità, non si comprende il mancato richiamo nel testo in esame.

10. L'articolo 10 apporta modifiche all'attuale disciplina dell'Albo nazionale dei costruttori e prevede una rideterminazione dei criteri di iscrizione.

Tenuto conto che, allo stato, non sono ancora ultimate le revisioni iniziate nel 1989, le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 appaiono dirette, in linea di fatto, a mantenere in vita l'Albo anche dopo il 1997. Per accelerare l'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione, ravvisandosene l'inutilità, se ne propone la soppressione.

Si propone, altresì, la soppressione del comma 4 il quale ha previsto come requisito *obbligatorio* (e non più facoltativo, come in precedenza era prescritto) al fine di ottenere l'iscrizione all'A.N.C. la presentazione di un certificato di iscrizione ad una associazione di categoria.

Tale disposizione va abrogata per evidente contrasto con l'articolo 39 della Costituzione di talchè anche in questo caso la proposta assume valore condizionante ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del Regolamento.

Il comma 6 sembra, poi, costituire un inutile aggravio nelle fasi pre-procedimentali e, come tale, contrastare con l'articolo 97 della Costituzione. Se ne richiede pertanto, con forza di condizione, la soppressione.

11. L'articolo 12 detta nuove regole per la riunione di imprese. In verità non si comprende perchè non sia stato riprodotto, testualmente, il contenuto degli articoli 22 e 23 del decreto-legge n. 406 del 1991, che riproduce fedelmente le norme comunitarie e la cui applicazione ha dato buoni risultati.

In ogni caso, per l'ipotesi in cui non si provveda - come parrebbe preferibile - ad un'integrale trascrizione delle suddette norme nell'ambito dell'articolo 12, vi sono alcuni punti che vanno comunque precisati.

Il secondo comma dell'articolo 12 non precisa se siano ammessi a partecipare alle gare per l'affidamento di lavori pubblici i raggruppamenti orizzontali oltre che quelli verticali.

A tal proposito si ritiene essenziale riprodurre la disposizione contenuta all'articolo 8 del D.P.C.M. n. 55/91, il quale recita testualmente: «Per le associazioni di imprese in cui ciascuna è iscritta secondo la normativa vigente alla o alle categorie e classifiche dell'A.N.C. richieste dall'appalto, i requisiti finanziari e tecnici - semprechè frazionabili - di cui articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977 n. 584 previsti nei precedenti articoli per l'impresa singola devono essere posseduti nella misura variabile tra il 40 per cento e il 60 per cento dalla capogruppo; la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle mandanti, a ciascuna delle quali deve essere chiesta una percentuale variabile tra un minimo del 10 per cento o ed il massimo del 20 per cento o di quanto richiesto cumulativamente. Nel caso di associazioni di imprese in cui, secondo la normativa vigente, è consentito che ciascuna sia iscritta ad una sola categoria dell'A.N.C. tra quelle richieste dall'appalto, i requisiti finanziari e tecnici di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977 n. 584 previsti nei precedenti articoli per l'impresa singola devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola».

Occorre, inoltre, precisare al terzo comma - come è puntualmente previsto dal comma 6 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 406/91 - la possibilità per le ATI verticali di associare altre imprese iscritte all'A.N.C. per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto.

Quanto poi alla disposizione contenuta nell'ultimo comma - che vieta il subappalto per i lavori specialistici qualora essi superino il 15 per cento dell'importo dell'appalto e, conseguentemente, impone il ricorso ad una ATI verticale - se ne propone la soppressione atteso che essa può ingenerare l'effetto esattamente opposto a quello voluto dalla legge soprattutto in relazione ai principi volti a garantire la concorrenza e un certo *favor* per una più ampia partecipazione alle gare degli imprenditori italiani e comunitari.

È evidente, infatti, che la norma in questione mira a privilegiare le poche imprese in grado di eseguire i lavori specialistici, le quali potranno imporre le proprie condizioni - e quindi influenzare notevolmente il mercato - nel momento in cui decideranno di far parte di un'ATI piuttosto che di un'altra, soprattutto se si tiene conto della disposizione prevista al quarto comma dell'articolo 12 a mente della quale è fatto divieto alle imprese di partecipare alla gara in più di un raggruppamento.

12. Il comma 3 dell'articolo 15 determina le caratteristiche proprie del progetto definitivo. Alla luce dei rilevanti problemi ambientali collegati con l'individuazione delle discariche, che in molte zone sono di difficile reperimento e possono incidere anche in maniera notevole sul costo di talune opere, pare opportuno suggerire l'introduzione, dopo le parole «in una relazione geologica e geotecnica, idrologica e sismica, desunta da apposita compagine di sondaggi sull'area interessata» il seguente testo «nella individuazione delle discariche cui conferire i materiali di risulta derivanti da costruzioni, demolizioni e scavi».

In relazione alla proposta sopra formulata è conseguentemente necessario, al comma 4 (che disciplina il contenuto del progetto esecutivo) dopo le parole: «i computi metrici dettagliati, le analisi, l'elenco dei prezzi unitari» aggiungere le seguenti: «nonchè l'onere di trasporto e conferimento alla discarica del materiale inerte di risulta».

13. L'articolo 18, disciplinando i sistemi di realizzazione dei lavori pubblici, limita in maniera notevole l'istituto della concessione. Le recenti, non positive, esperienze inducono a consentire su questa linea di tendenza, pur non potendosi non rilevare che, per le opere di particolare complessità, l'istituto del *general contractor* sta assumendo in tutto il mondo industrializzato sempre maggiore rilievo.

Qualche dubbio di conformità alla normativa comunitaria nasce dall'operata limitazione della controprestazione nel diritto di gestire e sfruttare economicamente le opere, escludendo l'ipotesi dell'aggiunta di un prezzo, espressamente prevista dalla direttiva 440/89. I dubbi non sono di tale entità da imporre condizioni, ma inducono tuttavia a suggerire alla Commissione di merito di valutare attentamente la questione anche per evitare che la erogazione di un corrispettivo

pecuniario soltanto alle gestioni con prezzi o tariffe amministrative controllate possa essere fonte di contenzioso sull'esatta portata della disposizione derogatoria.

Lo stato attuale della nostra amministrazione, centrale e periferica, induce, altresì, a suggerire di esaminare favorevolmente l'ipotesi di prevedere concessioni di committenza, attraverso le quali - previa gara d'appalto - tutti i compiti della stazione appaltante (progettazione, affidamenti, direzione lavori, collaudi, ecc.) siano trasferiti, quanto all'esercizio, a soggetti - pubblici o privati - che dovrebbero operare, secondo la originaria formula teorica della concessione, come sostituti dell'amministrazione. La drastica soluzione impeditiva, di cui al successivo articolo 36, che - in parte qua - andrebbe soppressa, non tiene conto del fatto che, in oggi, le nostre pubbliche amministrazioni non sono in grado di svolgere adeguatamente i compiti che verrebbero a gravare su di loro. Ovviamente, l'ipotesi in esame dovrebbe valere solo per opere di particolare complessità e la concessione dovrebbe essere previamente autorizzata dall'Autorità e non implicare l'esecuzione di alcun lavoro. Si suggerisce pertanto un emendamento aggiuntivo alla fine dell'articolo 12 del seguente tenore «Gli enti e le figure soggettive di cui all'articolo 2 della presente legge possono affidare, previa autorizzazione dell'Autorità ed esperimento di gara d'appalto, concessioni di committenza attraverso le quali l'esercizio dei compiti della stazione appaltante venga affidato a soggetti, pubblici o privati, sotto l'alta sorveglianza del concedente e dell'Autorità. Il regolamento di cui all'articolo 3 della presente legge disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi in relazione ai contenuti della concessione».

In alternativa, richiamata la direttiva comunitaria sui servizi 92/50, si potrebbe pensare ad un appalto di servizi per lo svolgimento di prestazioni di assistenza ai compiti delle stazioni appaltanti. La preferenza per la concessione di committenza sopra ipotizzata è determinata dal fatto che le responsabilità maggiori, in caso di mero appalto di servizi, rimarrebbero a carico della stazione appaltante, non sempre in grado, ancorchè autorevolmente assistita, di svolgere al meglio i compiti su di essa gravanti.

Ove si preferisse optare per l'appalto di servizi si propone il seguente emendamento, sempre da collocare alla fine dell'articolo 18.

«A) Per l'esecuzione di determinati interventi caratterizzati da particolare complessità, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono affidare a soggetti di diritto privato appalti di servizi per lo svolgimento di prestazioni di assistenza ai compiti di stazione appaltante. All'appaltatore di servizi si applicano i divieti di cui al comma 10 dell'articolo 16 e per il relativo affidamento si applicano le norme di recepimento della normativa comunitaria in materia.

B) Gli appalti di servizi hanno per oggetto l'attuazione di tutte o di alcune delle seguenti prestazioni:

a) l'attuazione delle operazioni necessarie per l'acquisizione degli elementi tecnici indispensabili per progettare, nonché di quelle necessarie ad occupare ed acquisire le aree e gli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere e dei lavori;

b) la predisposizione della progettazione ovvero delle procedure per gli affidamenti degli incarichi professionali ai progettisti;

c) la predisposizione degli atti necessari per l'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni e dei nulla osta inerenti ai lavori da realizzare e l'assistenza alle conferenze di servizi;

d) l'assistenza per l'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori nonchè in tutte le fasi del contratto d'appalto fino al collaudo.

C) L'appalto di servizi deve indicare, a pena di nullità, i lavori oggetto dell'affidamento, le fonti di finanziamento dei lavori, la quantificazione del corrispettivo per le prestazioni affidate nonchè le modalità del suo pagamento, le condizioni di risoluzione del contratto.

D) Il regolamento di cui all'articolo 3 della presente legge disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi in relazione ai contenuti dell'affidamento.».

14. L'articolo 20, portante i criteri di aggiudicazione, pare abbisognevole di essere coordinato con norme che lo precedono e che paiono con esse contrastanti.

Ci si riferisce e al comma 1, dove si fa riferimento ad offerte a prezzi unitari (mentre l'articolo 18, comma 4, stabilisce che i contratti sono stipulati a corpo), e al comma 2, laddove il sistema di aggiudicazione delle concessioni appare in contrasto con quanto, in identica materia, dettato dal combinato disposto dei commi 4 e 1 dell'articolo 19.

15. L'articolo 22, che disciplina la selezione delle imprese da invitare alle gare, si discosta in maniera eccessiva, riguardo al numero massimo delle imprese, da quanto previsto dalla direttiva comunitaria (articolo 22 Dir. 440/89), la quale dispone che esso possa essere «non inferiore a venti». Criteri di buona amministrazione inducono a suggerire di abbassare a trenta il numero massimo per i lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU e a quaranta quello per i lavori inferiori a tale cifra. Oltre tali numeri le gare diverrebbero difficilmente «governabili» e potrebbero creare occasioni rilevanti di turbativa.

Il criterio del sorteggio per procedere alla scelta nel caso che le imprese candidate superino i numeri sopraindicati suscita notevoli perplessità.

Si suggerisce di sopprimerlo e di precisare meglio i criteri che saranno determinati dal Regolamento, ad esempio, con una formula dal seguente tenore: «criteri selettivi volti a favorire un'adeguata rotazione e, soprattutto, a garantire tempestiva esecuzione dei lavori». In argomento è opportuno richiamare l'attenzione sulle osservazioni contenute nel parere della II Sezione del Consiglio di Stato 10 giugno 1992, n. 834.

16. I limiti imposti dall'articolo 23 all'istituto della trattativa privata vanno condivisi.

L'abuso, criticato e ben a ragione criticabile, del ricorso negli ultimi tempi a tale istituto induce a criteri di assoluto rigore.

Tuttavia, tenuto conto del costo dei lavori e del valore della moneta, sembra necessario aumentare il limite di 300 milioni di cui al comma 5 a Lit. 1.000.000.000 e di raddoppiare, portando a 100 milioni, il limite di 50 milioni per i lavori in economia di cui al comma 7.

17. Ad eguale rigore il disegno di legge in esame è ispirato per quanto riguarda le varianti in corso d'opera ed anche in questo caso non si può non essere consenzienti.

Per rispettare il principio di eguaglianza, si propone con valore di condizione, ex articolo 40 del Regolamento, che al comma 2 le parole: «i progettisti esterni sono responsabili per i danni» siano sostituite dalle seguenti: «tutti i progettisti sono responsabili per i danni».

Il comma 3, relativo alla disciplina delle situazioni derivanti da un aumento, conseguente al costo delle varianti, del prezzo contrattuale, pare possa essere più utilmente sostituito, in omaggio a criteri di buon andamento, da un comma del seguente tenore: «Il titolare dei lavori procede ad una nuova aggiudicazione dei lavori per la parte eccedente l'importo contrattuale incrementato di una cifra pari all'entità della variante ammessa. Si procederà comunque ad una nuova aggiudicazione solo nel caso in cui l'importo delle varianti ecceda il 30 per cento dell'importo contrattuale».

18. In relazione all'articolo 25, portante disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici, anch'essa ispirata a condivisibili criteri rigoristici, si deve rilevare come la prevista non applicabilità dell'articolo 1664 del codice civile violi i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione e alla relativa giurisprudenza costituzionale.

Ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'articolo 40 del Regolamento si chiede, quindi, la soppressione dell'ultima parte del comma 3.

Per adeguare la normativa non a parametri generali, ma più specificamente aderenti al settore dei lavori edili, coerentemente ad altre statuizioni legislative, sembra opportuno suggerire di riferire la percentuale di aumento non ai tassi di inflazione, ma agli indici ISTAT relativi al costo di costruzione.

Si propone, pertanto, la sostituzione del comma 4 con il testo seguente: «Per i lavori di cui all'articolo 2 il titolare dei lavori applica il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori al netto più ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, da applicarsi per ogni anno di effettiva durata dei lavori, fissata sulla base degli indici ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale.

L'aumento non si applica per i periodi di tempo soggetti a penale per ritardo negli adempimenti dell'appaltatore».

19. Le garanzie fideiussorie previste dall'articolo 29, comma 2, appaiono, avuto riguardo alla situazione di serio disagio finanziario in cui attualmente versa gran parte degli esecutori di lavori pubblici ed alle ben minori previsioni di garanzie a carico dei progettisti, eccessivamente gravose. In ogni caso appaiono penalizzanti nei confronti delle piccole e medie imprese.

Si suggerisce, pertanto, di sostituire il comma 2 con il seguente: «L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 5 per cento dei lavori di importo inferiore ad 1 milione di ECU, IVA esclusa, del 10 per cento per lavori di importo inferiore a 3,5 milioni di ECU, IVA esclusa, del 20 per cento per lavori di importo superiore. La

garanzia, che copre i costi derivanti da mancato o inesatto adempimento, verrà gradualmente svincolata in corso di opera».

Ragioni obiettive di diritto intertemporale suggeriscono di far coincidere l'abrogazione delle attuali forme di garanzie e l'introduzione delle nuove con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2 del disegno di legge.

Si propone, pertanto, di sostituire il comma 7 con uno dal seguente tenore: «Le disposizioni del presente articolo si applicheranno a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge».

20. Il secondo comma dell'articolo 31, sulla definizione delle controversie, nella sua attuale formulazione, confligge con gli articoli 24 e 103 della Costituzione.

Non essendo dubbio che le controversie «nelle materie dei lavori della presente legge» possano riguardare tanto diritti soggettivi quanto interessi legittimi, va rilevato che al giudice ordinario è preclusa la cognizione di interessi legittimi.

Si dovrebbe, quindi, per rispettare i principi costituzionali in tema di riparto della giurisdizione, differenziare, tenendo conto delle situazioni giuridiche fatte valere, le controversie da affidare al giudice ordinario da quelle da attribuire al giudice amministrativo, oppure attribuire, ai sensi dell'articolo 103 della Costituzione, l'intera materia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Senonchè tale ultima soluzione finirebbe per porsi in contrasto con l'articolo 24 della Costituzione, attesi i limitati poteri di cognizione del giudice amministrativo in una materia in cui l'accertamento e la valutazione degli elementi di fatto assume decisivo rilievo. In attesa di un'auspicata riforma del processo amministrativo, è dunque necessario abbandonare l'idea di devolvere l'intera materia alla giurisdizione esclusiva.

Ribadita allora la distinzione tra controversie aventi ad oggetto interessi legittimi e diritti soggettivi, appare confliggente con il principio di eguaglianza la statuizione normativa che preclude il ricorso alle procedure arbitrali.

Del resto, i tempi lunghissimi della giurisdizione ordinaria fanno ritenere tale statuizione in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione, violando i principi di imparzialità e buon andamento.

È ben vero che la recente esperienza ha gettato pesanti ombre sugli arbitrati in materia di opere pubbliche, ma ai lamentati inconvenienti si può ben ovviare prevedendo norme specifiche in ordine alla composizione dei collegi arbitrali, a termini non prorogabili per la pronuncia del lodo, a limiti ai compensi degli arbitri. In conclusione, richiamato il comma 6 dell'articolo 40 del Regolamento, si esprime parere contrario all'articolo 31 nella sua attuale formulazione e si propone che esso sia sostituito dal seguente «Qualora le parti non raggiungano un accordo entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la soluzione è attribuita all'Autorità giurisdizionale competente. Nei capitoli generali e speciali può essere previsto che la soluzione delle controversie attinenti i diritti soggettivi sia deferita a collegi arbitrali. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge determina le modalità di composizione di

tali collegi, i termini perentori e non prorogabili per la pronuncia del lodo nonchè i compensi degli arbitri».

21. Viene, da ultimo, in considerazione la nuova disciplina del subappalto. In realtà, la disciplina contenuta nell'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, ha dato buoni risultati e non pare necessiti di modificazioni. In via principale, si propone, quindi, che l'intero articolo 34 sia sostituito riportando in esso in contenuto della disposizione testè citata. In subordine, deve farsi presente, con forza di condizione, l'irrazionalità e, quindi, il contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione della statuizione normativa in forza della quale dovrebbero essere indicati i soggetti subappaltatori sin dal momento dell'offerta.

È di tutta evidenza che mentre si possono prevedere sin dall'inizio le opere da subappaltare, la ricerca dei subappaltatori deve razionalmente intervenire al momento dell'esecuzione dei lavori che l'appaltatore non può eseguire direttamente.

Conseguentemente, si propone la soppressione della parte dell'articolo in esame in cui si fa riferimento alla necessità di indicare i subappaltatori all'atto dell'offerta nonchè a quelle da questa conseguenti.

Il comma 4 abbisogna di una opportuna precisazione, nel senso che esso dovrebbe trovare applicazione soltanto allorchè l'impiego di mano d'opera sia prevalente rispetto al materiale fornito, come del resto già chiarito dall'articolo 34, comma 5, del decreto-legge 406/91.

Sembra infine opportuno, per favorire le aggregazioni di imprese, inserire, alla fine dell'articolo 34, un emendamento aggiuntivo del seguente tenore: «La nullità di cui al comma 2 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, non si applica ai contratti trasferiti o da trasferire per effetto di scissione o conferimento, anche parziali, di azienda, di scissione o fusione di società, di trasformazioni di società e di cessione di proprietà delle società». Si fa presente che la mancanza di una tale previsione potrebbe porre la norma di cui all'articolo 18 della legge n. 55 del 1990 in contrasto con l'articolo 41 della Costituzione.

22. Quanto osservato nel paragrafo n. 12 del presente parere induce a chiedere, con forza di condizione, almeno nella previsione di un appalto di servizi, espressamente previsto dalle direttive comunitarie, la soppressione dell'articolo 35.

23. Nelle suesposte considerazioni è il parere della 1^a Commissione.

su emendamenti

(Estensore: ACQUARONE)

3 agosto 1993

La Commissione esprime parere favorevole, per quanto di competenza, su tutti gli emendamenti trasmessi, ad eccezione di quelli di seguito singolarmente presi in esame, per le ragioni esposte in relazione a ciascuno di essi.

1. Emendamenti 1.6 e 1.7, volti a sopprimere il comma 3 dell'articolo 1. Si esprime parere contrario in quanto appare ovvio che con legge ordinaria non si possa modificare la disciplina statutaria nelle Regioni a statuto speciale e delle Province di Trento e Bolzano di rago costituzionale.
2. Emendamenti 1.8, 1.9 e 1.10, volti a sopprimere totalmente o parzialmente il quinto comma dell'articolo 1. Parere contrario in quanto la disposizione del disegno di legge n. 1294 è conforme alla nozione stessa di legge di principio.
3. Emendamento 2.2. Parere contrario in quanto la definizione del concetto di «Lavori pubblici» appare essenziale - salvo migliori definizioni, misurate alla Commissione di merito - per l'esatta delimitazione della natura disciplinata.
4. Emendamento 2.8, volto a sopprimere alcune parole del comma 3 dell'articolo 2. Parere parzialmente contrario in quanto la limitazione della sfera dei soggetti privati, onde non contrastare con l'articolo 41 della Costituzione, deve essere contenuto nei limiti indispensabili al conseguimento dei fini voluti dalla legge.
5. Emendamento 3.13, volto a ridurre da 6 a 2 mesi il termine per l'adozione del regolamento. Parere contrario perchè contrasta con il principio di ragionevolezza (articolo 3 Cost.) e di buon andamento (articolo 97 Cost.).
6. Emendamento 3.14, tendente a sottoporre il regolamento all'esame preventivo degli ordini e collegi professionali. Parere contrario perchè - così come premesso - viola il principio di eguaglianza in quanto molte altre figure soggettive estranee all'Amministrazione avrebbero, secondo la logica sottesa dall'emendamento, titolo ad essere consultate.
7. Emendamento 3.17. Parere contrario per le stesse ragioni manifestate in ordine all'emendamento 3.14.
8. Emendamento 4.11, tendente a sopprimere il comma 8 dell'articolo 4. Parere contrario in quanto è ragionevole sottoporre i pubblici dipendenti inottemperanti alle sanzioni disciplinarie proprie al loro *status*.
9. Emendamento 4.23, volto a costituire una Commissione *a latere* dell'Autorità. Parere contrario perchè aggravando eccessivamente l'organizzazione, sembra contrastare con i principi di buona amministrazione.
10. Emendamento 7.3. Parere contrario per le stesse ragioni espote in ordine all'emendamento 4.23.

11. Emendamenti 7.5, 7.6 e 7.7. Parere contrario perchè contrastante con esplicita condizione contenuta nel parere della Commissione.

12. Emendamento 9.11. Parere contrario per contrasto con gli articoli 27, comma 2 e 24 della Costituzione.

13. Emendamento 20.5, tendente alla configurazione normativa di offerte anomale determinate in modo automatico. Parere contrario perchè in contrasto con norme di direttiva comunitaria, recepita nell'articolo 29 del decreto legislativo n. 206 del 1991, dichiarate cogente dalla Corte di giustizia della Comunità (cfr. sentenza Costanzo/Lodigiani/Comune di Milano).

14. Emendamento 36.0.1. Parere contrario per contrasto con espliciti principi comunitari e, in ogni caso con gli articoli 3 e 41 della Costituzione.

su emendamenti

(Estensore: ACQUARONE)

4 agosto 1993

La Commissione, a maggioranza, esprime parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine agli emendamenti agli articoli 3, 4, 7, 34 e 35.

Quanto agli emendamenti concernenti l'articolo 2 e l'articolo 31, la Commissione esprime a maggioranza parere contrario.

su emendamenti

(Estensore: ACQUARONE)

15 settembre 1993

La Commissione esaminato l'emendamento 2.1 (nuova riformulazione), esprime parere favorevole pur rilevando che suscita forti perplessità, in riferimento alla corrispondente disciplina comunitaria, la disposizione che consente di elevare sino all'intero importo il valore globale dei lavori oggetto di concessione di lavori pubblici, da aggiudicare obbligatoriamente ai terzi di cui al comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 406 del 1991.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sui disegni di legge nn. 397, 526, 1294 e 1315

(Estensore: PAVAN)

28 luglio 1993

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo approvato dalla Camera dei deputati (atto Senato n. 1294) dichiara di non aver nulla da osservare, alle seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, le quali valgono anche come indicazioni per gli emendamenti:

all'articolo 4 e 5, occorre prevedere il ricorso in via prioritaria a strutture e personale già in essere;

all'articolo 7, comma 4, deve essere precisato che eventuali maggiori oneri a carico delle province debbono essere sostenuti pro-quota dagli enti interessati;

all'articolo 9, comma 5, occorre esplicitare gli organismi pubblici richiamati;

i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 11 vanno soppressi, in quanto tali da determinare minori entrate;

l'articolo 17 va soppresso perchè determina maggiori oneri correnti a carico dei comuni, interferisce in materia sottoposta a contrattazione e altera l'equilibrio nel trattamento economico tra i dipendenti degli enti locali;

i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 25 vanno riformulati nel senso di evitare la revisione dei prezzi, fatta salva chiaramente la normativa prevista dal codice civile;

agli articoli 26 e 27 va inserito il riferimento al fatto che i relativi oneri debbono essere contenuti nei limiti fissati al comma 7 dell'articolo 15.

La Commissione osserva altresì l'opportunità che al comma 5 dell'articolo 16 sia previsto il concerto del Tesoro e che all'articolo 25, comma 1, si provveda ad una armonizzazione con la normativa in essere comunitaria e relativa alla Cassa depositi e prestiti, al fine di evitare ulteriori oneri per la finanza locale.

su emendamenti

(Estensore: PAVAN)

4 agosto 1993

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i due emendamenti pervenuti, per quanto di competenza, dichiara il proprio nulla osta sul primo, tenuto conto della nuova formulazione, grazie alla quale il capitolo imputato per la copertura è il n. 1030, ed ugualmente sul secondo emendamento, volto ad incrementare a 24 i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sempre tenendo conto della nuova formulazione, che quantifica l'onere e pone la copertura sempre sul capitolo 1030.

nuovo parere sul disegno di legge n. 1294

(Estensore: REVIGLIO)

21 settembre 1993

La Commissione programmazione economica, bilancio, riesaminato l'articolo 17, conferma il parere precedentemente espresso, pur invitando ad una eventuale riformulazione tale da far rinvio alla sede contrattuale del personale interessato come momento per la individuazione della composizione della retribuzione. La Commissione ovviamente si riserva di riesprimersi sull'eventuale nuova formulazione.

su emendamenti

(Estensore: PAVAN)

28 settembre 1993

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento trasmesso, esprime, per quanto di competenza, a maggioranza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE N. 1294

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Principi generali)

1. In attuazione **delle disposizioni** di cui all'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di opere, lavori e **servizi** pubblici deve uniformarsi ai principi della correttezza, della trasparenza, della tempestività, dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia e, nel rispetto di tali principi e del diritto comunitario, garantire la libera concorrenza tra gli operatori nonchè la qualità delle opere, dei lavori e dei servizi.

2. Le norme della presente legge costituiscono principi fondamentali e norme di riforma economico-sociale alle quali le regioni devono conformarsi per la disciplina dei lavori pubblici d'interesse regionale, anche al fine del rispetto degli obblighi comunitari.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

4. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in conformità alle norme della presente legge.

5. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.

DISEGNO DI LEGGE N. 1294TESTO DEGLI ARTICOLI
APPROVATI DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Principi generali)

1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve **garantirne la qualità** ed uniformarsi a **criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.**

2. **Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge)

1. Sono lavori pubblici tutte le attività di costruzione, realizzazione, demolizione, manutenzione, recupero, restauro e ristrutturazione svolte dai soggetti di cui al presente articolo.

2. Le norme della presente legge si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, ivi compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e ad ogni altra struttura della pubblica amministrazione.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Art. 2.

(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge)

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero e ristrutturazione ed in particolare quelle di cui alla classe 50 (edilizia e genio civile), gruppi 500, 501, 502, 503 e 504 di cui all'allegato II della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, i restauri, i recuperi e le ristrutturazioni delle opere della predetta classe e di beni culturali, gli scavi archeologici, le attività di disinquinamento e risanamento ambientale non altrimenti ricomprese, nonché i lavori di manutenzione non ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992.

2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:

a) ai lavori pubblici di qualsiasi importo affidati dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici, ivi compresi quelli economici, dagli enti e dalle amministrazioni locali, dalle loro associazioni, nonché dagli altri organismi di diritto pubblico;

b) limitatamente agli articoli 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, comma 3, 29, 30, 31, 33, ai connessi articoli del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, e con riferimento all'affidamento di appalti di lavori pubblici a terzi, così come definiti ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, ai concessionari di lavori pubblici, alle società con capitale pubblico in misura

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. Le norme della presente legge relative alla qualificazione e alla selezione delle imprese ed alle procedure di affidamento dei lavori si applicano ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio e, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, ai concessionari di pubblici servizi e alle società con capitale

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

anche non prevalente che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, nonchè, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, ai concessionari di servizi pubblici ed ai soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, salvo modifiche ed integrazioni all'atto del recepimento della direttiva medesima;

c) limitatamente ai medesimi articoli di cui alla lettera b) e alle connesse disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, ai lavori di importo superiore a 500.000 ECU i quali, da chiunque affidati, sono considerati pubblici ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 del presente articolo qualora siano erogati dallo Stato, dalle regioni o da qualsiasi soggetto pubblico un contributo o una sovvenzione diretti e specifici in conto capitale e in conto interessi che complessivamente superino il 50 per cento dell'importo dei lavori medesimi;

d) limitatamente agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, ai connessi articoli del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, alla procedura di affidamento delle concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo, nonchè agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 se il concorrente, nei tre anni di cui al comma 3 del presente articolo, intende eseguire i lavori oggetto della concessione con la propria organizzazione di impresa.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettera b), sono obbligati ad appaltare a terzi, così come definiti ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, il 70 per cento dell'importo dei lavori pubblici da realizzare a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, e quindi il 100 per cento del

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

pubblico in misura anche non prevalente che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni e servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza.

4. Le norme della presente legge si applicano agli organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività è finanziata in misura maggioritaria dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali o da altri enti pubblici, ovvero la cui gestione è sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, direzione o vigilanza sono costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai soggetti medesimi.

5. Le norme della presente legge si applicano in ogni caso ai lavori per i quali sono erogati dallo Stato, dalle regioni o da qualsiasi soggetto pubblico un contributo o una sovvenzione diretti e specifici in conto capitale e in conto interessi che complessivamente superino il trenta per cento dell'importo, sempre che l'importo complessivo dei lavori sia superiore a 300 mila *European Currency Unit* (ECU).

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

predetto importo, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I requisiti di qualificazione di cui alla presente legge sono richiesti al concessionario ed alle imprese ad esso collegate nei limiti in cui esse eseguono direttamente i lavori oggetto della concessione. I prezzi degli appalti conferiti ad imprese collegate sono determinati applicando la media dei ribassi per lavori simili affidati negli ultimi sei mesi, previo esperimento di procedure di pubblico incanto o di licitazione privata, dal concessionario ovvero dall'amministrazione concedente.

4. Ai sensi della presente legge si intendono:

a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione direzione e vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;

b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;

c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera a);

d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c), che affidano i lavori in appalto, che li eseguono con la loro diretta organizzazione di impresa ovvero ancora con soggetti collegati ai sensi del comma 3.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

(*Delegificazione*)

1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme **regolatrici** di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con **particolare** riferimento:

a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;

b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, **degli appalti di servizi** e degli incarichi di progettazione **nella materia**;

c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante inserimento in canale televisivo o in rete informativa telematica, nonchè alle procedure di accesso a tali atti;

d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze;

e) alle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza da parte del Servizio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 12, lettera b).

2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri interessati nelle materie di propria competenza, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonchè delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento alle Camere, apposito regolamento, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici. Le disposizioni

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 3.

(*Delegificazione*)

1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:

a) *identica*;

b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonchè degli incarichi di progettazione;

c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante **informazione televisiva o trasmissione telematica**, nonchè alle procedure di accesso a tali atti;

d) *identica*.

soppressa

2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta **apposito regolamento, di seguito così denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonchè, per quanto non**

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ni relative ai lavori di competenza delle regioni sono adottate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il regolamento di cui al presente comma è adottato assumendo come norme regolatrici, oltre alle disposizioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui alla direttiva 89/440/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989, ove non in contrasto con la presente legge, nonché la normativa nazionale di recepimento delle direttive 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992. Con la medesima procedura si provvede alle modificazioni del regolamento di cui al presente comma.

3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento di cui al comma 2, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.

4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, gli atti normativi indicati nel regolamento medesimo che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia.

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che entra in vigore contestualmente al regolamento di cui al comma 2.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nelle materie di cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali, sentiti altri Ministri che abbiano segnalato il loro interessamento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 60 giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento.

3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.

4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1. Il regolamento è pubblicato in apposito supplemento della *Gazzetta Ufficiale*, unitamente alla pubblicazione della presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6. Il regolamento di cui al comma 2, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, definisce in particolare:

a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'articolo 4;

b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori eventualmente a lui sottoposti;

c) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 13;

d) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, ai sensi dell'articolo 15;

e) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui al comma 9 dell'articolo 16;

f) i lavori ad alta tecnologia;

g) le procedure semplificate per la pubblicità, le specifiche tecniche ed i criteri di selezione per quanto concerne le procedure di aggiudicazione di appalti di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55;

h) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 24;

i) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 29, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo articolo 29;

l) le modalità di prestazione della garanzia in caso di imprese riunite di cui all'articolo 12;

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

adottati uno o più capitoli speciali per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonché di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo.

6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, definisce in particolare:

a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'articolo 4;

b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;

c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'articolo 8;

d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'articolo 13, nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;

e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 7;

f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 15;

g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori, le possibili deroghe alla soglia percentuale di cui all'articolo 16, comma 8;

h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui al comma 9 dell'articolo 17;

i) la misura percentuale del costo di progettazione da destinare alla costituzione del fondo di cui all'articolo 18,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

m) l'ammontare delle penali di cui all'articolo 25, comma 7, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonchè le modalità applicative;

n) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del titolare di lavori o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;

o) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità e le relative modalità di rilascio;

p) i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori dei consorzi stabili di imprese, nonchè le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili di imprese alle gare e alle trattative per l'aggiudicazione di appalti e di cessioni di lavori pubblici;

q) la quota parte della categoria o delle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34, comma 1, della presente legge;

r) la misura percentuale del costo di progettazione da destinare alla costituzione del fondo di cui all'articolo 17, nonchè i criteri generali di ripartizione delle risorse dello stesso fondo tra il personale che partecipa alla progettazione;

s) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, nonchè le norme concernenti le modalità del collaudo e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato;

t) le eventuali condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori;

u) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

nonchè i criteri generali di ripartizione delle risorse dello stesso fondo;

***l)* specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonchè di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo anche in deroga agli articoli 16, 19, 20, 21, 23 e 24;**

***m)* la disciplina del metodo di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonchè dell'attività delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 21;**

***n)* le specifiche tecniche ed i criteri di selezione di cui all'articolo 23 in caso di licitazioni private, con particolare riguardo a lavori di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55;**

***o)* le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 25;**

***p)* l'ammontare delle penali di cui all'articolo 26, comma 5, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonchè le modalità applicative;**

***q)* le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;**

***r)* i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità e dell'opera e dei materiali e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'articolo 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

7. Le disposizioni del regolamento relative alle materie di cui alle lettere *d)* e *h)* del comma 6 sono adottate su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'articolo 29;

t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo articolo 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'articolo 14;

u) gli obblighi di dichiarazioni giurate ai sensi dell'articolo 32;

v) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'articolo 34;

z) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 35, comma 1, della presente legge;

aa) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;

bb) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.

Soppresso

7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Mini-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

(Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)

1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata «Autorità».

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità sono scelti, in modo che sia garantita la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, tra personalità provenienti da settori tecnici, economici e giuridici dotate di alta e riconosciuta professionalità. **Non possono essere nominati coloro che nel quinquennio precedente abbiano rivestito cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici.** L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.

3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

stro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

(Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)

1. *Identico.*

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. **I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità.** L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.

3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità.

4. L'Autorità, in particolare, vigila affinché nello svolgimento delle procedure per l'esecuzione dei lavori pubblici sia assicurata la convenienza dell'opera e l'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia; verifica, anche con metodi a campione, la regolarità delle procedure di affidamento o di aggiudicazione, accertando che le stesse si siano concluse con risultato conveniente per l'ente titolare dei lavori; accerta che dall'esecuzione di un'opera non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario, segnalando in caso contrario tale pregiudizio all'ente o all'ufficio responsabile e dandone immediata notizia alla procura generale della Corte dei conti e, se del caso, agli organi giurisdizionali competenti.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità, **nel limite complessivo di lire 1.250.000.000 annue.**

4. L'Autorità:

a) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici;

b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;

c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;

d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;

e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento;

f) predispose ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:

1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;

2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;

3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera b);

4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d'opera;

5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;

6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità può avvalersi delle unità specializzate di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per i problemi tecnici, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

6. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorità può richiedere ai soggetti di cui all'articolo 2, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; può disporre ispezioni, **anche** avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed *analisi economiche e statistiche* nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

7. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

g) sovrintende, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 14;

h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17.

5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità **si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 14**, delle unità specializzate di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per **le questioni di ordine tecnico**, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

6. **Nell'ambito della propria attività** l'Autorità può richiedere **alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori**, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; **anche su richiesta di chiunque ne abbia interesse**, può disporre ispezioni, avvalendosi **del Servizio ispettivo di cui al comma 10, lettera b)**, e della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed *analisi economiche e statistiche* nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, **sino alla conclusione dell'istruttoria medesima**, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

7. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti.

8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.

9. **Anche su richiesta di chiunque ne abbia interesse, l'Autorità può disporre che le procedure che evidenziano gravi disfunzioni siano seguite dal Servizio ispettivo di cui al comma 12, lettera b), del presente articolo.** Accertata l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo o agli organi giurisdizionali competenti.

10. I dati raccolti, con particolare riferimento ai programmi di cui all'articolo 13, e le connesse valutazioni, sono esposti in relazioni annuali, da inviare al Governo ed al Parlamento, nelle quali si evidenziano le disfunzioni e le patologie riscontrate, con particolare riferimento:

- a) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
- b) alla inadeguatezza della pubblicità e della conoscibilità degli atti;
- c) allo scostamento dai costi medi;
- d) alla frequenza del ricorso a sospensioni o a varianti in corso d'opera;
- e) al mancato e tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei contraenti;
- f) allo sviluppo anomalo del contenzioso.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. **L'entità delle sanzioni è proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono.** Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti.

8. *Identico.*

9. **Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità abbiano rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche all'interessato e alla procura generale della Corte dei conti.**

Soppresso

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

11. L'Autorità, con apposita comunicazione, segnala al Governo e al Parlamento fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa e ne dà notizia, se del caso, agli organi giurisdizionali competenti. L'Autorità formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.

12. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:

- a) la Segreteria tecnica;
- b) il Servizio ispettivo;
- c) l'Osservatorio dei lavori pubblici.

13. Il Servizio ispettivo è articolato in un nucleo centrale ed in nuclei regionali.

14. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti e indagini ispettive nelle materie di competenza dell'Autorità; informa altresì gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti o di imprese.

15. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale e in sezioni regionali aventi sede presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Soppresso

10. *Identico:*

- a) *identica;*
- b) *identica.*
- soppressa*

11. *Identico.*

12. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti e indagini ispettive nelle materie di competenza dell'Autorità; informa altresì gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti o di imprese; può procedere a verifiche e controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai concorrenti alle gare ai soggetti appaltanti o concedenti.

13. Il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per l'attuazione dei compiti di controllo spettanti all'amministrazione.

14. Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito, in posizione di autonomia organizzativa e funzionale, l'Osservatorio dei lavori pubblici, articolato in una sezione centrale e in sezioni regionali aventi sede presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche. L'Osservatorio opera su direttive e programmi adottati d'intesa tra il Ministero dei lavori pubblici e l'Autorità. I membri dell'Autorità e i dipendenti di essa hanno libero accesso ai documenti e ai dati trasmessi all'Osservatorio ed elaborati dal medesimo.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

16. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.

17. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:

a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;

b) definisce i costi standardizzati per tipo di lavoro, che sono oggetto di una specifica pubblicazione;

c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni pubbliche, le relazioni di cui all'articolo 13, comma 9, nonché l'elenco dei lavori affidati;

d) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, **dell'Unione province d'Italia (UPI)**, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.

16. *Identico:*

a) *identica;*

b) **determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;**

c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni **aggiudicatrici**, le relazioni di cui all'articolo 15, **comma 8**, nonché l'elenco dei lavori **pubblici** affidati;

d) **promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;**

e) *identica;*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

e) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;

f) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.

18. I responsabili dei procedimenti relativi ai lavori sottoposti alla vigilanza dell'Autorità sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, entro sette giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il relativo importo, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario, nonché del progettista con la specificazione dei nominativi delle eventuali imprese raggruppate o consorziate, la data e l'importo di aggiudicazione o di affidamento. I responsabili dei procedimenti sono altresì tenuti ad inviare all'Osservatorio dei lavori pubblici i bandi e i verbali di gara, l'elenco dei soggetti invitati e le comunicazioni riguardanti l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, nonché, dopo l'effettuazione del collaudo, i costi complessivi del lavoro. Il responsabile del procedimento che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.

19. I dati di cui al comma 18, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

f) *identica*;

g) *identica*.

17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, entro **quindici** giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, **e per lavori pubblici di importo superiore a 150 milioni di lire**, i dati concernenti la denominazione dei lavori, **il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro.** Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.

18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.

19. Le norme di cui al comma 17 acquistano efficacia dalla data che sarà comunicata tramite avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dall'Autorità e dal dirigente dell'Osservatorio dei lavori

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

(Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e norme finanziarie)

1. Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. La Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, comma 12, lettera a), è composta da non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente generale di livello C.

3. Il Servizio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 12, lettera b), al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 150 unità, ivi compresi 30 ispettori con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.

4. L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 12, lettera c), al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 59 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità alla cui assunzione si provvede con le procedure concorsuali e di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Per il reclutamento degli ispettori di cui al comma 3 le procedure di concorso e di mobilità dovranno garantire

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

pubblici di cui all'articolo 5, comma 4. Le modalità di invio dei dati e dei documenti di cui al comma 17 sono determinate con apposite istruzioni emanate d'intesa dall'Autorità e dal predetto dirigente dell'Osservatorio dei lavori pubblici, anche in connessione alla realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e norme finanziarie)

1. *Identico.*

2. La Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, **comma 10**, lettera a), è composta da non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente generale di livello C.

3. Il Servizio ispettivo di cui all'articolo 4, comma **10**, lettera b), al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 150 unità, ivi compresi 30 ispettori con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.

4. L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma **14**, al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 59 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità; **alla copertura del predetto ruolo, nonchè dell'organico dell'Osservatorio dei lavori pubblici, si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonchè,**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

la particolare qualificazione professionale e l'attitudine alla funzione ispettiva. Al personale dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonchè di esercitare attività professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. L'Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta dell'Autorità, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 3.700 milioni per l'anno 1993, in lire 14.200 milioni per l'anno 1994 ed in lire 17.200 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 1.800 milioni per l'anno 1993, a lire 4.700 milioni per l'anno 1994 e a lire 4.700 milioni per l'anno 1995, l'accantonamento relativo alla presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 1.900 milioni per l'anno 1993, a lire 9.500 milioni per l'anno 1994 e a lire 12.500 milioni per l'anno 1995, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto. Per il reclutamento degli ispettori di cui al comma 3 le procedure di concorso e di mobilità dovranno garantire la particolare qualificazione professionale e l'attitudine alla funzione ispettiva. Al personale dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonchè di esercitare attività professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

namento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici)

1. È garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo consultivo dello Stato. **Il presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra esperti di riconosciuto ed alto valore, competenti in materia di lavori pubblici. La nomina dei presidenti di sezione è disposta su proposta del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.**

2. Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì garantiti:

a) l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta dall'Autorità;

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Art. 6.

(Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici)

1. È garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo consultivo dello Stato **su materie tecniche, ad eccezione di quelle giuridiche.**

2. L'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalità di riconosciuta competenza in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni. I presidenti di sezione sono nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici».

3. Il numero dei componenti esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici è determinato in venti unità, con relativo onere a carico del capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

4. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;

c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano attribuito, nelle materie di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, competenze ad organi consultivi presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. È comunque assicurata la presenza delle specifiche professionalità delle competenti amministrazioni all'interno del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Rimangono ferme le competenze degli organi collocati presso Ministeri in ordine alla valutazione dei profili direttamente riconducibili alle attribuzioni di ciascun Ministero, ivi comprese le attribuzioni in materia ambientale e paesaggistica.

4. Alla individuazione delle competenze da sopprimere ai sensi del comma 3 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentite le amministrazioni interessate.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio su tutti i progetti di opere pubbliche di importo superiore a 100 milioni di ECU, nonché, a prescindere da tale importo, su tutti i progetti per i quali il parere sia richiesto dall'Autorità.

Art. 7.

(Espletamento delle procedure per l'affidamento di lavori pubblici)

1. Per l'espletamento delle procedure per l'affidamento di lavori pubblici i comuni **con popolazione inferiore a 15.000 abitanti**, i rispettivi consorzi e unioni, le

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Soppresso

6. Identico.

Art. 7.

(Espletamento delle procedure per l'affidamento di lavori pubblici)

1. Per l'espletamento delle procedure di affidamento di lavori pubblici, i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, **qualora**

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

comunità montane e le unità sanitarie locali sono tenuti ad avvalersi dei competenti uffici tecnici delle province. Di detti uffici possono altresì avvalersi, previa deliberazione del consiglio, i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e i rispettivi consorzi e unioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a lire 50 milioni, IVA esclusa, e, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a lire 150 milioni, IVA esclusa.

3. Gli uffici tecnici delle province di cui al comma 1 pongono in essere tutte le attività relative alle procedure per l'affidamento di lavori pubblici tra cui la formazione e la pubblicazione del bando di gara, lo svolgimento della procedura di gara, l'aggiudicazione dei lavori, fermi restando i relativi oneri finanziari a carico dell'ente titolare dei lavori. Essi svolgono altresì assistenza tecnico-amministrativa per la conseguente attività contrattuale e forniscono informazioni, pareri e consulenze in merito all'applicazione della normativa in materia di lavori pubblici.

4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, gli uffici tecnici delle province possono essere integrati, mediante distacco, con personale tecnico e amministrativo degli uffici del genio civile, delle prefetture e dei comuni capoluogo di provincia. Il trattamento economico spettante a tale

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

non utilizzino le facoltà di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono avvalersi dei competenti uffici tecnici delle province ai sensi del presente articolo. I soggetti che intendono avvalersi di tale facoltà hanno l'obbligo di comunicarlo alle amministrazioni provinciali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipulando apposita convenzione con le amministrazioni medesime, al fine di regolare la ripartizione degli oneri a carico dei soggetti interessati. Decorso tale termine, la facoltà di stipulare o di recedere dalla convenzione deve essere esercitata entro sei mesi da elezioni comunali ovvero dal rinnovo degli organi direttivi degli altri enti di cui al primo periodo.

Soppresso

2. Identico.

3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 2, gli uffici tecnici delle province possono essere integrati, mediante distacco, con personale tecnico e amministrativo degli uffici del genio civile, delle prefetture e dei comuni della provincia. Il trattamento economico spettante a tale

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

personale resta a carico degli enti di appartenenza.

5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3, le amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono agli uffici tecnici delle province le delibere relative alla programmazione dei lavori pubblici di loro competenza, alla progettazione e alla individuazione del procedimento di scelta del contraente, alle forme di pubblicità, nonché al tipo e al contenuto del contratto da porre in essere.

6. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 **del presente articolo** le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non territoriali di cui al comma 2 dell'articolo 2 sono tenuti ad avvalersi dei competenti uffici presso i provveditorati alle opere pubbliche.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione)

1. Per ogni lavoro di cui alla presente legge, nell'ambito della struttura tecnico-amministrativa dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, è nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un unico responsabile del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del lavoro.

2. Il responsabile del procedimento, in particolare, motiva la scelta del metodo di affidamento dei lavori, assicura il rispetto delle disposizioni normative in materia di contenuto dei bandi di gara e verifica la completa copertura finanziaria di ogni impegno di spesa relativa ai lavori; verifica altresì l'effettivo possesso delle aree interes-

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

personale resta a carico degli enti di appartenenza.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, **i soggetti** di cui al comma 1 trasmettono agli uffici tecnici delle province le delibere relative alla programmazione dei lavori pubblici di loro competenza, alla progettazione e alla individuazione del procedimento di scelta del contraente, alle forme di pubblicità, nonché al tipo e al contenuto del contratto da porre in essere.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non territoriali di cui **all'articolo 2, comma 2, lettera a)**, sono tenuti ad avvalersi dei competenti uffici presso i provveditorati alle opere pubbliche.

6. Le disposizioni di cui al **comma 5 acquistano efficacia** a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione)

1. **Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nominano, nell'ambito della propria struttura tecnica e amministrativa ovvero all'esterno di essa, tra figure professionali indicate dal regolamento, un unico responsabile del procedimento per le fasi della programmazione dei lavori, della progettazione, dell'affidamento, e dell'esecuzione dei medesimi.**

2. Il responsabile del procedimento, in particolare, motiva la scelta del metodo di affidamento dei lavori, assicura il rispetto delle disposizioni normative in materia di contenuto dei bandi di gara e verifica la completa copertura finanziaria di ogni impegno di spesa relativa ai lavori; verifica altresì l'effettivo possesso delle aree interes-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sate dai lavori in modo che l'appaltatore possa iniziare i lavori stessi al momento della consegna. Il responsabile del procedimento, ove accerti l'esistenza di danni per l'erario, invia gli atti relativi alla competente procura regionale della Corte dei conti.

3. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti del direttore dei lavori e, **ove previsto, dell'ingegnere capo**. Restano ferme, sino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

4. Per l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi comunque denominati al fine della esecuzione di lavori pubblici, è possibile, **per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU**, il ricorso ad una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa comunicazione alle amministrazioni interessate del progetto di cui al comma 5 del presente articolo, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza.

5. La conferenza si esprime sul progetto esecutivo, ad eccezione dei particolari costruttivi, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, e successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente a valutare la conformità alle prescrizioni urbanistiche ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. La valutazione d'impatto ambientale deve essere allegata al progetto esecutivo di cui al presente comma.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

sate dai lavori in modo che l'appaltatore o il **concessionario** possa iniziare i lavori stessi al momento della consegna. Il responsabile del procedimento, ove accerti l'esistenza di danni per l'erario, invia gli atti relativi alla competente procura regionale della Corte dei conti **ed alla Autorità**.

3. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti del direttore dei lavori. Restano ferme, sino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

4. Per l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi comunque denominati al fine della esecuzione di lavori pubblici, è **convocata di norma** una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa comunicazione alle amministrazioni interessate del progetto di cui al comma 5 del presente articolo, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza. **Alla conferenza di servizi possono partecipare anche soggetti privati**.

5. La conferenza di servizi si esprime sul **progetto definitivo, che può essere anche presentato, in assenza di specifico incarico, da soggetti diversi dall'amministrazione precedente e successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, nonchè al perfezionamento dell'intesa di cui al secondo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. In caso di opere di rilievo nazionale o di iniziativa di amministrazioni statali, ricomprese nella programmazione di settore e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, le predette pronuncie e intese, qualora non**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, prevede altresì le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi di cui al presente articolo, nonché degli atti da cui risultino le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.

7. La conferenza di servizi può richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazioni direttamente ai progettisti.

8. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'ammi-

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

perfezionatesi entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente, sono acquisite nell'ambito della conferenza dei servizi.

6. Con riferimento a lavori di rilievo nazionale e di importo superiore a 50 milioni di ECU, qualora nella conferenza di servizi non si raggiunga l'unanimità tra i soggetti intervenuti, il Ministro che rappresenta l'amministrazione aggiudicatrice o che ha il controllo e la vigilanza su amministrazioni aggiudicatrici o su altri enti aggiudicatori o realizzatori può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri la convocazione del Consiglio dei ministri per una deliberazione sul progetto, previa intesa con le regioni o le province autonome interessate; a seguito di deliberazione favorevole, il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara, con proprio decreto, l'immediata esecutività dei lavori nonché, qualora non già previste da atti precedenti, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori stessi. Conseguentemente a tale decreto i soggetti appaltanti o concedenti procedono alla realizzazione, non tenendo conto di eventuali prescrizioni difformi emanate successivamente da amministrazioni statali, regionali o locali.

7. Il regolamento prevede altresì le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi di cui al presente articolo, nonché degli atti da cui risultino le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nistrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.

Art. 9.

(Qualificazione)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, i soggetti operanti in materia di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. I prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali sono sottoposti a certificazione obbligatoria ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Con regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione per i soggetti che eseguono, **in qualità di appaltatori, subappaltatori o concessionari**, lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU, con riferimento alle tipologie ed ai valori delle opere. Il sistema di qualificazione si applica alle imprese, ivi comprese le società commerciali, le cooperative e loro consorzi, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili di cui all'articolo 11 della presente legge.

3. Il sistema di qualificazione di cui al comma 2, tramite apposito organismo pubblico, accerta ed, in caso positivo, attesta:

a) l'esistenza di un sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 29000 certificato ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e secondo le norme vigenti in materia;

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Art. 9.

(Qualificazione)

1. *Identico.*

2. Con regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione **per chi esegue lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU con riferimento alle tipologie ed all'importo dei lavori, da correlarsi con l'articolazione dei requisiti di cui alla lettera c) del presente comma.** Il sistema di qualificazione si applica ai **soggetti ammessi a partecipare alle gare ai sensi dell'articolo 12 della presente legge.** Il regolamento di cui al presente comma in particolare dispone:

a) le modalità per l'accreditamento, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000, di appositi organismi pubblici o di diritto privato competenti a certificare la qualità aziendale, ai sensi delle norme europee UNI EN 29000;

b) la previsione, articolata nel tempo, negli elementi della gestione azienda-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) l'esistenza di ulteriori requisiti tecnico-organizzativi, economico-finanziari e morali; in particolare la capacità tecnico-organizzativa dovrà essere accertata sulla base dei titoli di studio e della professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa; delle opere e dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni con indicazione degli importi, della tipologia e della buona esecuzione; della disponibilità, a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, delle attrezzature e dei mezzi d'opera; dell'organico medio annuo dettagliato per dirigenti, tecnici, impiegati ed operai integrato dalla certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi due anni; nonché sulla base di ogni altro elemento utile. La capacità economico-finanziaria dovrà essere attestata con i bilanci o con la documentazione contabile relativi agli ultimi tre esercizi, corredati di ogni altro elemento utile.

4. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà disciplinare le mo-

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

le e per importo dei lavori, dell'obbligo per chi esegue lavori pubblici di presentare un certificato di qualità aziendale, rilasciato dagli istituti accreditati ai sensi della lettera a);

c) la definizione e le modalità di accertamento di requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, articolati secondo l'importo e la tipologia dei lavori, le modalità di verifica della sussistenza dei medesimi, da dimostrarsi con i mezzi di prova previsti dalla normativa comunitaria vigente. Il possesso dei requisiti dovrà in ogni caso essere accertato tramite appositi organismi pubblici o di diritto privato, accreditati secondo norme stabilite dal regolamento stesso, sulla base dei titoli di studio e della professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti del soggetto concorrente; delle opere e dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni con l'indicazione degli importi, della tipologia e della buona esecuzione; della disponibilità a titolo di proprietà o di locazione finanziaria delle attrezzature e dei mezzi d'opera; dell'organico medio annuo dettagliato per i dirigenti, tecnici, impiegati ed operai, integrato dalla certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi due anni; dei bilanci o della documentazione contabile relativa agli ultimi tre esercizi;

d) l'istituzione di un apposito organismo pubblico che coordina il sistema di qualificazione, al quale è trasferito il personale dell'Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti, nonché la disciplina delle modalità di esercizio, da parte dell'organismo medesimo, delle competenze dell'Ispettorato non soppresse ai sensi del presente articolo.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il concorrente può essere

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dalità di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici nei seguenti casi:

a) l'impresa sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure;

b) l'impresa non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;

c) l'impresa non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione italiana;

d) i titolari dell'impresa, i legali rappresentanti della società abbiano subito condanna anche non definitiva per un delitto che, per la natura dolosa e per la particolare gravità, faccia venir meno i requisiti di natura morale indispensabili per instaurare rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione od altro contraente, con particolare riguardo alle categorie di delitti che offendono la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, compresa l'ipotesi di cui all'articolo 416-bis del codice penale, la fede pubblica ed il patrimonio;

e) siano in corso procedimenti ovvero sia stato emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

escluso dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici qualora:

a) abbia commesso violazioni debitamente accertate a carattere non meramente formale di cui alle norme concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, di imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;

b) nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il concorrente è escluso dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici qualora:

a) i soggetti dotati di potere di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico abbiano in corso un procedimento ovvero sia stato a loro carico emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni;

b) siano in corso le misure interdittive di cui all'articolo 11;

c) i soggetti di cui alla lettera a) abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione;

d) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure;

e) sia recidivo nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza, ovvero abbia

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

5. Per l'espletamento dei compiti derivanti dall'attuazione del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo, gli organismi pubblici utilizzeranno il personale in servizio presso gli organismi medesimi e gli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo disciplina le modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.

7. A decorrere dal 1° gennaio 1998, i lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'articolo 2.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo e sino al 31 dicembre 1997, l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente nei rispettivi

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

commesso anche un'unica violazione di maggiore gravità. Costituisce violazione di maggiore gravità l'accertata omessa denuncia di lavoratori occupati, il mancato versamento di contributi sociali in misura superiore al 20 per cento dell'importo complessivo dovuto, nonché la mancata corresponsione di un importo superiore al 20 per cento delle tasse o imposte dovute.

Soppresso

Soppresso

5. A decorrere dal 1° gennaio 1996 i lavori pubblici possano essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del comma 2, lettera c), e non esclusi ai sensi dei commi 3 e 4. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è altresì obbligatoria la certificazione di qualità aziendale di cui al comma 2, lettera b).

Soppresso

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Paesi per la partecipazione alle gare per i lavori di cui alla presente legge.

9. A decorrere dal 1° gennaio 1998, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1997, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, come modificate dall'articolo 10 della presente legge, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 10.

Art. 10.

(Iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori)

1. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è aggiunto, in

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

6. A decorrere dal 1° gennaio 1996, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, ad eccezione degli articoli 20, primo comma, numero 2), e 21, primo comma, numero 2), che sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. È altresì abrogato, dal 1° gennaio 1996, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, e successive integrazioni. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

Soppresso

7. Le imprese con nazionalità di altro Paese appartenente alla Comunità europea possono partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU qualora dimostrino, tramite apposita documentazione o certificazione prevista dalle normative vigenti nei rispettivi Paesi, di possedere gli stessi requisiti prescritti dalle norme vigenti per la partecipazione delle imprese italiane alle predette procedure.

Art. 10.

(Norme in materia di partecipazione alle gare)

1. Fermo restando quanto disposto dai commi 3, 4 e 7 dell'articolo 9, fino al 31

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

fine, il seguente periodo: «Il Comitato decide sulle domande di iscrizione o di modifica di iscrizione oltre l'importo di lire 6.000 milioni».

2. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo sostituito dall'articolo 4 della legge 15 novembre 1986, n. 768, è sostituito dal seguente:

«Esso decide sulle domande di iscrizione o di modifica di iscrizione fino all'importo di lire 6.000 milioni».

3. L'articolo 12 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (Domanda di iscrizione). - 1. Per ottenere l'iscrizione o la modifica di iscrizione nell'Albo i richiedenti debbono rivolgere la domanda al Comitato centrale o ai Comitati regionali secondo gli importi di competenza, correndandola dei documenti e dei certificati di cui agli articoli 13, 14 e 15 e consegnandola alla segreteria dei rispettivi Comitati».

4. Il numero 6) del primo comma dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

«6) certificato di iscrizione ad una associazione di categoria».

5. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

«I costruttori possono chiedere la iscrizione per lavori di importo maggiore e di categoria diversa dopo che sia trascorso un anno dalla delibera di prima iscrizione o dall'ultima modificazione».

6. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 15 novembre 1986, n. 768, le parole: «per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «per sei mesi».

7. Con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, rideter-

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

dicembre 1995 la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici è altresì regolata dalle norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come modificato e integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene alla determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale sistema di categorie in opere generali e in opere specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica capacità tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneità tecnica, dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacità finanziaria ed imprenditoriale. Il decreto, per la determinazione dei lavori analoghi, provvederà all'accorpamento delle categorie di lavori di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 25 febbraio 1982, n. 770, e successive modificazioni e integrazioni. Con il medesimo decreto è istituita apposita categoria delle attività di restauro e di manutenzione di dipinti su tela, su

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

mina i requisiti di iscrizione all'Albo medesimo, sulla base dei seguenti criteri:

a) modifica dell'attuale sistema di categorie in categorie di opere generali e di opere specializzate;

b) stretto rapporto tra iscrizione ad una determinata categoria e specifica capacità tecnico-operativa;

c) individuazione della capacità tecnico-operativa sulla base dei seguenti parametri qualitativi:

- 1) idoneità tecnica;
- 2) attrezzatura tecnica;
- 3) manodopera impiegata;
- 4) capacità finanziaria ed imprenditoriale.

8. Entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 7, è effettuata la revisione delle iscrizioni all'Albo nazionale dei costruttori sulla base dei nuovi criteri e dei nuovi requisiti.

9. Fino al 31 dicembre 1997 possono essere iscritti all'Albo nazionale dei costruttori a norma della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, le imprese, ivi comprese le ditte individuali, le società commerciali, le cooperative e loro consorzi, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili di cui all'articolo 11 della presente legge.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

tavola, su muro, di superfici lapidee decorate e apparati decorativi, di materiali archeologici e di scavo, di materiali cartacei e di altri manufatti di interesse storico e artistico sottoposti a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

4. La verifica della dichiarazione presentata dai concorrenti ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, attestante il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità tecnico-organizzativa e economico-finanziaria previsti dal bando è effettuata per lavori di qualsiasi importo dall'amministrazione, anche a campione, fermo restando l'obbligo della verifica di tutti i requisiti richiesti dal bando nei confronti dell'aggiudicatario.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione di albi speciali o di fiducia.

Art. 11.

(Misure interdittive)

1. La sentenza di condanna di primo grado per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico, ed in particolare per quelli previsti dagli articoli 314, primo comma, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, 326, terzo comma, prima parte, e 416-bis del codice penale, pronunciata a carico di soggetti dotati di poteri di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico di un'impresa, determina per l'impresa stessa il divieto di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

partecipare a procedure di affidamento di lavori pubblici per i periodi rispettivamente indicati ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, a decorrere dalla data della sentenza.

2. Il divieto di cui al comma 1 resta in vigore per due mesi se i soggetti ivi indicati si siano trovati in una delle condizioni di cui al medesimo comma 1 per un periodo di qualsiasi durata nei sei mesi antecedenti la data del rinvio a giudizio e non vi si trovino a tale data.

3. Il divieto di cui al comma 1 resta in vigore per quattro mesi se i soggetti ivi indicati si trovino in una delle condizioni di cui al medesimo comma 1 anche dopo la data del rinvio a giudizio e non oltre la data della sentenza di condanna di primo grado.

4. Il periodo di vigenza dei divieti di cui ai commi 2 e 3 è prolungato rispettivamente di ulteriori due o quattro mesi, a decorrere dalla data in cui la sentenza di condanna diventa definitiva.

5. Il divieto di cui al comma 1 resta in vigore fino alla sentenza definitiva di assoluzione o sino al verificarsi di una causa di estinzione del reato e comunque non oltre 18 mesi dalla data della sentenza di condanna di primo grado, se i soggetti ivi indicati si siano trovati nelle condizioni di cui al medesimo comma 1 alla data della predetta sentenza e non vi si trovino al termine dei 18 mesi. Se le condizioni di cui al comma 1 permangono anche trascorsi i 18 mesi dalla data della sentenza di condanna di primo grado, il divieto è ulteriormente prolungato, qualora non intervengano la sentenza definitiva di assoluzione o una causa di estinzione del reato, fino al venir meno delle predette condizioni.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in caso di condanna pronunciata con la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero con la sentenza

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

prevista dall'articolo 442 dello stesso codice.

Art. 12.

(Soggetti ammessi alle gare)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici i seguenti soggetti:

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 della presente legge. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento devono essere riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate; sono riferiti alla totalità delle imprese consorziate i requisiti in termini di occupazione e di attrezzature;

c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 13 della presente legge;

d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 14;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 11.

(ConSORZI stabili di imprese)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei lavori pubblici disciplinati dalla presente legge i consorzi stabili di imprese costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, nonché i consorzi stabili tra cooperative e i consorzi stabili tra imprese artigiane.

2. Si intendono per consorzi stabili di imprese i raggruppamenti formati da non meno di tre imprese, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei lavori pubblici disciplinati dalla presente legge i consorzi fra cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base di requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione agli appalti, che devono comunque essere riferiti ai consorzi stessi e non alle singole imprese associate. Sono riferiti alla totalità delle imprese associate i requisiti in termini di occupazione e di attrezzature.

3. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, detta le norme per l'iscrizione

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 14 della presente legge.

Art. 13.

(ConSORZI stabili)

Soppresso

1. Si intendono per consorzi stabili quelli formati da non meno di tre consorziati, in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 9 e 10, che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1995 dei

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

fino al 31 dicembre 1997 dei consorzi stabili **di imprese** all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento alle imprese consorziate, fatta salva la responsabilità solidale delle stesse nei confronti della stazione appaltante; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione alle imprese consorziate dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purchè ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.

4. Il regolamento di cui all'articolo 9, comma 2, detta le norme per l'applicazione, **a decorrere dal 1° gennaio 1998**, del sistema di qualificazione di cui al medesimo articolo 9 ai consorzi stabili **di imprese e alle singole imprese** partecipanti ai consorzi medesimi la cui capacità finanziaria è comunque valutata anche in relazione all'ammontare del fondo consortile.

5. Ai consorzi stabili **di imprese** si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonchè l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 della presente legge.

6. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e delle imprese in esso consorziate. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietato alle imprese appartenenti ai consorzi stabili **di cui al presente articolo** costituire tra loro consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell'articolo 12, nonchè più di un consorzio stabile.

7. **Tutti gli atti relativi ai consorzi e alle società consortili di cui al comma 1, previsti all'articolo 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,**

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento **ai consorziati**, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti **del soggetto appaltante o concedente**; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione **ai consorziati** dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purchè ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.

3. Il regolamento di cui all'articolo 9, comma 2, detta le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo articolo 9 ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi, la cui capacità finanziaria è comunque valutata anche in relazione all'ammontare del fondo consortile.

4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonchè l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 35 della presente legge.

5. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile **e dei consorziati**. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietato **ai singoli partecipanti** ai consorzi stabili costituire tra loro o con terzi consorzi e associazioni temporanee ai sensi **dell'articolo 12, comma 1, lettere b), d) ed e)**, nonchè più di un consorzio stabile.

Soppresso

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.

8. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.

9. I benefici di cui ai commi 7 e 8 si applicano fino al 31 dicembre 1997.

Art. 12.

(*Riunione di imprese*)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei lavori pubblici disciplinati dalla presente legge le imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché i consorzi di cooperative di produzione e lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e dal regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e successive modificazioni, i consorzi di imprese di cui all'articolo 2602 del codice civile costituiti anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del medesimo codice e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. La partecipazione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo è ammessa a condizione che l'impresa mandataria o capogruppo,

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Soppresso

Soppresso

Art. 14.

(*Riunione di concorrenti*)

Soppresso

1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), è ammessa a

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nonchè le altre imprese partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'articolo 9, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 9, comma 2, per ciascuna di esse in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.

3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui all'articolo 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dalla capogruppo per la categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

4. È fatto divieto alle imprese di partecipare alla gara in più di un raggruppamento ovvero di partecipare alla gara anche in forma di **impresa** individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento.

5. Sono vietati l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitanti o successivi all'aggiudicazione della gara.

6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonchè l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

condizione che il **mandatario** o il **capogruppo**, nonchè **gli altri** partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'articolo 9, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 9, comma 2, per **ciascuno** di esse in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.

2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del **mandatario** o del **capo gruppo**.

3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui agli articoli 9 e 10, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti **dal mandatario** o capogruppo **per i lavori della** categoria prevalente e **per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun** mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il **concorrente singolo**.

4. È fatto divieto ai **concorrenti** di partecipare alla gara in più di un'**associazione temporanea** o **consorzio** di cui al **comma 1** ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in **associazione** o **consorzio**.

5. Sono vietati le **associazioni temporanee** e i **consorzi** di cui al **comma 1** concomitanti o successivi all'aggiudicazione della gara.

6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonchè l'esclusione dei **concorrenti riuniti** in **associazione** o **consorzio** di cui al

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dalle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.

7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, riunioni verticali di imprese, disciplinate dal regolamento **di cui all'articolo 3, comma 2**, che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma.

Art. 13.

(Programmazione dei lavori pubblici)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, approvano, anche nell'ambito di documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente, il programma dei lavori da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi stanziati o stanziabili. Il programma triennale prevede l'elenco dei lavori per settore; le priorità di intervento; il piano finanziario complessivo e per settore; i tempi di attuazione degli interventi. Nel

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

comma 1 concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.

7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, **associazioni temporanee di tipo verticale**, disciplinate dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma.

8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.

Art. 15.

(Programmazione dei lavori pubblici)

1. **Le amministrazioni aggiudicatrici** approvano, anche nell'ambito di documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente, il programma dei lavori **pubblici** da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi stanziati **sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, nonchè disponibili utilizzando, in base alla normativa vigente, contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici già stanziati-**

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

programma sono inclusi, secondo un ordine di priorità, per tipologia di opere, solo i lavori di cui sia stato redatto almeno il progetto preliminare, **per i quali siano stanziati o stanziabili le necessarie risorse finanziarie** e la cui utilità sia accertata sulla base di una verifica delle esigenze cui i lavori devono corrispondere, delle caratteristiche generali degli stessi, della stima sommaria dei relativi costi, nonché dei benefici economici e sociali conseguibili. Nel programma è data priorità alla manutenzione e al recupero del patrimonio pubblico, nonché al completamento di lavori già iniziati.

2. Il programma di cui al comma 1 predisposto dagli enti locali è redatto in conformità agli strumenti urbanistici previsti dalla legislazione vigente che, qualora gli enti locali ne siano sprovvisti, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, gli enti locali sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici **fino all'adozione dei suddetti strumenti urbanistici**.

3. Prima dell'adozione il progetto di programma di cui al comma 1 è reso pubblico mediante affissione nella sede degli enti di cui al medesimo comma 1 per almeno sessanta giorni consecutivi. Chiunque, durante tale periodo, può formulare sul programma osservazioni e proposte, sulle quali l'organo competente si pronuncia.

4. **Le amministrazioni centrali e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, aventi rilevanza nazionale trasmettono al**

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

ti nei rispettivi stati di previsione o bilanci, ovvero acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Il programma triennale prevede l'elenco dei lavori per settore; le priorità di intervento; il piano finanziario complessivo e per settore; i tempi di attuazione degli interventi. Nel programma sono inclusi, secondo un ordine di priorità, per tipologia di opere, solo i lavori di cui sia stato redatto almeno il progetto preliminare e la cui utilità sia accertata sulla base di una verifica delle esigenze cui i lavori devono corrispondere, delle caratteristiche generali degli stessi, della stima sommaria dei relativi costi, nonché dei benefici economici e sociali conseguibili. Nel programma è data priorità alla manutenzione e al recupero del patrimonio pubblico, nonché al completamento di lavori già iniziati.

2. Il programma di cui al comma 1 predisposto dagli enti locali è redatto in conformità agli strumenti urbanistici previsti dalla legislazione vigente; **ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici**, essi sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine **e fino all'adozione dei suddetti strumenti urbanistici**, gli enti locali sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici.

3. Prima dell'adozione **lo schema** di programma di cui al comma 1 è reso pubblico mediante affissione nella sede degli enti di cui al medesimo comma 1 per almeno sessanta giorni consecutivi. Chiunque, durante tale periodo, può formulare sul programma osservazioni e proposte, sulle quali l'organo competente si pronuncia.

Soppresso (Collocato, in diversa formulazione, quale secondo periodo del comma 8 del presente articolo)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Ministero del bilancio e della programmazione economica i programmi entro il 30 aprile di ciascun anno.

5. Qualora l'esecuzione di un lavoro sia divisa in lotti, deve essere attestata dal responsabile del procedimento l'esistenza di un progetto definitivo dell'intera opera, che deve essere fruibile da parte del committente e comprendere l'articolazione temporale dei lotti e i finanziamenti necessari per pervenire al completamento dell'opera nell'arco di un triennio. I lotti devono costituire una parte funzionale dell'opera, come da dichiarazione del responsabile del procedimento.

6. Il Ministro dei lavori pubblici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto lo schema tipo di programma triennale di cui al comma 1.

7. Fatti salvi i casi di eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, le pubbliche amministrazioni erogatrici di finanziamenti non possono concedere finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche non ricomprese nei programmi di cui al presente articolo, o quando la richiesta non ne rispetti le priorità.

8. I soggetti di cui al comma 1 devono attenersi alle priorità indicate nel programma, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da nuove disposizioni legislative.

9. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, unitamente al programma, trasmettono all'Autorità e all'Osservatorio dei lavori pubblici una relazione sull'efficienza, sull'efficacia, sull'economicità e sulla convenienza delle opere realizzate per le quali sia già stato effettuato il collaudo finale, anche sulla base della verifica dei benefici

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

4. Qualora un lavoro compreso nel programma possa eseguirsi per lotti, deve essere attestata dal responsabile del procedimento la disponibilità per l'intero triennio dei necessari mezzi finanziari, della relativa progettazione definitiva, nonché essere indicata l'articolazione temporale dei lotti medesimi. I lotti devono costituire una parte funzionale dell'opera, come da dichiarazione del responsabile del procedimento.

5. *Identico.*

6. Fatti salvi i casi di cui al comma 7, le pubbliche amministrazioni non possono concedere finanziamenti per la realizzazione di lavori e opere pubbliche non ricompresi nei programmi di cui al presente articolo, o quando la richiesta non ne rispetti le priorità.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici devono attenersi alle priorità indicate nel programma, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da nuove disposizioni di legge o di regolamento ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici, unitamente al programma, trasmettono all'Autorità e all'Osservatorio dei lavori pubblici una relazione sulla funzionalità delle opere realizzate per le quali sia già stato effettuato il collaudo finale. Le amministrazioni aggiudicatrici aventi rilevanza nazionale trasmettono al Ministero del

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

economici e sociali effettivamente conseguiti.

(Cfr., in diversa formulazione, il comma 4 del presente articolo)

10. Ai programmi di cui al comma 1 e alle relazioni di cui al comma 9 è data pubblicità dall'Osservatorio dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4, comma 17, lettera c).

Art. 14.

(Competenze dei consigli)

1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «i piani finanziari ed i programmi» sono sostituite dalle seguenti: «i piani finanziari, i programmi ed i progetti» e dopo le parole: «i piani territoriali ed urbanistici, » sono inserite le seguenti: «i piani particolareggiati ed i piani di recupero, ».

Art. 15.

(Attività di progettazione)

1. La progettazione si articola, secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in preliminare, definitiva ed esecutiva.

2. Il progetto preliminare definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni e consiste in una relazione illustrativa dei lavori da realizzare comprendente la valutazione delle eventuali diverse soluzioni possibili e l'esame dei profili di impatto ambientale, la conformità agli strumenti urbanistici, l'indicazione della localizzazione mediante cartografia in scala 1:10.000; in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; nella valutazione indicativa della spesa da determinare sulla base dei costi unitari medi per analoghe categorie di lavori.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

bilancio e della programmazione economica i programmi entro il 30 aprile di ciascun anno.

9. Ai programmi e alle relazioni di cui al comma 8 è data pubblicità dall'Osservatorio dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4, comma 16, lettera c).

Soppresso

Art. 16.

(Attività di progettazione)

1. *Identico.*

2. Il progetto preliminare definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni e consiste in una relazione illustrativa dei lavori da realizzare comprendente **le ragioni della scelta della soluzione prospettata, le verifiche della fattibilità** e l'esame dei profili di impatto ambientale, la conformità agli strumenti urbanistici, l'indicazione della localizzazione mediante cartografia in scala 1:10.000; in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; nella valutazione indicativa della spesa da determinare sulla base dei costi unitari medi per analoghe categorie **di opere.**

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. Il progetto definitivo consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento dei lavori sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; in una relazione geologica e geotecnica, idrologica e sismica, desunta da apposita campagna di sondaggi sull'area interessata; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto, comprendente anche l'elenco dei prezzi unitari delle varie categorie di lavori, nonché l'indicazione dei tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo dei lavori; in un computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari assunti.

4. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, consiste in una descrizione completa delle caratteristiche del territorio e dei lavori, in modo tale che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale e comunque tutti i lavori da effettuare, con la definizione di un capitolato speciale di appalto prestazionale e descrittivo. Il progetto esecutivo è redatto sulla base di complete indagini geologiche e geotecniche, idrologiche e sismiche, di rilievi altimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo e comprende i disegni generali e di dettaglio, compresi i particolari costruttivi, redatti nelle più opportune scale, nonché i calcoli e gli elaborati grafici esecutivi generali e di dettaglio delle strutture e degli impianti, i computi metrici dettagliati, le analisi,

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

l'elenco dei prezzi unitari e quant'altro necessario per l'immediata costruzione dell'opera e l'esatta determinazione dei tempi e dei costi relativi. Il progetto esecutivo deve altresì essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

5. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

6. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dei titolari dei lavori, nei limiti di una percentuale fissata anno per anno tenuto conto dei programmi in corso. Tale percentuale non deve comunque superare il 10 per cento dell'importo del lavoro. In sede di prima applicazione del presente articolo una somma non superiore al 10 per cento degli stanziamenti di bilancio previsti per investimenti relativi ad infrastrutture è destinata alla copertura degli oneri inerenti alla progettazione o all'integrazione della progettazione esistente, per adeguarla a quanto stabilito dal presente articolo.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

5. *Identico.*

6. Il regolamento determina elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori e di opere.

7. *Identico.*

8. Gli oneri inerenti alla progettazione, al responsabile del procedimento se esterno all'amministrazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nei limiti di una percentuale fissata anno per anno tenuto conto dei programmi in corso. Tale percentuale non deve comunque superare il 10 per cento dell'importo del lavoro, con eventuali deroghe previste dal regolamento per particolari categorie di lavori. In sede di prima applicazione del presente articolo una somma non superiore al 10 per cento degli stanziamenti di bilancio previsti per investimenti relativi a lavori pubblici è destinata alla copertura degli oneri inerenti alla progettazione o all'integrazione della progettazione esistente.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

8. Le regioni possono istituire, a carico del proprio bilancio di previsione, un fondo di rotazione per la progettazione di opere pubbliche cui possono accedere gli enti locali territoriali della regione medesima. Gli enti locali territoriali possono accedere a tale fondo qualora le opere da progettare siano previste da strumenti di pianificazione generali vigenti al momento della richiesta. Gli importi corrisposti dal fondo, sulla base di criteri determinati dalle regioni, riafluiscono al fondo stesso mediante versamento in entrata delle somme per la progettazione di cui al comma 7 relative alla singola opera finanziata.

9. Qualora nel contratto o nella concessione siano comprese fasi di progettazione, il titolare dei lavori, nel determinare il prezzo a base d'asta, specifica separatamente l'importo relativo alla progettazione.

Art. 16.

(Redazione dei progetti)

1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti dagli uffici tecnici dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ovvero anche dagli organismi tecnici della pubblica amministrazione di cui essi per legge possono avvalersi.

2. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, possono costituire uffici consortili di progettazione e direzione dei lavori con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Per la redazione dei progetti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono avvalersi, per le parti di rispettiva competenza, dei servizi tecnici nazionali di cui

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

te, per adeguarla a quanto stabilito dal presente articolo.

9. Le regioni possono istituire, a carico del proprio bilancio di previsione, un fondo di rotazione per la progettazione di opere pubbliche cui possono accedere gli enti locali territoriali della regione medesima. Gli enti locali territoriali possono accedere a tale fondo qualora le opere da progettare siano previste da strumenti di pianificazione generali vigenti al momento della richiesta. Gli importi corrisposti dal fondo, sulla base di criteri determinati dalle regioni, riafluiscono al fondo stesso mediante versamento in entrata delle somme per la progettazione di cui al comma 8 relative alla singola opera finanziata.

10. *Identico.*

Art. 17.

(Redazione dei progetti)

1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti dagli uffici tecnici **delle amministrazioni aggiudicatrici**, ovvero anche dagli organismi tecnici della pubblica amministrazione di cui essi per legge possono avvalersi.

2. *Identico.*

3. Per la redazione dei progetti **le amministrazioni aggiudicatrici** possono avvalersi, per le parti di rispettiva competenza, **della consulenza** dei servizi tecnici nazio-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

4. Qualora i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, non possano espletare, ai sensi dei commi 1 e 3, per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, le attività di cui al comma 1 in tempi compatibili con quanto previsto dalla programmazione dei lavori di cui all'articolo 13, ovvero in presenza di lavori di particolare complessità o in caso di necessità di definire progetti integrati che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, **i medesimi soggetti** possono affidare a liberi professionisti, singoli o associati, ovvero a società di ingegneria di cui al comma 8 del presente articolo, la redazione del progetto preliminare, nonché del progetto definitivo ed esecutivo o di parti di essi nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione **o di supporto ai compiti dei predetti soggetti**.

5. I corrispettivi relativi alle attività di cui al comma 4 sono calcolati e liquidati applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore e aggiornando le tabelle relative alle diverse categorie dei lavori anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi.

6. Ai corrispettivi relativi alle attività di cui al comma 5 non si applica la disposizione di cui all'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340.

7. Ad università, loro strutture ed enti pubblici di ricerca può essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, la realizzazione di studi, ricerche e consulenze per la predisposizione del progetto preliminare.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

nali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

4. Qualora **le amministrazioni aggiudicatrici** non possano espletare, ai sensi dei commi 1 e 3, per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, le attività di cui al comma 1 in tempi compatibili con quanto previsto dalla programmazione dei lavori di cui all'articolo **15**, ovvero in presenza di lavori di particolare complessità o in caso di necessità di definire progetti integrati che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, possono affidare a liberi professionisti, singoli o associati, ovvero a società di ingegneria di cui al comma 8 del presente articolo, la redazione del progetto preliminare, nonché del progetto definitivo ed esecutivo o di parti di essi nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Ad università, loro strutture ed enti pubblici di ricerca può essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, la realizzazione di studi, ricerche e consulenze per la predisposizione **dei progetti preliminari e definitivi**.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

8. Ai fini della presente legge sono società di ingegneria le società **costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile** che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale **e che non esercitano le attività di produzione di beni**. A tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

9. I requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle società di ingegneria sono individuati nel regolamento **di cui all'articolo 3, comma 2**, fermo il principio che l'attività di progettazione deve far capo ad uno o più professionisti iscritti negli appositi albi, nominativamente indicati e personalmente responsabili.

10. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici relativi ai lavori progettati, nonché agli eventuali subappalti o cottimi; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

11. Ai fini di cui al comma 10, costituisce controllo e collegamento la sussistenza di rapporti configurati come tali dall'articolo 2359 del codice civile, ancorchè tali rapporti intercorrano congiuntamente con altri soggetti tramite società direttamente o indirettamente controllate o tramite intermediazione fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza notevole di cui all'ultimo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario e organizzativo che determinino anche una sola delle seguenti attività:

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

8. Ai fini della presente legge sono società di ingegneria le società che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale. A tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

9. I requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle società di ingegneria sono individuati nel regolamento, fermo il principio che l'attività di progettazione deve far capo ad uno o più professionisti iscritti negli appositi albi, nominativamente indicati e personalmente responsabili.

10. *Identico.*

11. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

a) la comunicazione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese al fine di acquisire appalti di opere o di servizi o al fine di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;

c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;

d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;

e) l'attribuzione di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario.

12. Gli incarichi di progettazione sono affidati secondo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, nonché dalla relativa normativa nazionale di recepimento.

13. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono affidare a terzi gli incarichi ricevuti, salvo quelli relativi alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, nonché a misurazioni e picchettazioni.

14. Nei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi deve essere indicato il nome del progettista inteso come persona fisica; se i progettisti sono più di uno, essi devono essere nominativamente indicati e sono responsabili in solido, per le attività professionali globali o specialistiche per cui sono incaricati.

Art. 17.

(Incentivi per la progettazione)

1. Sui progetti esecutivi dei lavori, o su parti di essi, redatti direttamente dagli uffici tecnici dei soggetti di cui all'articolo 2,

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

12. Gli incarichi di cui al comma 4, di importo superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, sono affidati con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in tema di appalti pubblici di servizi.

13. *Identico.*

14. *Identico.*

Art. 18.

(Incentivi per la progettazione)

1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in un quadro

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

comma 2, è computata, al momento dell'approvazione, una quota non superiore all'uno per cento del costo preventivato dell'opera, da destinare alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico del soggetto appaltante.

2. Le modalità di ripartizione del fondo sono definite, sulla base dei criteri generali individuati nel regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, in sede di contrattazione collettiva decentrata ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo 15, comma 7, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 18.

(Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici)

1. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge hanno per oggetto l'esecuzione di lavori da parte dell'impresa contraente sulla base di un progetto esecutivo, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici.

2. L'affidamento in concessione dei lavori di cui alla presente legge è consentito solo

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

di trattamento complessivamente omogeneo delle diverse categorie interessate, può essere individuata una quota non superiore all'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il responsabile del procedimento e il personale dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto esecutivo della medesima opera o lavoro.

Soppresso

2. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo 16, comma 8, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio **delle amministrazioni aggiudicatrici.**

Art. 19.

(Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici)

1. I lavori pubblici sono realizzati esclusivamente mediante concessione ai sensi del comma 2 ovvero mediante appalti di sola esecuzione, aggiudicati sulla base di un progetto esecutivo redatto ai sensi dell'articolo 17, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 20, comma 3, nonché dei lavori riguardanti la manutenzione periodica, gli scavi archeologici, i restauri dei beni vincolati a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, per i quali è posto a base d'asta il progetto definitivo.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici affidano in concessione i lavori pubblici

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nel caso in cui la concessione abbia ad oggetto, oltre alla esecuzione, anche la gestione delle opere. In tale caso la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere. Qualora nella gestione dell'opera siano previsti prezzi o tariffe amministrati o controllati, il soggetto concedente assicura al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. L'affidamento in concessione può essere effettuato **anche** sulla base del progetto definitivo. I lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del concedente.

3. È consentito, sulla base di autorizzazione concessa con legge, l'affidamento congiunto dell'incarico di progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori nei soli casi in cui i lavori previsti siano di importo superiore a 10 milioni di ECU e la complessità tecnica dell'opera da realizzare renda necessario l'affidamento unitario dei due incarichi. L'affidamento avviene mediante una gara d'appalto per la quale sia posto a base di gara un capitolato prestazionale ed esigenziale e che comporti la presentazione di un'offerta, costituita dal progetto almeno definitivo dei lavori, nonché dalle condizioni economiche e tecniche alle quali l'offerente è disposto ad eseguire i lavori stessi. L'esecuzione dei lavori potrà avere inizio soltanto dopo la redazione del progetto esecutivo da parte dell'affidatario e la relativa approvazione da parte del soggetto titolare dei lavori. Nei casi di cui al presente comma è previsto il pagamento a corpo della controprestazione.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

esclusivamente nel caso in cui la concessione abbia ad oggetto, oltre alla esecuzione, anche la gestione delle opere. In tale caso la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere, **accompagnato o meno da un prezzo**. Qualora nella gestione dell'opera siano previsti prezzi o tariffe amministrati o controllati, il soggetto concedente assicura al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. L'affidamento in concessione può essere effettuato sulla base del progetto definitivo. I lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo, **redatto dal concessionario**.

Soppresso

3. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4. I contratti di appalto di cui alla presente legge, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici, sono stipulati a corpo ai sensi delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

Art. 19.

(Procedure di scelta del contraente)

1. L'affidamento dell'esecuzione dei lavori oggetto della presente legge avviene mediante pubblico incanto o licitazione privata.

2. Possono essere affidati lavori anche attraverso appalto-concorso, **concessione** e trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla presente legge.

3. L'affidamento dell'esecuzione di lavori oggetto della presente legge mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in seguito a motivata decisione, previo parere vincolante del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare e di un capitolato **prestazionale** corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.

4. L'affidamento in concessione avviene mediante le procedure di cui al comma 1.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

o di diritto privato concessioni per l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici.

4. *Identico.*

Art. 20.

(Procedure di scelta del contraente)

1. **Gli appalti e le concessioni di cui all'articolo 19 sono affidati** mediante pubblico incanto o licitazione privata.

2. **Gli appalti possono essere affidati** anche attraverso appalto-concorso o trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla presente legge.

3. L'affidamento **di appalti** mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti **appaltanti**, in seguito a motivata decisione, previo parere vincolante del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, **redatto ai sensi dell'articolo 17, nonchè** di un capitolato corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.

Soppresso

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 20.

(Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici)

1. L'aggiudicazione dei lavori di cui all'articolo 19, comma 1, è effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerte a prezzi unitari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni, e con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara nel caso di lavori di manutenzione periodica e di scavi archeologici.

2. L'aggiudicazione dei lavori tramite appalto-concorso o concessione avviene sulla base di una valutazione tecnico-economica dei seguenti elementi, variabili in relazione all'opera da realizzare:

a) per l'appalto-concorso:

- 1) il prezzo;
- 2) il valore tecnico ed estetico dell'opera;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

b) per la concessione:

- 1) il valore economico e finanziario della controprestazione;
- 2) il valore tecnico ed estetico dell'opera;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) il rendimento;
- 5) la durata della concessione;
- 6) le modalità di gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Art. 21.

(Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici)

1. L'aggiudicazione **degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata** è effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerte a prezzi unitari, **anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici**, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni, e con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara nel caso di lavori di manutenzione periodica e di scavi archeologici.

2. L'aggiudicazione **degli appalti mediante appalto-concorso, nonchè l'affidamento di concessioni mediante pubblico incanto o licitazione privata**, avviene con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i** seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

a) **nei casi di appalto-concorso:**

- 1) *identico*;
- 2) il valore tecnico ed estetico del **progetto**;
- 3) *identico*;
- 4) *identico*;

b) **in caso di pubblico incanto e di licitazione privata relativamente alle concessioni:**

- 1) il valore economico e finanziario della controprestazione, **compreso eventualmente anche il prezzo**;
- 2) il valore tecnico ed estetico del **progetto**;
- 3) *identico*;
- 4) *identico*;
- 5) *identico*;
- 6) *identico*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. Il capitolato speciale d'appalto o, **in mancanza**, il bando di gara, devono indicare tutti gli elementi prescelti, nell'ordine di importanza loro attribuita da specificare mediante incidenza ponderata espressa tramite punteggi che devono essere calcolati, in sede progettuale, attraverso l'utilizzazione di metodi tecnico-scientifici. All'elemento attinente al prezzo va attribuita, comunque, una incidenza non inferiore al 60 per cento.

4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2 **del presente articolo**, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento **di cui all'articolo 3, comma 2.**

5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione appaltante. I commissari non debbono aver svolto nè possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. **Non possono essere nominati commissari** coloro che nel quinquennio precedente abbiano rivestito cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I commissari nominati ai sensi del presente articolo non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi tre anni dalla

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

3. **Nei casi di cui al comma 2** il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara devono indicare **l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.** Nel caso di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU il capitolato speciale e il bando di gara possono indicare criteri generali di esclusione di offerte basse in modo anomalo. Nel caso di lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, prevedendo l'invio all'Autorità delle comunicazioni relative al rigetto delle offerte basse in modo anomalo.

4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento.

5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti **non superiore a cinque**, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione **aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o realizzatore.** I commissari non debbono aver svolto nè possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. **Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso**

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

conclusione dei lavori della commissione di cui hanno fatto parte. Coloro che abbiano fatto parte di una commissione di aggiudicazione le conclusioni della quale siano state dichiarate illegittime in sede giurisdizionale sono esclusi da successivi incarichi.

6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;

c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.

7. La commissione deve essere costituita dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

Art. 21.

(Accesso alle informazioni)

1. Qualunque sia il procedimento adottato per l'affidamento o l'aggiudicazione dei lavori, anche in deroga alla normativa

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.

6. *Identico.*

7. **La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire** dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

8. **Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.**

Art. 22.

(Accesso alle informazioni)

1. **Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di cui alla presente legge è fatto tassativo**

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

vigente in materia di procedimento amministrativo, è fatto tassativo divieto all'ente appaltante ed a qualsiasi altro organismo di comunicare a terzi o rendere in qualsiasi altro modo noto, prima dell'apertura delle operazioni di gara, quali siano le imprese che vi partecipano, o che hanno fatto richiesta di invito o di informazioni sui dati relativi alla gara medesima, o che in altro modo hanno segnalato il proprio interesse a prendere parte alla gara. L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo, restando impregiudicate le eventuali sanzioni penali, comporta l'annullamento della gara d'appalto.

Art. 22.

(Selezione delle imprese da invitare alle gare)

1. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di gara può fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero delle imprese che si intendono invitare. In tal caso il numero minimo non può essere inferiore a cinque e quello massimo è pari a cinquanta. Qualora il numero delle imprese candidate sia superiore a cinquanta, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico, dandone adeguato preavviso alle imprese interessate, o con criteri che saranno determinati dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2. In ogni caso, il numero delle imprese

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

divieto all'amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:

a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata.

2. L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 23.

(Selezione dei concorrenti da invitare alle gare)

1. Per l'affidamento a licitazione privata di lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di gara può fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero dei concorrenti che si intendono invitare. In tal caso il numero minimo non può essere inferiore a cinque e quello massimo è pari a cinquanta. Qualora il numero dei candidati sia superiore a cinquanta, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico, dandone adeguato preavviso agli interessati, o con criteri che saranno determinati dal regolamento. In ogni caso, il numero dei concorrenti ammessi a presentare offerte

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ammesse a presentare offerte deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza effettiva.

2. Per l'affidamento di lavori **pubblici** di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di gara può fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero delle imprese che si intendono invitare. In tal caso il numero minimo non può essere inferiore a dieci e quello massimo è pari a ottanta. Qualora il numero delle imprese candidate sia superiore a ottanta, si procede alla scelta sulla base di criteri stabiliti dal regolamento **di cui all'articolo 3, comma 2**, tenendo conto della migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti rispetto ai lavori da realizzare.

Art. 23.

(Trattativa privata)

1. Possono essere affidati a trattativa privata soltanto i lavori oggetto della presente legge di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa.

2. Il ricorso alla trattativa privata, per i lavori di cui al comma 1, è ammesso soltanto per la esecuzione di lavori di ripristino di opere già esistenti e funzionanti danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza effettiva.

2. Per l'affidamento a **licitazione privata** di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di gara può fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero **dei soggetti** che si **intende** invitare. In tal caso il numero minimo non può essere inferiore a dieci e quello massimo è pari a ottanta. Qualora il numero **dei candidati** sia superiore a ottanta, si procede alla scelta sulla base di criteri stabiliti dal regolamento, tenendo conto della migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti rispetto ai lavori da realizzare, **onde favorire la partecipazione di concorrenti locali, medi e piccoli.**

Art. 24.

(Trattativa privata)

1. Possono essere affidati a trattativa privata:

a) gli appalti di importo complessivo non superiore a lire 300 milioni, IVA esclusa;

b) gli appalti di importo superiore a lire 300 milioni, IVA esclusa, esclusivamente nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti.

Soppresso

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dalle altre procedure di affidamento dei lavori.

3. Gli affidamenti di lavori mediante trattativa privata devono essere **adeguatamente** motivati e comunicati all'Autorità dal responsabile del procedimento **con l'invio dei relativi atti che, tramite l'Osservatorio dei lavori pubblici**, sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.

4. I soggetti ai quali sono affidati lavori a trattativa privata devono avere **gli stessi** requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, per l'aggiudicazione, mediante pubblico incanto o licitazione privata, di lavori di uguale importo.

5. **In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, i lavori pubblici il cui importo complessivo non sia superiore a lire 300 milioni, IVA esclusa, possono essere affidati mediante trattativa privata.**

6. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.

7. L'affidamento dei lavori ai sensi del presente articolo avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitate almeno quindici imprese, se esistenti sul mercato. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di lire 50 milioni, IVA esclusa.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ad un lotto di lavori qualora il precedente sia stato aggiudicato con la procedura di cui al comma 7.

9. **L'interferenza tecnica, o di altro tipo, di lavori da affidare con lavori in corso di esecuzione non è compresa fra i motivi tecnici di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406. In tali casi il contratto in esecuzione è**

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

2. Gli affidamenti di **appalti** mediante trattativa privata **sono** motivati e comunicati all'Autorità dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.

3. I soggetti ai quali sono affidati **gli appalti** a trattativa privata devono **possedere** i requisiti **di cui alla presente legge** per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.

Soppresso

4. *Identico.*

5. L'affidamento **di appalti a trattativa privata**, ai sensi del comma 1, avviene mediante gara informale alla quale debbono essere **invitati** almeno quindici **concorrenti**, se **sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto.**

6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di lire 50 milioni, IVA esclusa.

7. **Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.**

Soppresso

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

risolto e si procede ad affidare i nuovi lavori congiuntamente a quelli oggetto del contratto risolto non ancora eseguiti.

Art. 24.

(Varianti in corso d'opera)

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari;
b) per cause di forza maggiore accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2;

c) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo. In tale caso il direttore dei lavori è tenuto a dare, senza ritardo, comunicazione al responsabile del procedimento che ne dà immediatamente notizia all'Autorità.

2. I progettisti **esterni** sono responsabili per i danni subiti dai soggetti di cui all'articolo 2 in conseguenza di errori od omissioni della progettazione. La responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che i predetti soggetti devono sopportare in relazione all'esecuzione delle varianti, ferma restando in ogni caso l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie.

3. Qualora il costo delle varianti sia superiore al 30 per cento dell'importo originario del contratto per i motivi di cui al comma 1, lettera a), al 20 per cento

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Art. 25.

(Varianti in corso d'opera)

1. Le varianti in corso d'opera **comportanti modifiche in aumento dell'importo contrattuale** possono essere ammesse, sentito il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) *identica;*

b) per cause di forza maggiore accertate nei modi stabiliti dal regolamento;

c) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo. In tale caso il direttore dei lavori è tenuto a dare, senza ritardo, comunicazione al responsabile del procedimento che ne dà immediatamente notizia all'Autorità e al progettista.

2. Sono ammesse varianti in corso d'opera per esigenze di miglioramento dell'opera, purchè non comportino aumento della spesa, interruzione dei lavori o prolungamento dei tempi di esecuzione e siano riconosciute utili dal progettista e dal responsabile del procedimento.

3. I progettisti sono responsabili per i danni subiti **dalle amministrazioni aggiudicatrici** in conseguenza di errori od omissioni della progettazione. La responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che **le predette amministrazioni** devono sopportare in relazione all'esecuzione delle varianti, ferma restando in ogni caso l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie.

4. **Ove le varianti nel loro complesso eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto appaltante o concedente** procede alla risoluzione del

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dell'importo originario del contratto per i motivi di cui al comma 1, lettera *b*), o al 10 per cento dell'importo originario del contratto per i motivi di cui al comma 1, lettera *c*), il titolare dei lavori procede alla risoluzione del contratto ed a nuova aggiudicazione dei lavori; alla relativa gara deve essere invitato l'aggiudicatario iniziale.

Art. 25.

(Disciplina economica
dell'esecuzione dei lavori pubblici)

1. Il titolare dei lavori concede ed eroga all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, un'anticipazione sull'importo contrattuale per un valore pari al 10 per cento dell'importo stesso, che è gradualmente recuperata in corso d'opera. Sul relativo importo, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale.

2. L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.

3. Per i lavori di cui all'articolo 2 affidati dai soggetti di cui al medesimo articolo 2 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

4. Per i lavori di cui all'articolo 2 il titolare dei lavori applica il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, da applicarsi all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi, fissata in rapporto alla differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno pre-

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

contratto e ad una nuova aggiudicazione; alla gara deve essere invitato l'aggiudicatario iniziale. **Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la risoluzione del contratto dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti; nel caso di cui alla lettera c) del comma 1, la risoluzione del contratto dà luogo esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente.**

Art. 26.

(Disciplina economica
dell'esecuzione dei lavori pubblici)

1. **Le amministrazioni aggiudicatrici concedono ed erogano all'appaltatore o concessionario, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, un'anticipazione sull'importo contrattuale per un valore pari al 10 per cento dell'importo stesso, che è gradualmente recuperata in corso d'opera. Sul relativo importo, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale.**

2. *Identico.*

3. **Fermo restando il disposto del primo comma dell'articolo 1664 del codice civile, è vietato procedere a qualsiasi altra modalità di revisione dei prezzi dei lavori pubblici.**

Soppresso

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

cedente, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno. In sede di prima applicazione della presente legge il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai contratti per i quali il bando di gara sia stato pubblicato o l'offerta sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori di cui alla presente legge.

7. I progettisti esterni e gli esecutori dei lavori sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 26.

(Direzione dei lavori)

1. Per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente legge affidati in appalto i soggetti di cui all'articolo 2 sono obbligati ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti. **L'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori rientra tra i compiti di istituto dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.**

2. Qualora i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, non possano espletare, per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Soppresso

4. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori **pubblici.**

5. I progettisti e gli esecutori di lavori **pubblici** sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.

Art. 27.

(Direzione dei lavori)

1. Per l'esecuzione di lavori **pubblici** oggetto della presente legge affidati in appalto, **le amministrazioni aggiudicatrici** sono **obbligate** ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

2. Qualora **le amministrazioni aggiudicatrici** non possano espletare, per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa;

b) il progettista;

c) altri soggetti secondo le procedure previste dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e relativa normativa nazionale di recepimento.

Art. 27.

(Collaudi e vigilanza)

1. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio, secondo quanto disposto dal comma 3.

2. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dal titolare dei lavori prima che siano decorsi due anni dal collaudo. Decorso tale termine l'opera si intende definitivamente collaudata ed il collaudo tacitamente approvato, qualora l'atto formale di approvazione non intervenga entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

4. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.

5. Per le operazioni di collaudo, i soggetti di cui all'articolo 2 nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nell'ambito delle

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 17, commi 4 e 12;

c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.

Art. 28.

(Collaudi e vigilanza)

1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo.

2. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo, qualora l'atto formale di approvazione non intervenga entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

3. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento.

6. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con l'impresa che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

7. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, nonché le modalità di effettuazione del collaudo.

8. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.

9. È obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:

a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere b) e c);

b) in caso di opere di particolare complessità;

c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;

d) in altri casi individuati nel regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.

10. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

accertata e certificata dal responsabile del procedimento.

4. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

5. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.

6. È obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:

a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c);

b) in caso di opere di particolare complessità;

c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;

d) in altri casi individuati nel regolamento.

7. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.

8. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

9. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore ri-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

za in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.

Art. 28.
(Pubblicità)

1. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:

a) per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi di gara, nonché degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

b) per i lavori di importo superiore a un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere forme unificate di pubblicità a livello nazionale;

c) per i lavori di importo inferiore a un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere forme di pubblicità semplificata a livello regionale e provinciale;

d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del responsabile del procedimento;

e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici;

f) prevedere che i soggetti di cui all'articolo 2, prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta mediante trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, dell'impresa vincitrice o prescel-

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

sponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 29.
(Pubblicità)

1. Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) prevedere che **le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori**, prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta mediante trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco **degli invitati e dei partecipan-**

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ta, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera nonchè del nominativo del direttore dei lavori designato.

2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

Art. 29.

(Garanzie e coperture assicurative)

1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori oggetto della presente legge è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario.

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 20 per cento per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e del 30 per cento per lavori di importo superiore. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo al momento dell'approvazione del collaudo. L'esecutore dei lavori è tenuto a costituire, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione prevista dall'articolo 25, comma 1, una garanzia fidejussoria di pari importo, gradualmente diminuita in corso d'opera.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

ti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera, nonchè del nominativo del direttore dei lavori designato.

2. *Identico.*

Art. 30.

(Garanzie e coperture assicurative)

1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori **pubblici** è corredata da una cauzione pari al 5 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario **ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione.**

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 20 per cento per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e del 30 per cento per lavori di importo superiore. **La mancata costituzione della garanzia determina l'esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento in atto e la cauzione è acquisita dal soggetto appaltante o concedente. Il medesimo concorrente è altresì escluso dalla partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici per la durata di un anno e il soggetto appaltante o concedente aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.** La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo **alla data in cui il certificato di**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni i soggetti di cui all'articolo 2 da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, **azioni di terzi o cause di forza maggiore**, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla consegna, da parte del direttore dei lavori, delle opere ultimate.

4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di ultimazione del collaudo, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dalla consegna dei lavori, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino al collaudo degli stessi. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di lire 1.500 milioni, per lavori di

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

collaudo assume carattere definitivo. L'esecutore dei lavori è tenuto a costituire, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione prevista dall'articolo 26, comma 1, una garanzia fidejussoria di pari importo, gradualmente diminuita in corso d'opera.

3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni **le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori** da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla **data in cui il certificato di collaudo assume carattere definitivo.**

4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data **in cui il certificato di collaudo assume carattere definitivo**, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data **dall'accettazione dell'incarico e singolarmente per ogni incarico**, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino **alla data in cui il certificato di collaudo assume carattere definitivo.** La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di lire 4.000 milioni, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa.

6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento o per l'aggiudicazione, i titolari di lavori pubblici devono verificare la qualità dei progetti. Tale verifica può essere effettuata da organismi di certificazione dei sistemi di qualità di cui all'articolo 9 e dagli uffici tecnici dei titolari dei lavori.

7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 30.

(Piani di sicurezza)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di lire 1.500 milioni, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di lire 4.000 milioni, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. **Qualora i progettisti siano dipendenti di una pubblica amministrazione, il pagamento del premio è posto a carico dell'amministrazione medesima.**

6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento o per l'aggiudicazione, **le amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori devono verificare la qualità degli elaboratori progettuali e la loro conformità alla normativa vigente.** Tale verifica può essere effettuata da organismi di certificazione dei sistemi di qualità di cui all'articolo 9 e dagli uffici tecnici **delle predette amministrazioni o enti.**

7. *Identico.*

Art. 31.

(Piani di sicurezza)

1. Entro **sei** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità **alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992,** e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

2. **Il piano di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto o di concessione e il mancato rispetto del piano da parte dell'appaltatore o del**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 31.

(Definizione delle controversie)

1. Qualora insorgano controversie nelle materie dei lavori oggetto della presente legge di competenza dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, le parti ne danno

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

concessionario costituisce causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza del piano di sicurezza.

3. Dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono nulli i contratti di appalto o di concessione dei quali non forma parte integrante il piano di sicurezza.

4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici che operano nel cantiere.

Art. 32.

(Dichiarazione giurata)

1. Il regolamento dispone in merito all'obbligo da parte dei concorrenti di allegare all'offerta, pena l'inammissibilità della stessa, una dichiarazione giurata del titolare o del rappresentante legale nella quale si attesta che si è presa visione dei progetti, dei siti di esecuzione dei lavori, di prelievo e deposito dei materiali, dello studio di impatto ambientale, del provvedimento di compatibilità ambientale e di altre condizioni oggettive nell'ambito delle quali si eseguono i lavori.

Art. 33.

(Definizione delle controversie)

1. Qualora insorgano controversie **relative ai lavori pubblici** le parti ne danno comunicazione al responsabile del procedimento che propone una conciliazione per

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

comunicazione al responsabile del procedimento che propone una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima.

2. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la soluzione delle controversie è di competenza del giudice ordinario. Nei capitolati generali o speciali non può essere previsto che la soluzione delle controversie sia deferita ad un collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 32.

(Segretezza)

1. Le opere destinate ad attività delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori e degli esiti delle gare di cui alla presente legge, e comunque non è consentita l'adozione della procedura di affidamento di cui all'articolo 23.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

l'immediata soluzione della controversia medesima.

2. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro **60** giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la soluzione è **attribuita al giudice competente; dinanzi al giudice ordinario, nel caso dei lavori in corso, si applicano gli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.**

3. La procedura di cui all'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applica anche alle lesioni derivanti da atti compiuti in violazione della presente legge e del regolamento.

4. L'ordinanza di sospensione di cui all'articolo 21, ultimo comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, emessa a seguito di ricorsi relativi ad esclusioni da procedure di affidamento di lavori pubblici, non può avere durata superiore a sei mesi.

Art. 34.

(Segretezza)

1. Le opere destinate ad attività delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, **ai sensi del comma 2.**

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina le modalità di individuazione delle imprese ritenute idonee all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonché le relative procedure.

3. Gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di cui al presente articolo sono sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti la quale esercita altresì un controllo sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

Art. 33.

(Atti riservati)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, tutti gli atti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, relativi agli appalti, sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione dei soggetti medesimi che ne escluda l'esibizione e la diffusione per non pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 34.

(Subappalto)

1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente:

«3. Il titolare dei lavori è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi nei quali **debbono svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei** all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonché le relative procedure.

3. **I lavori di cui al comma 1** sono sottoposti **esclusivamente** al controllo successivo della Corte dei conti, la quale **si pronuncia altresì** sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

Soppresso

Art. 35.

(Subappalto)

1. *Identico:*

«3. Il **oggetto appaltante** è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto, e per una quota parte, definita con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in misura diversificata a seconda delle categorie, ma in ogni caso non superiore al 50 per cento, se appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che l'impresa, le associazioni o i consorzi abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e abbiano indicato da una a tre imprese subappaltatrici candidate ad eseguire detti lavori; nel caso di indicazione di una sola impresa, all'atto dell'offerta deve essere depositata la certificazione attestante il possesso da parte di tale impresa dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;

2) che l'appaltatore provveda, entro il termine di novanta giorni dall'aggiudicazione, al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante;

3) che, nel caso in cui l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta più di una impresa candidata ad eseguire in subappalto i lavori, al momento del deposito presso la stazione appaltante del contratto di subappalto, l'appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte dell'impresa subappaltatrice dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;

4) che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta, se italiana o straniera non appartenente ad uno Stato membro della Comunità economica europea, all'Albo nazionale dei costruttori per

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. **Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento.** L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i **concorrenti** abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e abbiano indicato da uno a **sei subappaltatori candidati** ad eseguire detti lavori; nel caso di indicazione di un solo **soggetto**, all'atto dell'offerta deve essere depositata la certificazione attestante il possesso da parte **del medesimo** dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;

2) che l'appaltatore provveda, entro il termine di novanta giorni dall'aggiudicazione, al deposito del contratto di subappalto presso il **soggetto** appaltante;

3) che, nel caso in cui l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta più di **un candidato** ad eseguire in subappalto i lavori, al momento del deposito presso il **soggetto** appaltante del contratto di subappalto, l'appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del **subappaltatore** dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;

4) che l'**affidatario** del subappalto o del cottimo sia **iscritto**, se **italiano** o **straniero** non appartenente ad uno Stato membro della Comunità economica europea, all'Albo nazionale dei costruttori per

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

5) che non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

2. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è inserito il seguente:

«3-ter. In caso di accertata impossibilità ad affidare il subappalto o il cottimo ad una delle imprese indicate dall'appaltatore all'atto dell'offerta, previa autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti di cui al comma 3, numeri 4) e 5), del presente articolo».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle gare per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora pubblicato il bando.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

2. *Identico:*

«3-ter. In caso di accertata impossibilità ad affidare il subappalto o il cottimo ad **uno dei soggetti indicati** dall'appaltatore all'atto dell'offerta, previa autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti di cui al comma 3, numeri 4) e 5), del presente articolo».

3. *Identico.*

Soppresso

Art. 36.

(Fusioni e conferimenti)

1. Il divieto di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, non si applica

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 35.

(Norma finale)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 4, non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato concessioni di sola costruzione nonchè affidare concessioni per l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici di cui alla presente legge. La concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 18, comma 2, può essere affidata esclusivamente dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

alla cessione del contratto derivante da fusione di società ovvero conferimento o cessione di complesso aziendale, fatti salvi gli obblighi derivanti dal rispetto della legislazione antimafia e subordinatamente alle seguenti condizioni:

a) che sia stato richiesto e ottenuto un parere favorevole da parte dell'Autorità;

b) che il cessionario posseda la qualificazione di cui agli articoli 9 e 10 per il lavoro oggetto del contratto;

c) che non sussista nei confronti del cessionario o dei soggetti che partecipano alla fusione alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, nè causa di esclusione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 9 della presente legge e non siano operanti per i soggetti dotati di poteri di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico le misure interdittive di cui all'articolo 11 della presente legge.

Soppresso

Art. 37.

(Gestione delle casse edili)

1. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 36.

(Applicazione della legge)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 9, nonchè di quelle che fanno rinvio al regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano ai contratti di appalto di lavori pubblici, alle concessioni di lavori pubblici e agli incarichi di progettazione stipulati o affidati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

un protocollo d'intesa tra le parti sociali interessate per l'adeguamento della gestione delle casse edili, anche al fine di favorire i processi di mobilità dei lavoratori. Qualora l'intesa non venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva devono riconoscersi reciprocamente tutti i diritti, i versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti nei quali sono stati iscritti.

Art. 38.

(Applicazione della legge)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 1, 2, 3 e 7; 13, commi 1, 2, 4 e 5; 14, comma 7; 17, commi 4 e 8, limitatamente alle società di ingegneria; articolo 21, commi 2, 3, 4, 5 e 6; articolo 23, limitatamente ai criteri di selezione diversi dal sorteggio; articolo 25, comma 1, lettera b); articoli 28, 29, 32, 34 e 35 acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 9, comma 2. Le altre disposizioni acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento le garanzie e le coperture assicurative di cui all'articolo 30 si applicano secondo modalità disposte dai soggetti appaltanti.

3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, a decorrere dalle date di cui al comma 1 le disposizioni di cui alla presente legge e al regolamento si applicano ai contratti di appalto e di concessione di lavori pubblici nonchè agli incarichi di progettazione stipulati o affidati successivamente alle medesime date.

DISEGNO DI LEGGE N. 397

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MARNIGA ED ALTRI

Art. 1.*(Ambito di applicazione della legge)*

1. Alle norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 2, di seguito denominato « regolamento », sono soggetti i lavori pubblici delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, esclusi quelli economici, degli enti locali e delle associazioni da essi costituite, nonché i lavori degli enti pubblici economici e di altri soggetti per i quali è erogata da parte delle Amministrazioni ed enti sopra citati una sovvenzione o un contributo diretto e specifico in misura superiore al 50 per cento del relativo importo. Ai fini della presente legge per lavori pubblici si intendono le attività di esecuzione e demolizione di opere, nonché quelle di manutenzione e di ristrutturazione.

2. Ai lavori degli enti pubblici economici, i quali non beneficiano di alcuna sovvenzione o contributo diretto e specifico ovvero ai quali è erogata una sovvenzione o contributo di importo inferiore a quanto disposto dal comma 1, si applicano esclusivamente le norme di cui agli articoli 4 e 5.

3. Per quanto concerne i lavori pubblici di interesse regionale, le norme della presente legge costituiscono principi della legislazione dello Stato e norme fondamentali di riforme economico-sociali, esplicitandone i limiti stabiliti per le competenze delle regioni, a norma degli articoli 116 e 117 della Costituzione.

4. Il Governo, ai sensi della lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni, in conformità alle norme della presente legge e del regolamento.

5. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) titolare dei lavori, il soggetto di cui al comma 1, il quale ricorre ad appalti o

concessioni di costruzione e gestione per la realizzazione degli stessi lavori;

b) soggetto appaltante, il titolare dei lavori o il concessionario di costruzione e gestione, il quale stipula contratti di appalto per la realizzazione dei lavori;

c) soggetto concedente, il titolare dei lavori il quale affida i lavori in concessione di costruzione e gestione;

d) appaltatore, il soggetto il quale stipula con il soggetto appaltante il contratto di appalto per la realizzazione dei lavori;

e) concessionario di costruzione e gestione, il soggetto affidatario di concessione per le attività di cui al comma 4 dell'articolo 3;

f) procedure di affidamento, le procedure attraverso le quali si attribuiscono gli incarichi di progettazione di cui all'articolo 6 ovvero attraverso le quali si sceglie il concessionario di costruzione e gestione;

g) procedure di aggiudicazione, le procedure attraverso le quali si sceglie l'appaltatore.

Art. 2.*(Delegificazione)*

1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con le procedure di cui al presente articolo, la materia riguardante i lavori pubblici con riferimento a:

a) la programmazione e la progettazione, con le annesse normative tecniche;

b) i rapporti tra i soggetti che a vario titolo concorrono alla realizzazione dei lavori.

2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, un regolamento che disciplina la materia, assumendo come norme regolatrici le disposizioni di cui alla presente legge e di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, recan-

te attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, e detta norme attuative ai sensi del comma 5. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Sulla base del regolamento è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il nuovo capitolato generale d'appalto. Il regolamento può rinviare la normativa tecnica e di dettaglio a decreti emanati dal Ministro dei lavori pubblici.

3. Il Governo è autorizzato a dare attuazione con modifiche al regolamento a direttive comunitarie in materia adottate dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Modificazioni ed integrazioni del regolamento e del capitolato generale d'appalto sono adottate con le procedure di cui al comma 2.

4. Sono abrogati, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi vigenti che disciplinano la materia di cui al comma 1.

5. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, definisce:

a) le norme applicative delle disposizioni di cui all'articolo 3 con riguardo ai lavori di particolare complessità di cui al comma 2 del medesimo articolo, alla definizione dei requisiti degli affidatari delle concessioni di costruzione e gestione, alle modalità del confronto concorrenziale in ordine all'affidamento e alla determinazione dei corrispettivi;

b) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 4;

c) le norme di compilazione dei progetti, ai sensi dell'articolo 5, e le disposizioni che regolano i rapporti tra titolare dei lavori e proprietario dell'immobile nei confronti del quale occorre espletare le attività di cui al comma 5 dell'articolo 5;

d) i requisiti delle società di ingegneria di cui al comma 5 dell'articolo 6;

e) le modalità di esercizio dell'alta vigilanza di cui all'articolo 9;

f) la determinazione, in osservanza del limite di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 10, dell'ammontare della garanzia fideiussoria di cui al medesimo articolo 10 secondo le caratteristiche dei lavori e tenendo conto del disposto del comma 4 dello stesso articolo, nonchè le modalità applicative con riguardo anche alla prestazione della garanzia in caso di imprese riunite;

g) l'ammontare delle penali di cui al comma 2 dell'articolo 10 secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonchè le modalità applicative;

h) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 11, le condizioni generali e particolari delle polizze e massimali garantiti;

i) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dall'amministrazione, al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, nonchè le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo;

l) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 12;

m) le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del titolare dei lavori o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore di cui all'articolo 13;

n) le modalità di applicazione delle norme di cui agli articoli 14 e 15, con particolare riguardo alla determinazione dell'importo dell'anticipazione, tenendo conto dell'importo dei lavori e delle modalità di finanziamento, nonchè con riferimento alla transizione dal vecchio al nuovo regime in materia di revisione dei prezzi; la determinazione dell'indice dei costi di costruzione da assumere come parametro per la revisione dei prezzi;

o) le procedure semplificate per la pubblicità, le specifiche tecniche e i criteri di selezione per quanto concerne le procedure di aggiudicazione di appalti di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenendo conto del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e del decreto del Presidente del

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni; le norme applicative per quanto concerne le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 della presente legge;

p) i contenuti della dichiarazione giurata di cui all'articolo 17 e le modalità di applicazione della norma alle imprese riunite;

q) la determinazione dei requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, l'indicazione del numero dei componenti la commissione di collaudo secondo l'importo e le caratteristiche dei lavori, l'indicazione dei termini massimi e delle modalità per l'effettuazione del collaudo, la possibilità di invio di commissari *ad acta*, nel caso di mancato rispetto dei predetti termini e modalità nonchè l'indicazione del compenso dei collaudatori;

r) l'adeguamento delle competenze degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici;

s) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili;

t) l'elenco degli atti e dei provvedimenti che devono essere comunicati all'osservatorio di cui all'articolo 20 e per i quali deve essere assicurato il diritto di accesso ai sensi delle leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241, nonchè le sanzioni amministrative a carico dei titolari dei lavori inadempienti;

u) la misura della percentuale del costo di progettazione da destinare alla costituzione del fondo di cui all'articolo 21, nonchè i criteri generali di ripartizione dello stesso fondo tra il personale che partecipa al procedimento di progettazione.

6. Le norme del regolamento di cui alle lettere *f)* e *h)* del comma 5 sono adottate su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base degli elementi forniti dall'osservatorio di cui all'articolo 20, presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli effetti

degli atti normativi vigenti in materia di lavori pubblici e sulle proposte di modifica al regolamento.

Art. 3.

(Appalti e concessioni)

1. I contratti di appalto di lavori pubblici hanno per oggetto alternativamente:

a) l'esecuzione dei lavori, sulla base di un progetto esecutivo;

b) la progettazione e l'esecuzione dei lavori, sulla base di un progetto definitivo;

c) l'esecuzione con qualsiasi mezzo di lavori volti a realizzare un'opera che sia dotata di un'autonomia funzionale propria e che risponda al progetto preliminare.

2. I soggetti appaltanti possono stipulare i contratti di appalto di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 esclusivamente con riferimento a lavori di particolare complessità corrispondenti a tipologie annualmente definite dal Ministero dei lavori pubblici, sentito l'osservatorio di cui all'articolo 20, e adottando un provvedimento motivato.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è più consentito l'affidamento in concessione, separatamente dalla gestione delle opere, delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1.

4. Nell'ambito dei lavori pubblici l'affidamento in concessione è consentito per le attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, caratterizzate da una controprestazione a favore del concessionario che consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo.

Art. 4.

(Programmazione ed elenco dei lavori)

1. Ferme restando le attribuzioni del CIPE, degli altri comitati interministeriali e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, i titolari dei lavori predispongono un elenco dei lavori da

eseguirsi nel triennio successivo, sulla base degli indirizzi programmatici in materia di investimenti pubblici e tenuto conto delle disponibilità finanziarie previste in bilancio.

2. L'elenco è redatto sulla base di progetti preliminari predisposti a cura dei titolari dei lavori ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.

3. L'elenco è aggiornato annualmente in relazione alle modificazioni negli stanziamenti disposte con legge finanziaria e con altri provvedimenti annuali in materia di bilancio e di programmazione nonchè ad eventi straordinari ed imprevedibili.

4. Ai fini della formazione dell'elenco, è data priorità ai completamenti di opere già iniziate o di stralci funzionali.

5. Copia dell'elenco è inviata dal titolare dei lavori all'osservatorio di cui all'articolo 20.

Art. 5.

(Progettazione)

1. La progettazione si articola secondo tre livelli di successive definizioni tecniche in preliminare, definitiva ed esecutiva.

2. Il progetto preliminare consiste in una sommaria valutazione di fattibilità, negli elementi atti ad individuare, a mezzo disegni e relazioni illustrative e rispetto a diverse ipotesi di localizzazione, le caratteristiche generali di ordine strutturale dei lavori, in un preventivo sommario dei costi di costruzione, nonchè in una stima dei benefici conseguibili e delle prestazioni offerte. Nel calcolo dei costi il titolare dei lavori si attiene, ove disponibili, ai costi standardizzati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 20, discostandosene motivatamente qualora i lavori presentino caratteristiche peculiari esplicitamente individuate.

3. La deliberazione dei progetti preliminari relativi ad opere di particolare importanza, da individuarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito l'osservatorio di cui all'articolo 20, deve essere preceduta da istruttoria pubblica.

4. Il progetto definitivo consiste nell'individuazione, a mezzo di elaborati grafici e

descrittivi, delle caratteristiche spaziali e strutturali dei lavori con riferimento ad una specifica localizzazione, delle caratteristiche di inserimento nel territorio e di impatto ambientale, delle caratteristiche geomorfologiche e geognostiche dell'area interessata, nonchè in una puntuale valutazione dei costi di costruzione e di utilizzazione, dei benefici e delle prestazioni, degli elementi tecnici ed economici di base per il piano finanziario dei lavori e in una indicazione dei tempi di realizzazione. Il progetto è definito ad un livello tale da poter essere sottoposto alle valutazioni di carattere amministrativo, tecnico e ambientale previste dalle leggi vigenti. Sono inoltre indicati i termini per la presentazione del progetto esecutivo, l'inizio, il compimento e il collaudo dei lavori.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, consiste in una descrizione completa del territorio, dei lavori e delle loro prestazioni in modo tale che ogni elemento sia identificabile per forma, tipologia, qualità, dimensioni e prezzo, che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale e comunque tutti i lavori da effettuare, con la definizione di un capitolato speciale di appalto.

6. Su richiesta del titolare dei lavori, ovvero del concessionario di costruzione e gestione, il sindaco del comune, nel territorio del quale i lavori devono essere localizzati, autorizza con propria ordinanza l'accesso a immobili non in disponibilità dello stesso titolare o concessionario per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione.

7. Negli appalti di sola esecuzione e nelle concessioni aventi per oggetto, oltre che la gestione, la sola esecuzione, il titolare dei lavori predispone il progetto preliminare mentre la progettazione definitiva ed esecutiva è predisposta ai sensi dell'articolo 6. Negli appalti di progettazione ed esecuzione e nelle concessioni aventi per oggetto, oltre che la gestione, le medesime attività, il titolare dei lavori predispone il progetto preliminare mentre il progetto definitivo è

predisposto ai sensi dell'articolo 6, restando affidata all'appaltatore o al concessionario di costruzione e gestione la progettazione esecutiva. Negli appalti di esecuzione con qualsiasi mezzo e nelle concessioni aventi per oggetto, oltre che la gestione, le medesime attività, il titolare dei lavori predispone il progetto preliminare, restando affidate all'appaltatore o al concessionario di costruzione e gestione la progettazione definitiva ed esecutiva.

8. Con riferimento ai lavori compresi negli elenchi di cui all'articolo 4, le spese inerenti alla progettazione e, ove necessario, agli studi e alle ricerche connesse fanno carico agli stanziamenti disposti in conto capitale negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dei titolari dei lavori, nel limite della percentuale degli stanziamenti stessi determinata ogni biennio, per diverse tipologie di opere e tenendo conto del loro importo, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro dell'ambiente. La misura della percentuale non dovrà comunque superare il 10 per cento dell'importo dei lavori. Restano ferme le norme riguardanti le tariffe professionali dei soggetti affidatari degli incarichi di progettazione.

9. Nei contratti di appalto di progettazione ed esecuzione o di esecuzione con qualsiasi mezzo, il titolare dei lavori, nel determinare il prezzo a base d'asta, specifica separatamente l'importo relativo alla progettazione.

Art. 6.

(Incarichi di progettazione)

1. In caso di appalti di sola esecuzione ovvero di progettazione ed esecuzione e di concessione di costruzione e gestione aventi ad oggetto, oltre alla gestione, le medesime attività, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo, ovvero il solo progetto definitivo, sono redatti di regola dai servizi tecnici dei titolari dei lavori.

2. Qualora i titolari dei lavori non possano espletare, per carenza di organico accertata dagli organi dirigenti, le attività di cui al comma 1 in tempi compatibili con quanto previsto dalla programmazione dei lavori di cui all'articolo 4, ovvero in presenza di lavori di particolare complessità ovvero ancora nella necessità di definire progetti integrati, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, i medesimi titolari possono affidare a liberi professionisti, ovvero a società di ingegneria così come definite al comma 5, la redazione di disegni, studi e indagini per il progetto preliminare, nonché del progetto definitivo o esecutivo.

3. I corrispettivi relativi alla redazione di disegni, studi e indagini per il progetto preliminare, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, affidati a soggetti esterni al titolare dei lavori, sono calcolati e liquidati applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determinerà con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote fissate, per tutti i livelli di progettazione, dalle tariffe professionali in vigore.

4. Ad università, loro strutture ed enti pubblici di ricerca può essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, la realizzazione di studi, ricerche e consulenze per la predisposizione degli elenchi di cui all'articolo 4 e nell'ambito delle diverse attività di progettazione.

5. Ai fini della presente legge sono definite società di ingegneria le società che prestano a terzi attività di progettazione definitiva ed esecutiva, di ricerca, consulenza, studio di fattibilità, valutazione di congruità tecnico-economica e di impatto ambientale, nonché di direzione dei lavori.

6. Le società di ingegneria devono nominare un direttore tecnico nella persona di un laureato in materia attinente alle attività specialistiche indicate nell'oggetto sociale, con almeno dieci anni di esperienza ed iscritto ad uno degli albi professionali nel cui ambito di attribuzione sono comprese le medesime attività di cui all'oggetto sociale; devono altresì avvalersi dell'opera intellettuale degli iscritti negli albi di cui all'articolo 2229 del codice civile. Le socie-

tà devono depositare presso il tribunale ove sono registrate un elenco degli iscritti agli albi professionali che rivestono cariche sociali o che prestano servizio alle dipendenze di esse.

7. Nei progetti definitivi ed esecutivi deve essere indicato il nome del progettista inteso come persona fisica; se sono più di uno devono essere nominalmente indicati e ciascuno è personalmente responsabile, fermo quanto disposto circa la nomina e la retribuzione.

8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di costruzione e gestione relative ai lavori progettati, nonché agli eventuali subappalti o cottimi; ai medesimi appalti, concessioni di costruzione e gestione, subappalti o cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato rispetto all'affidatario di incarichi di progettazione.

9. Ai fini della presente legge costituisce controllo e collegamento la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile, ancorchè tali rapporti siano realizzati congiuntamente con altri soggetti tramite società direttamente o indirettamente controllate o tramite intestazione fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentano anche una sola delle seguenti attività:

a) la comunicazione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;

c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;

d) l'attuazione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;

e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto propria-

rio di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese di costruzione.

10. Ai fini della presente legge le società in nome collettivo e in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.

Art. 7.

(Direzione dei lavori)

1. Per i lavori di cui alla presente legge è previsto un unico direttore dei lavori, costituito da una persona fisica nominata e retribuita dal soggetto appaltante, al quale vanno comunicati il nominativo del direttore tecnico dell'impresa e del direttore di cantiere. Il direttore dei lavori può avvalersi di collaboratori che sceglie sotto la sua responsabilità, dell'operato dei quali risponde personalmente. I dati identificativi dei collaboratori sono comunicati al soggetto che nomina il direttore dei lavori.

2. La direzione dei lavori annota sullo stato di avanzamento dei lavori i risultati della verifica di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.

Art. 8.

(Accelerazione delle procedure)

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con riferimento a lavori da esse affidati in concessione di costruzione o gestione o appaltati, ovvero affidati in concessione di costruzione e gestione o appaltate da enti pubblici soggetti al loro controllo e vigilanza, sono obbligate, in sede di rilascio di pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta da parte di altre amministrazioni e in sede di ricerca dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ad indire la conferenza dei servizi ai sensi e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. La conferenza può richiedere chiarimenti e documentazioni direttamente ai soggetti incaricati della progettazione.

2. Qualora nella conferenza non si raggiunga l'unanimità tra i soggetti intervenuti, il Ministro che rappresenta l'amministrazione di cui al comma 1 o che ha il controllo e la vigilanza sugli enti pubblici di cui al citato comma 1 può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri la convocazione del Consiglio dei ministri per una deliberazione sul progetto; a seguito di deliberazione favorevole il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara, con proprio decreto, anche in deroga a quanto previsto dal quarto comma del citato articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 616 del 1977, la immediata esecutività dei lavori nonchè, qualora non già previste da atti precedenti, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori stessi. Conseguentemente a tale decreto le amministrazioni o gli enti di cui al comma 1 procedono alla realizzazione, non tenendo conto di eventuali prescrizioni difformi emanate successivamente da amministrazioni statali, regionali o locali.

3. Per i lavori di competenza delle regioni e degli enti locali il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e per le riforme istituzionali e gli affari regionali può emanare atti di indirizzo e di coordinamento.

Art. 9.

(Alta vigilanza)

1. Per ogni lavoro di cui alla presente legge è nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione o ente titolare dei lavori, un responsabile del procedimento il quale esercita le funzioni di alta vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione nel caso di concessione di costruzione e gestione, nonchè curando in ogni caso il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori di realizzazione e la loro rispondenza ai progetti, con particolare riguardo alla funzionalità dei lavori complessivamente considerata, e agli interventi di tutela ambientale.

Art. 10.

(Garanzia fideiussoria)

1. I lavori di cui alla presente legge non possono essere realizzati se non previa stipula da parte dell'appaltatore di una garanzia fideiussoria a favore del soggetto appaltante, a tutela del puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto. La garanzia concerne il rimborso dei maggiori oneri derivanti all'amministrazione per l'inadempimento o per l'inesatto adempimento. L'importo della garanzia non può comunque essere inferiore al 20 per cento dell'importo totale del contratto. Gli effetti della garanzia cessano all'atto del collaudo.

2. Il capitolato speciale di appalto prevede penali commisurate ai maggiori oneri derivanti dalla mancata o ritardata disponibilità dei lavori oltre i termini stabiliti nel contratto di appalto per cause imputabili all'appaltatore. La penale è di importo comunque non superiore al 10 per cento dell'importo del contratto. La corresponsione della penale da parte dell'appaltatore è irrinunciabile da parte del soggetto appaltante.

3. La prestazione della garanzia di cui al comma 1 esclude la prestazione di cauzioni.

4. Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga utilizzando il criterio del prezzo più basso, qualora l'offerta aggiudicataria presenti una percentuale di ribasso superiore al limite indicato nel regolamento come differenza con la media delle percentuali delle offerte ammesse, l'aggiudicatario è tenuto alla prestazione di una garanzia di importo superiore rispetto a quello indicato nel bando di gara, nei limiti definiti dal regolamento.

Art. 11.

(Copertura assicurativa)

1. Chi esegue i lavori di cui alla presente legge è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne il titolare dei lavori da tutti i rischi da qualsiasi causa

determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, per tutta la durata dei lavori e fino alla loro ultimazione, attestata dal direttore dei lavori. Con decorrenza da tale data, chi esegue lavori il cui importo superi l'ammontare stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, è altresì obbligato a stipulare una polizza indennitaria decennale, nonchè una polizza di responsabilità civile verso terzi della stessa durata a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero derivanti da gravi difetti costruttivi. Qualora l'accadimento degli eventi coperti dalle polizze sia determinato da errori o insufficienza del progetto esecutivo, chi esegue i lavori o l'assicuratore che ha pagato l'indennità si rivalgono sul responsabile del progetto esecutivo.

2. Il progettista e il direttore dei lavori devono munirsi di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di loro rispettiva competenza, per tutta la durata dei lavori e sino ad ultimazione degli stessi, nonchè per i dieci anni successivi. La polizza deve coprire anche i costi di riprogettazione dell'opera di cui al comma 4 dell'articolo 12. Qualora il progettista o il direttore dei lavori siano dipendenti dell'amministrazione o ente titolare delle opere, la polizza è stipulata dalla medesima amministrazione o ente.

Art. 12.

(Varianti)

1. Varianti del progetto sono ammesse in caso di insufficiente o errato progetto esecutivo o di fatti, imprevisti o imprevedibili, attestati dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento.

2. Le proposte di variante che comportino modificazioni del progetto esecutivo dei lavori sono esaminate dai competenti organi amministrativi e tecnici del soggetto appaltante in contraddittorio con i soggetti responsabili del progetto esecutivo e quindi approvate con provvedimento motivato.

3. Ove le varianti nel loro complesso eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il titolare procede ad una nuova aggiudicazione.

4. Qualora si renda necessaria l'approvazione di una variante al progetto approvato a causa di insufficiente o errato progetto esecutivo, il progettista responsabile risponde personalmente nei confronti del titolare dei lavori per un importo pari ai costi di riprogettazione, ferma restando l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie. Nel caso di progetto redatto da proprio dipendente, il titolare dei lavori può sospendere, per un periodo non superiore ad un anno, il diritto all'attribuzione dei compensi specificamente riconosciutigli per l'attività di progettazione e degli incentivi comunque connessi alla stessa attività, ferma restando l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie.

Art. 13.

(Riserve)

1. Le riserve iscritte dall'appaltatore nel registro di contabilità dei lavori devono riguardare oggetti specifici, per i quali sono indicati il compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni che lo determinano.

2. La deliberazione sulle riserve dell'appaltatore è assunta prima dell'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'opera, con le modalità determinate dal regolamento.

Art. 14.

(Anticipazione e revisione dei prezzi)

1. Il soggetto appaltante concede ed eroga all'appaltatore, entro tre mesi e comunque non oltre sei mesi dall'aggiudicazione, un'anticipazione sull'importo contrattuale, per un valore che può variare da un minimo del 10 ad un massimo del 25 per cento dell'importo. L'anticipazione è irrinunciabile da parte dell'appaltatore.

2. Per quanto concerne la revisione dei prezzi restano ferme le norme di cui ai

commi 2 e 4 dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Per i lavori aventi durata superiore all'anno, si procede alla revisione dei prezzi a decorrere dal secondo anno successivo all'aggiudicazione e con esclusione dei lavori ultimati nel primo anno e dell'intera anticipazione, quando si verifica un incremento superiore al 5 per cento nell'indice dei costi di costruzione determinato dal regolamento. In tal caso l'importo degli stati di avanzamento dei lavori sono incrementati di una percentuale che è pari al 90 per cento della variazione del citato indice.

3. La disciplina della revisione dei prezzi non si applica ai contratti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3.

Art. 15.

(Cessione dei crediti)

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sulla disciplina della cessione dei crediti di impresa sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto e da concessioni di costruzione e gestione nell'ambito della realizzazione dei lavori di cui alla presente legge.

Art. 16.

(Aggiudicazione degli appalti di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa)

1. Agli appalti di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, si applica il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, per quanto concerne le procedure e i criteri di aggiudicazione, la scelta dei soggetti da invitare alle procedure di appalto, le comunicazioni e il verbale di gara, prevedendo modalità semplificate per quanto concerne le forme di pubblicità, le specifiche tecniche e i criteri di selezione.

2. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della licitazione privata, il soggetto appaltante sceglie, tra i candidati in possesso dei requisiti soggettivi di iscri-

zione all'albo dei costruttori se cittadini italiani e di capacità tecnica ed economico-finanziaria, le imprese da invitare, in un numero comunque non inferiore a venti, adottando discrezionalmente uno dei seguenti criteri:

a) esclusione automatica dei candidati i quali, con riferimento ad uno specifico stato di avanzamento determinato dal regolamento, hanno in esecuzione, contemporaneamente alla licitazione privata di cui al presente comma, lavori di importo superiore ad un limite anch'esso fissato nel regolamento, tenendo conto dell'importo di iscrizione all'Albo dei costruttori;

b) sorteggio di un numero di imprese pari almeno al 30 per cento dei candidati, ovvero mediante modalità di rotazione, stabilite dal regolamento, che favoriscano la partecipazione di imprese locali, medie e piccole.

3. Per gli appalti di cui al comma 1 il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere applicato adottando anche solo due elementi in base ai quali effettuare la selezione delle imprese, specificandone l'ordine di importanza ed eventualmente formulandoli in termini di coefficienti numerici. Uno dei due elementi da prendere in considerazione è comunque rappresentato dal prezzo, cui attribuire importanza prevalente.

4. Oltre al prezzo più basso e all'offerta economicamente più vantaggiosa è ammesso, per gli appalti di cui al comma 1, il ricorso al seguente ulteriore criterio di aggiudicazione: offerte segrete da confrontarsi con una media determinata tra le offerte presentate, a seguito dell'esclusione di un 25 per cento di esse, da individuare in quelle recanti nell'ordine i maggiori ribassi e di un altro 25 per cento di esse, da individuare in quelle recanti i minori ribassi; il computo del 25 per cento delle esclusioni si effettua per arrotondamenti in eccesso oltre lo 0,50 e per difetto fino allo 0,50. L'appalto è aggiudicato all'offerta eguale o immediatamente inferiore alla media così determinata.

5. Per gli appalti di sola esecuzione è obbligatorio il criterio di aggiudicazione

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del prezzo più basso determinato a mezzo di offerte di prezzi unitari.

6. I titolari dei lavori possono affidare a trattativa privata lavori di importo fino a 200 milioni di lire; nessun lavoro può essere artificiosamente suddiviso in una pluralità di lotti allo scopo di rendere applicabile il presente comma.

7. I titolari dei lavori sono tenuti a inviare all'osservatorio di cui all'articolo 20 i verbali di gara e le comunicazioni riguardanti l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori.

Art. 17.

(Dichiarazione giurata)

1. Negli appalti di lavori pubblici di cui alla presente legge le imprese concorrenti devono allegare alla propria offerta, a pena di inammissibilità della stessa, unitamente alla documentazione richiesta dalla vigente normativa, una dichiarazione giurata del titolare o del rappresentante legale nella quale si attesta che sono stati visitati i luoghi ove dovranno essere eseguiti i lavori ed è stata presa visione dello studio di impatto ambientale e del provvedimento di compatibilità ambientale, ove prescritti dalla legislazione vigente.

Art. 18.

(Collaudi)

1. Per il collaudo il titolare dei lavori nomina da uno a tre esperti di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi.

2. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono avere svolto alcuna funzione nelle attività di controllo, di progettazione, di direzione, di alta sorveglianza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Il collaudatore o la commissione sono nominati di regola in corso d'opera.

Art. 19.

(Subappalto e riunioni di imprese)

1. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, concernenti il subappalto e le riunioni di imprese si applicano agli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo.

Art. 20.

(Osservatorio)

1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, un osservatorio permanente con i seguenti compiti:

a) raccolta ed elaborazione dei dati concernenti l'affidamento e l'aggiudicazione di lavori pubblici, con particolare riguardo alla tipologia delle imprese partecipanti, alla distribuzione geografica, all'impiego della manodopera, alle categorie dei lavori previste dall'Albo dei costruttori, all'analisi dei costi ed agli scostamenti rispetto a quelli preventivati, ai tempi di esecuzione ed alle modalità di attuazione degli interventi, ai ritardi ed alle disfunzioni riscontrate ed alle relative cause;

b) definizione di costi standardizzati per tipo di lavoro, che sono oggetto di una specifica pubblicazione;

c) pubblicazione semestrale contenente l'elenco dei lavori programmati ai sensi dell'articolo 4;

d) formulazione di proposte al Ministro dei lavori pubblici in ordine alle clausole inserite o da inserire nei bandi di gara, nei contratti e nei decreti di approvazione;

e) formulazione di proposte al Ministero dei lavori pubblici circa la tipologia delle opere i cui contratti possono essere definiti nelle forme di cui alla lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3.

2. L'osservatorio è gestito tramite sistema informatico realizzato in collegamento con la Ragioneria generale dello Stato, i Ministeri interessati, l'Istituto nazionale di stati-

stica (ISTAT), le reti informatiche delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e ove realizzate, delle regioni e degli altri enti territoriali.

3. L'osservatorio è dotato di un Servizio ispettivo che provvede alla segnalazione delle irregolarità agli organi di controllo e all'autorità giudiziaria.

Art. 21.

(Incentivi per la progettazione)

1. Sui progetti esecutivi dei lavori redatti direttamente dagli uffici tecnici delle amministrazioni ed enti titolari dei lavori è computata, al momento dell'approvazione, una quota in misura non superiore allo 0,50 per cento del costo preventivato, da destinare alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale che partecipa al procedimento di progettazione.

2. Le modalità di ripartizione del fondo sono definite in sede di contrattazione decentrata ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, essendo comunque riservato non meno del 25 per cento dell'importo del fondo al finanziamento di corsi di aggiornamento del personale.

3. Il compenso di cui al comma 1 non è cumulabile con altri compensi o indennità aventi finalità di incentivazione della produttività.

4. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali

riservate a spese di progettazione ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione interessata o ad apposita voce del bilancio dell'ente.

Art. 22.

(Piani di sicurezza)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, e sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili.

Art. 23.

(Efficacia delle disposizioni)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione del comma 3 dell'articolo 3, dell'articolo 11 e dell'articolo 22 si applicano ai contratti di appalto, alle concessioni di costruzione e gestione e agli incarichi di progettazione stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento.

2. Le norme di cui all'articolo 11 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento.

DISEGNO DI LEGGE N. 526

D'INIZIATIVA DEI SENATORI NERLI ED ALTRI

Art. 1.*(Ambito di applicazione della legge)*

1. Alle norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 2, di seguito denominato «regolamento», sono soggetti i lavori pubblici di competenza delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, esclusi quelli economici, degli enti locali e delle associazioni da essi costituite degli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, dei soggetti che gestiscono servizi pubblici sulla base di diritti esclusivi o riservati, nonché i lavori degli enti pubblici economici e di altri soggetti per i quali è erogata da parte delle Amministrazioni ed enti sopra citati una sovvenzione o un contributo diretto e specifico in misura superiore al 50 per cento del relativo importo. Ai fini della presente legge per lavori pubblici si intendono le attività di esecuzione e demolizione di opere, nonché quelle di manutenzione e di ristrutturazione.

2. Ai lavori degli enti pubblici economici, i quali non beneficiano di alcuna sovvenzione o contributo diretto e specifico ovvero ai quali è erogata una sovvenzione o contributo di importo inferiore a quanto disposto dal comma 1, si applicano esclusivamente le norme di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6.

3. Ai fini di assicurare l'unitarietà dell'ordinamento, le norme della presente legge costituiscono, per quanto concerne i lavori pubblici di interesse regionale, principi della legislazione dello Stato e norme

fondamentali di riforma economico-sociale.

4. Il Governo, ai sensi della lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni, in conformità alle norme della presente legge e del regolamento.

5. Le regioni adeguano la loro legislazione concorrente in materia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2. Fino a tale data e nel caso di contrasto tra le norme regionali concorrenti e norme della presente legge e del regolamento si applicano le disposizioni della presente legge e del regolamento.

6. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) titolare dei lavori, il soggetto di cui al comma 1, il quale ricorre ad appalti di lavori pubblici o concessioni di lavori pubblici per la realizzazione degli stessi lavori;

b) soggetto appaltante, il titolare dei lavori o il concessionario di lavori pubblici, il quale stipula contratti di appalto di lavori pubblici per la realizzazione dei lavori;

c) soggetto concedente, il titolare dei lavori il quale affida i lavori in concessione di lavori pubblici o ricorre al contratto di servizi o di progettazione;

d) appaltatore, il soggetto il quale stipula con il soggetto appaltante il contratto di appalto di lavori pubblici per la realizzazione dei lavori;

e) concessionario di lavori pubblici, il soggetto affidatario di concessione per le attività di cui al comma 4 dell'articolo 3;

f) prestatore di servizi, il soggetto affidatario di contratto di servizi per le attività di cui al comma 19 dell'articolo 3;

g) procedure di affidamento, le procedure concorsuali attraverso le quali si attribuiscono gli incarichi di progettazione di cui all'articolo 6 ovvero attraverso le quali si sceglie il concessionario di lavori pubblici o il prestatore di servizi di cui al comma 19 dell'articolo 3;

h) procedure di aggiudicazione, le procedure concorsuali attraverso le quali si sceglie l'appaltatore.

Art. 2.

(Delegificazione)

1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con le procedure di cui al presente articolo, la materia riguardante i lavori pubblici con riferimento a:

a) la programmazione, la progettazione e le attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;

b) le procedure di affidamento e di aggiudicazione;

c) i rapporti tra i soggetti che a vario titolo concorrono alla realizzazione dei lavori.

2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, un regolamento che disciplina la materia, assumendo come norme regolatrici le disposizioni di cui alla presente legge ed alla normativa di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e detta norme attuative ai sensi del comma 4. Sulla base del regolamento è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il nuovo capitolato generale d'appalto. Il regolamento può rinviare la normativa tecnica e di dettaglio a decreti emanati dal Ministro dei lavori pubblici.

3. Il regolamento sarà emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e previo il parere vincolante di una commissione composta da 20 senatori e 20 deputati, in rappresentanza proporzionale dei Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei presidenti dei Gruppi stessi. Si può prescindere dal parere della commissione qualora que-

sto non sia espresso entro 60 giorni dalla richiesta del Governo.

4. Il Governo è autorizzato a dare attuazione con modifiche al regolamento a direttive comunitarie in materia adottate dopo l'entrata in vigore della presente legge. Modificazioni ed integrazioni del regolamento e del capitolato generale d'appalto sono adottate con le procedure di cui al comma 2.

5. Sono abrogati, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi vigenti che disciplinano la materia di cui al comma 1.

6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, definisce:

a) le ulteriori norme applicative delle disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge con riguardo ai lavori di particolare complessità di cui al comma 2 del medesimo articolo 3, alla definizione dei requisiti degli affidatari delle concessioni di lavori pubblici e dei prestatori di servizi, alle modalità delle procedure concorrenziali in ordine all'affidamento e alla determinazione dei corrispettivi;

b) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 4;

c) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, ai sensi dell'articolo 5, e le disposizioni che regolano i rapporti tra titolare dei lavori e proprietario dell'immobile nei confronti del quale occorre espletare le attività di cui al comma 5 del citato articolo 5;

d) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui al comma 5 dell'articolo 6 della presente legge;

e) le modalità di esercizio dell'alta vigilanza di cui all'articolo 9;

f) la determinazione, in osservanza del limite di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 10, dell'ammontare della garanzia fideiussoria di cui al medesimo articolo 10 secondo le caratteristiche dei lavori e tenendo conto del disposto del comma 4 dello stesso articolo 10, nonché le modalità applicative con riguardo anche alla prestazione della garanzia in caso di imprese riunite;

g) l'ammontare delle penali di cui comma 2 dell'articolo 10 secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative;

h) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 11, le condizioni generali e particolari delle polizze e massimali garantiti;

i) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dall'amministrazione, al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, nonché le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo;

l) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 12;

m) le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del titolare dei lavori di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore di cui all'articolo 13;

n) le modalità di applicazione delle norme di cui agli articoli 14 e 15, con particolare riguardo alla determinazione dell'importo della anticipazione, tenendo conto dell'importo dei lavori e delle modalità di finanziamento;

o) le procedure semplificate per la pubblicità, le specifiche tecniche ed i criteri di selezione per quanto concerne le procedure di aggiudicazione di appalti di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenendo conto del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55;

p) le sanzioni da applicarsi alle imprese per i casi in cui le dichiarazioni previste per l'applicazione dei criteri di scelta dei candidati da invitare alle procedure ristrette di cui all'articolo 16 risultino non veritiere;

q) i contenuti della dichiarazione giurata di cui all'articolo 17 e le modalità di applicazione della norma alle imprese riunite;

r) la determinazione dei requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, l'indicazione del numero dei componenti la commissione di collaudo secondo l'importo e le caratteristi-

che dei lavori, l'indicazione dei termini e delle modalità di effettuazione del collaudo e del compenso dei collaudatori;

s) l'adeguamento delle competenze degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici;

t) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili;

u) la misura della percentuale del costo di progettazione da destinare alla costituzione del fondo di cui all'articolo 22, nonché i criteri generali di ripartizione dello stesso fondo tra il personale che partecipa al procedimento di progettazione;

v) i requisiti e le modalità per la iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori dei consorzi stabili di imprese di cui all'articolo 20, le modalità per la relativa revisione, i requisiti e le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare e trattative per l'affidamento di appalti e concessioni di lavori pubblici, le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento alle imprese consorziate, nonché i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio, in caso di scioglimento dello stesso.

7. Le norme del regolamento concernenti le materie di cui alle lettere f) e h) del comma 6 sono adottate su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base degli elementi forniti dall'osservatorio di cui all'articolo 21, presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli effetti degli atti normativi vigenti in materia di lavori pubblici e sulle proposte di modifica al regolamento.

Art. 3.

(Appalti, concessioni e contratti di servizi)

1. I contratti di appalto di lavori pubblici hanno per oggetto alternativamente:

a) l'esecuzione dei lavori, sulla base di un progetto esecutivo;

b) la progettazione esecutiva sulla base di un progetto definitivo e la successiva esecuzione dei lavori;

c) l'esecuzione con qualsiasi mezzo di lavori volti a realizzare un'opera che sia dotata di un'autonomia funzionale propria e che risponda al progetto preliminare.

2. I soggetti appaltanti possono stipulare i contratti di appalto di cui alle lettere b) e c) del comma 1, esclusivamente qualora riguardino lavori di importo superiore a cinque milioni di ECU, adottando un provvedimento motivato e, per quanto riguarda quelli di cui alla lettera c), esclusivamente con riferimento a lavori di particolare complessità. Nessun lavoro può essere artificiosamente accorpato al fine di rendere applicabile il presente comma.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentito l'affidamento in concessione di lavori pubblici, separatamente dalla gestione funzionale e dallo sfruttamento economico dei lavori, delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

4. Nell'ambito dei lavori pubblici l'affidamento in concessione di lavori pubblici è consentito per le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, qualora siano caratterizzate da una controprestazione a favore del concessionario che consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i lavori oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo.

5. Al concessionario di lavori pubblici si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, per quanto riguarda l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione delle opere.

6. I contratti di appalto di cui alla lettera a) del comma 1 di norma devono essere:

a) stipulati al prezzo chiuso di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

b) aggiudicati mediante la procedura aperta di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, ed in base ad uno dei seguenti criteri:

1) prezzo più basso determinato con l'offerta a prezzi unitari di cui all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14;

2) offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base degli elementi prezzo e tempo. Il bando di gara deve indicare la percentuale di riduzione convenzionale del prezzo offerto per effetto del minor tempo proposto nell'offerta rispetto a quello indicato nel bando: il prezzo va determinato con il sistema di cui al precedente numero 1).

7. I contratti di appalto di cui alla lettera a) del comma 1 del comma 1, qualora riguardino lavori di importo superiore a cinque milioni di ECU, possono essere aggiudicati anche mediante la procedura aperta, di cui alla lettera a) dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, da sviluppare in tre fasi:

a) emanazione di un bando di gara con richiesta alle imprese di presentare, in un tempo almeno pari a 90 giorni, varianti o un progetto di livello di definizione tecnica successivo a quello posto a base di gara;

b) redazione da parte dei progettisti del progetto esecutivo anche sulla base delle proposte presentate dalle imprese nella prima fase della procedura;

c) invito alle imprese che hanno partecipato alla fase di cui alla lettera a) della procedura a presentare l'offerta e aggiudicazione del contratto sulla base dei criteri di cui al comma 6.

8. Nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il soggetto appaltante può richiedere anche la presentazione di varianti o di un progetto di livello di definizione tecnica successivo a quello posto a base di gara. In tal caso l'aggiudicazione è effettuata, di norma, mediante la procedura ristretta, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, valutata dalla commissione di cui al comma 13. Qualora,

invece, non siano richieste la presentazione di varianti o di progetti, l'aggiudicazione avverrà esclusivamente mediante la procedura aperta di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e sulla base di uno dei due criteri previsti al comma 6. Il termine per la presentazione dell'offerta deve essere in ogni caso almeno pari a 90 giorni.

9. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406, è abrogata.

10. L'esecuzione dei lavori, negli appalti di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1, potrà avere inizio, in ogni caso, solo dopo la redazione del progetto esecutivo e la sua approvazione da parte del titolare dei lavori e solo dopo la stipula di un atto integrativo con il quale siano definiti, in modo completo, la consistenza dei lavori da realizzare ed i relativi corrispettivi a prezzo chiuso, di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nonché le ulteriori specifiche condizioni, diritti o obblighi tra le parti necessari alla integrale realizzazione dei lavori.

11. L'appaltatore è tenuto a stipulare l'atto integrativo al prezzo chiuso di aggiudicazione anche se il costo dei lavori determinato sulla base delle quantità previste nel progetto esecutivo, approvato dal titolare dei lavori, valutate ai prezzi unitari previsti in contratto, sia superiore. Tuttavia, nel caso in cui il costo dei lavori superi del 10 per cento il prezzo di aggiudicazione, l'appaltatore ha la facoltà di rescindere il contratto, salvo che il superamento del limite dipenda esclusivamente dai lavori relativi alle fondazioni i quali, per la parte eccedente il suddetto 10 per cento, sono pagati secondo la loro quantità effettiva sulla base dei prezzi unitari previsti nel contratto.

12. In caso di esercizio della facoltà di recesso di cui al comma 11 il progetto esecutivo resta di proprietà del titolare dei lavori senza alcun onere.

13. La commissione, di cui al comma 8 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 51

della legge 8 giugno 1990, n. 142, è nominata con provvedimento dell'organo esecutivo del titolare dei lavori ed è composta da un numero dispari di componenti, pari o superiore a cinque, di cui uno con funzioni di presidente, tutti esperti nei lavori cui si riferisce l'appalto. I componenti della commissione non possono essere nominati se già incaricati in altra commissione giudicatrice prevista dal presente articolo che debba ancora ultimare i suoi lavori. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del titolare dei lavori appartenente al profilo giuridico-amministrativo. Ai commissari si applicano le norme previste per i collaudatori all'articolo 18 della presente legge.

14. La commissione opera con la presenza di tutti i suoi componenti salvo che per le attività istruttorie e preparatorie che sono delegabili dal collegio a sottocommissioni o a singoli componenti. Le deliberazioni della commissione sono adottate all'unanimità.

15. La commissione procede alla valutazione delle offerte mediante:

a) l'applicazione di un metodo di analisi e di valutazione qualitativo e quantitativo che, di norma, deve essere indicato nel progetto posto a base di gara, o in mancanza, precisato nel bando di gara;

b) secondo regole procedurali adottate prima di iniziare la valutazione delle offerte.

16. Nella lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, la parola «potranno» è sostituita dalla seguente: «dovranno» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «in ogni caso all'elemento prezzo dovrà essere assegnato un punteggio superiore alla somma di quelli degli altri elementi presi a giudizio».

17. La relazione finale della commissione ed il verbale della riunione conclusiva sono trasmessi al titolare dei lavori nel termine assegnato dal provvedimento di nomina della commissione per l'espletamento dell'incarico. Il mancato rispetto del termine, salvo eventuali proroghe accordate dal titolare dei lavori per comprovate ragioni,

può comportare la revoca del provvedimento di nomina.

18. Nelle procedure per l'affidamento delle concessioni di cui al comma 4 del presente articolo il soggetto concedente può richiedere anche la presentazione di varianti o di un progetto di livello di definizione tecnica successivo a quello posto a base di gara. In ogni caso l'aggiudicazione è effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dalla commissione di cui al comma 13.

19. I soggetti titolari dei lavori, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, possono procedere alla realizzazione dei lavori di loro competenza anche mediante affidamento, a titolo oneroso, a soggetti privati o pubblici dotati di adeguati requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, di contratti di servizi aventi ad oggetto lo svolgimento di prestazioni di carattere tecnico-amministrativo e organizzativo da compiere alle condizioni e modalità stabilite in apposito disciplinare tecnico. Il contratto non dovrà comprendere in nessun caso la ricerca del finanziamento, l'esecuzione dei lavori e la progettazione degli stessi, queste attività sono oggetto di appositi contratti di appalto e di progettazione tra il titolare dei lavori, soggetto concedente, e l'appaltatore ed il progettista scelti a seguito delle procedure di aggiudicazione o di affidamento.

20. Il contratto di servizi deve indicare, a pena di nullità, i lavori oggetto dell'affidamento, le fonti di finanziamento dei lavori, la quantificazione del corrispettivo per le prestazioni affidate nonché le modalità del suo pagamento, le condizioni di risoluzione del contratto e può avere ad oggetto, di norma, l'attuazione di tutte o di alcune delle seguenti prestazioni:

a) la definizione di proposte in merito alle condizioni sulla base delle quali i lavori vanno studiati, progettati ed eseguiti, da avanzare al titolare dei lavori cui spetta il compito della definitiva scelta;

b) l'attuazione delle operazioni necessarie per l'acquisizione di tutti gli elementi tecnici indispensabili per progettare nonché di quelle necessarie ad occupare ed

acquisire le aree e gli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere e dei lavori;

c) la predisposizione ed attuazione delle procedure per gli affidamenti degli incarichi professionali ai progettisti, ai direttori dei lavori ed ai collaudatori, nonché la predisposizione dei relativi contratti;

d) l'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni e nulla osta inerenti i lavori da realizzare presso tutte le autorità al cui esame sia eventualmente subordinata l'approvazione del progetto anche attraverso le convocazioni di una apposita conferenza dei servizi;

e) la predisposizione ed attuazione delle procedure per gli affidamenti degli appalti nonché la predisposizione dei contratti di appalto e l'assistenza alle commissioni giudicatrici di cui al comma 13;

f) la gestione del contratto di appalto nonché l'esistenza in tutte le fasi del collaudo dei lavori realizzati.

21. Nello svolgimento delle prestazioni ed attività i soggetti affidatari sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nella presente legge e nel regolamento nonché delle disposizioni emanate in attuazione di direttive comunitarie.

22. I contratti di servizi vengono affidati secondo quanto previsto dalla direttiva comunitaria sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi nonché dalla relativa normativa nazionale di recepimento.

Art. 4.

(Programmazione ed elenco dei lavori)

1. Ferme restando le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), degli altri comitati interministeriali e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, i titolari dei lavori predispongono un elenco dei lavori da eseguirsi nel triennio successivo, sulla base delle esigenze e degli indirizzi programmatici in materia di investimenti pubblici e tenuto conto delle

disponibilità finanziarie previste in bilancio.

2. L'elenco è redatto sulla base di una scala di priorità determinata tenendo conto degli studi di fattibilità, di cui al comma 6, predisposti a cura dei titolari dei lavori. All'elenco si applica il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

3. L'elenco è aggiornato annualmente in relazione alle modificazioni negli stanziamenti disposte con legge finanziaria e con altri provvedimenti annuali in materia di bilancio e di programmazione nonché ad eventi straordinari ed imprevedibili.

4. Ai fini della formazione dell'elenco, in sede di prima applicazione della presente legge, è data priorità ai completamenti di opere già iniziate.

5. Copia dell'elenco è inviata dal titolare dei lavori all'osservatorio di cui all'articolo 21.

6. Lo studio di fattibilità valuta mediante una ampia pluralità di criteri la fattibilità dei lavori, anche rispetto a diverse ipotesi di localizzazione e di valutazione ambientale, e individua a mezzo di relazioni e, qualora necessario o opportuno, di elaborati grafici, le esigenze cui i lavori devono corrispondere, le caratteristiche generali degli stessi e la stima sommaria dei relativi costi, nonché le prestazioni tecniche ed i benefici economici e sociali conseguibili. Per la valutazione dei costi ci si attiene, ove disponibili, ai costi standardizzati di cui all'articolo 21 comma 1 lettera b), discostandosene motivatamente qualora i lavori presentino caratteristiche peculiari esplicitamente individuate.

Art. 5.

(Progettazione)

1. La progettazione si articola secondo tre livelli di successive definizioni tecniche in preliminare, definitiva ed esecutiva.

2. Il progetto preliminare individua di massima, e con riferimento ad una specifica localizzazione, le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche di

tutti i lavori da eseguire nonché i tempi ed i costi di costruzione e predispone una prima valutazione di impatto ambientale. Comprende pertanto la redazione di elaborati grafici, di specifiche tecnico-prestazionali, di preventivi di costo parametrici, di piani di esecuzione temporali e di elenco prezzi unitari di tutte le opere edili e delle relative aree di pertinenza nonché delle strutture e degli impianti.

3. Il progetto definitivo individua - a mezzo di elaborati grafici e descrittivi, di calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e del rilievo della rete dei sottoservizi - una ulteriore definizione delle caratteristiche spaziali, funzionali, strutturali e impiantistiche, delle caratteristiche di inserimento nel territorio e di impatto ambientale, in particolare con riferimento alle esistenti reti di servizi, delle caratteristiche geomorfologiche e geognostiche dell'area interessata, nonché della valutazione dei costi di costruzione e di utilizzazione sulla base di computi metrici particolareggiati, dei benefici e delle prestazioni, degli elementi tecnici ed economici di base per la redazione del piano finanziario dei lavori e dei tempi di realizzazione. Il progetto è definito ad un livello tale da poter essere sottoposto alle approvazioni di carattere amministrativo, tecnico e ambientale previste dalle leggi vigenti. Sono inoltre indicati i tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo, definiti i piani temporali per la esecuzione dei lavori e determinati i tempi per il relativo collaudo.

4. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, consiste in una descrizione completa del territorio, dei lavori e delle loro prestazioni in modo tale che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensioni e prezzo, che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale e comunque tutti i lavori da effettuare, con la definizione di un capitolato speciale di appalto prestazionale e descrittivo. Il progetto è redatto sulla base di apposite e complete indagini geologiche e geotecniche, rilievi altimetrici, misurazioni e pic-

chettazioni, rilievo della rete dei servizi del sottosuolo e comprende i calcoli definitivi delle strutture e degli impianti, i computi metrici dettagliati, l'elenco prezzi unitari e quant'altro necessario per l'immediata materiale costruzione dell'opera e l'esatta determinazione dei tempi e dei costi di costruzione.

5. Su richiesta del titolare dei lavori, ovvero del concessionario di lavori pubblici o del prestatore di servizi, il sindaco del comune, nel territorio del quale i lavori devono essere localizzati, autorizza con propria ordinanza l'accesso a immobili non in disponibilità dello stesso titolare, concessionario o prestatore per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione.

6. Negli appalti di lavori pubblici di sola esecuzione e nelle concessioni di lavori pubblici aventi per oggetto, oltre che la gestione, la sola esecuzione, il titolare dei lavori predispone ai sensi dell'articolo 6 il progetto preliminare nonchè quelli definitivo ed esecutivo. Negli appalti di lavori pubblici, di progettazione ed esecuzione e nelle concessioni di lavori pubblici aventi per oggetto, oltre che la gestione, le medesime attività, il titolare dei lavori ai sensi dell'articolo 6 predispone il progetto preliminare nonchè quello definitivo, restando affidata all'appaltatore o al concessionario di lavori pubblici la progettazione esecutiva. Negli appalti di lavori pubblici di esecuzione con qualsiasi mezzo e nelle concessioni di lavori pubblici aventi per oggetto, oltre che la gestione, le medesime attività il titolare dei lavori ai sensi dell'articolo 6 predispone il progetto preliminare, restando affidate all'appaltatore o al concessionario di lavori pubblici la progettazione definitiva ed esecutiva.

7. Con riferimento ai lavori compresi negli elenchi di cui all'articolo 4, le spese inerenti alla progettazione e, ove necessario, agli studi ed alle ricerche connesse fanno carico agli stanziamenti disposti in conto capitale negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dei titolari dei lavori, nel limite della percentuale degli stanziamenti stessi determinata ogni biennio, per diverse

tipologie di opere e tenendo conto del loro importo, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro dell'ambiente. La misura della percentuale non dovrà comunque superare il 10 per cento dell'importo dei lavori. Restano ferme le norme riguardanti le tariffe professionali dei soggetti affidatari degli incarichi di progettazione.

8. Nei contratti di appalto di lavori pubblici di progettazione ed esecuzione o di esecuzione con qualsiasi mezzo, il titolare dei lavori, nel determinare il prezzo a base d'asta, specifica separatamente l'importo relativo alla progettazione.

Art. 6.

(Incarichi di progettazione)

1. In caso di appalti di lavori pubblici di sola esecuzione ovvero di progettazione ed esecuzione ovvero di esecuzione con qualsiasi mezzo e di concessione di lavori pubblici aventi ad oggetto, oltre alla gestione, le medesime attività, il progetto preliminare nonchè quelli definitivo ed esecutivo, ovvero i soli progetto preliminare e progetto definitivo, ovvero il solo progetto preliminare sono redatti di regola dai servizi tecnici dei titolari dei lavori.

2. Qualora i titolari dei lavori non possano espletare, per carenza di organico accertata dagli organi dirigenti, le attività tecniche necessarie per gli studi di fattibilità, di cui al comma 6 dell'articolo 4, nonchè le attività di cui al comma 1, in tempi compatibili con quanto previsto dalla programmazione dei lavori di cui all'articolo 4, ovvero in presenza di lavori di particolare complessità ovvero ancora nella necessità di definire progetti integrati, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, i medesimi titolari possono affidare a liberi professionisti, a società di ingegneria, così come definite al comma 5, la redazione di disegni, studi e indagini per gli studi di fattibilità e la redazione del progetto preliminare, nonchè del progetto definitivo o esecutivo.

3. I corrispettivi relativi alla redazione di disegni, studi e indagini per il progetto preliminare, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi affidati a soggetti esterni al titolare dei lavori, sono calcolati e liquidati applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote fissate, per tutti i livelli di progettazione, dalle tariffe professionali in vigore. Con lo stesso decreto saranno determinati i corrispettivi spettanti ai componenti della commissione giudicatrice di cui al comma 13 dell'articolo 3.

4. Ad università, loro strutture ed enti pubblici di ricerca può essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, la realizzazione di studi, ricerche e consulenze per la predisposizione degli studi di fattibilità di cui all'articolo 4.

5. Ai fini della presente legge sono definite società di ingegneria le società che prestano a terzi attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di ricerca, consulenza, studio di fattibilità, valutazione di congruità tecnico-economica e di impatto ambientale, nonché di direzione dei lavori.

6. Le società di ingegneria devono nominare un direttore tecnico nella persona di un laureato in materia attinente alle attività specialistiche indicate nell'oggetto sociale, con almeno 10 anni di esperienza ed iscritto ad uno degli albi professionali nel cui ambito di attribuzione sono comprese le medesime attività di cui all'oggetto sociale; devono altresì avvalersi dell'opera intellettuale degli iscritti negli albi di cui all'articolo 2229 del codice civile. Le società devono depositare presso il tribunale ove sono registrate un elenco degli iscritti agli albi professionali che rivestono cariche sociali o che prestano servizio alle dipendenze di esse.

7. Nei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi deve essere indicato il nome del progettista inteso come persona fisica; se

sono più di uno devono essere nominativamente indicati e ciascuno è personalmente responsabile, fermo quanto disposto circa la nomina e la retribuzione.

8. Gli affidatari di incarichi di progettazione e i prestatori di servizi non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici relative ai lavori progettati ovvero con riferimento ai quali sono state prestate attività comprese nel contratto di servizi, nonché agli eventuali subappalti o cottimi; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione o al prestatore di servizi. Le situazioni di controllo e collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

9. Gli affidatari di incarichi di progettazione ed i prestatori di servizi non possono affidare a terzi gli incarichi ricevuti, salvo quelli relativi a indagini geologiche e geotecniche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni.

10. Gli incarichi di progettazione vengono affidati secondo quanto previsto dalla direttiva comunitaria che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi nonché dalla relativa normativa nazionale di recepimento.

Art. 7.

(Direzione dei lavori)

1. Per i lavori di cui alla presente legge è previsto un unico direttore dei lavori, costituito da una persona fisica nominata e retribuita dal soggetto appaltante, al quale vanno comunicati il nominativo del direttore tecnico dell'impresa e del direttore di cantiere. Il direttore dei lavori può avvalersi di collaboratori che sceglie sotto la sua responsabilità, dell'operato dei quali risponde personalmente. I dati identificativi dei collaboratori, sono comunicati al soggetto che nomina il direttore dei lavori.

2. La direzione dei lavori annota sullo stato di avanzamento dei lavori i risultati

della verifica di cui a comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, e ne comunica gli esiti al responsabile del procedimento che in caso di esito negativo sospende ogni pagamento.

Art. 8.

(Accelerazione delle procedure)

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo con riferimento a lavori da esse affidati in concessione di lavori pubblici o appaltati, ovvero affidati in concessione di lavori pubblici o appaltate da enti pubblici soggetti al loro controllo e vigilanza, sono obbligate, in sede di rilascio di pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta da parte di altre amministrazioni e in sede di ricerca dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ad indire la conferenza di servizi ai sensi e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. La conferenza può richiedere chiarimenti e documentazioni direttamente ai soggetti incaricati della progettazione.

2. Per i lavori di competenza delle regioni e degli enti locali il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, può adottare atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 9.

(Alta vigilanza)

1. Per ogni lavoro di cui alla presente legge è nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito del titolare dei lavori, un responsabile del procedimento il quale esercita le funzioni di alta vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione nel caso di

concessione di lavori pubblici o di contratto di servizi e di progettazione, nonché curando in ogni caso il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori di realizzazione e la loro rispondenza ai progetti, con particolare riguardo alla funzionalità dei lavori complessivamente considerata e agli interventi di tutela ambientale. Allo stesso responsabile spetta la verifica della completa copertura finanziaria di ogni impegno di spesa, della completezza del progetto esecutivo e del possesso reale delle aree interessate dai lavori in modo che l'impresa aggiudicataria possa iniziare i lavori al momento stesso della loro consegna.

2. Nel caso in cui il titolare dei lavori non disponga di quadri idonei a svolgere il compito di responsabile del procedimento la scelta può essere fatta presso altre amministrazioni di concerto con le medesime.

3. Il responsabile del procedimento risponde amministrativamente di ogni violazione delle disposizioni di legge o regolamento vigenti in materia di procedure per la realizzazione di lavori pubblici, in particolare del rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55. Il regolamento determina le relative sanzioni amministrative. Per lo svolgimento dei propri compiti il responsabile utilizza esclusivamente personale della pubblica amministrazione. Il nominativo del responsabile deve essere inserito nei bandi di gara.

Art. 10.

(Garanzia fideiussoria)

1. I lavori di cui alla presente legge non possono essere realizzati se non previa stipula da parte dell'appaltatore di una garanzia fideiussoria a favore del titolare dei lavori, a tutela del puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto. La garanzia concerne il rimborso dei maggiori oneri derivanti al titolare dei lavori per l'inadempimento o per l'inesatto adempimento. L'importo del-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la garanzia viene indicata nel bando di gara e può variare tra il 10 ed il 30 per cento dell'importo totale del contratto in considerazione della natura dei lavori da realizzare. Detta garanzia può essere svincolata per scaglioni, in relazione all'andamento dei lavori. Per i contratti di appalto di lavori pubblici, di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 3, l'importo della garanzia è fissato al 70 per cento dell'importo totale del contratto.

2. Il capitolato speciale di appalto prevede penali commisurate ai maggiori oneri derivanti dalla mancata o ritardata disponibilità dei lavori oltre i termini stabiliti nel contratto di appalto per cause imputabili all'appaltatore. La penale è di importo comunque non superiore al 10 per cento dell'importo del contratto. La corresponsione della penale da parte dell'appaltatore è irrinunciabile da parte del soggetto appaltante.

3. La prestazione della garanzia di cui comma 1 esclude la prestazione di cauzioni.

4. Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga utilizzando il criterio del prezzo più basso, qualora l'offerta aggiudicataria presenti una percentuale di ribasso superiore al limite indicato nel regolamento come differenza dalla media delle percentuali delle offerte ammesse, l'aggiudicatario è tenuto alla prestazione di una garanzia maggiorata rispetto a quanto indicato nel bando di gara, per una entità pari alla percentuale di scostamento dalla media delle offerte ammesse e, comunque, in misura non superiore al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

Art. 11.

(Copertura assicurativa)

1. Chi esegue i lavori di cui alla presente legge è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne il titolare dei lavori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a

terzi, per tutta la durata dei lavori e fino alla loro ultimazione, attestata dal direttore dei lavori. Per i lavori il cui importo superi l'ammontare stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, chi esegue è altresì obbligato a stipulare una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza di responsabilità civile verso terzi della stessa durata a copertura, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero derivanti da gravi difetti costruttivi.

2. Il progettista e il direttore dei lavori devono munirsi di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di loro rispettiva competenza, per tutta la durata dei lavori e sino ad ultimazione degli stessi, nonché per i dieci anni successivi. La polizza del progettista deve coprire anche i costi di riprogettazione dell'opera di cui al comma 2 dell'articolo 12. Qualora il progettista o il direttore dei lavori siano dipendenti dell'amministrazione e ente titolare delle opere, la polizza è stipulata dalla medesima amministrazione o ente.

Art. 12.

(Varianti)

1. Le proposte di variante che comportano modificazioni del progetto esecutivo dei lavori, formulate dall'appaltatore, sono esaminate dai competenti organi amministrativi e tecnici del soggetto appaltante in contraddittorio con i soggetti responsabili del progetto esecutivo e quindi approvate, con provvedimenti motivati, dagli organi dello stesso soggetto appaltante. Ove le varianti nel loro complesso eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il titolare dei lavori deve procedere, per la parte eccedente, ad una nuova aggiudicazione.

2. Qualora si renda necessaria l'approvazione di una variante al progetto approvato a causa di un insufficiente o errato progetto esecutivo, il progettista responsabile risponde personalmente nei confronti del titolare dei lavori per un impor-

to pari ai costi di riprogettazione, ferma restando l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie. Nel caso di progetto redatto da proprio dipendente, il titolare dei lavori può sospendere, per un periodo non superiore ad un anno, il diritto all'attribuzione dei compensi specificamente riconosciuti per l'attività di progettazione e degli incentivi comunque connessi alla stessa attività.

3. Nei contratti di appalto, di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 3, non sono consentite varianti in corso d'opera, salvo quelle dovute a fatti sopravvenuti o a cause di forza maggiore. Verificandosi una sorpresa geologica è posto a carico dell'appaltatore il maggior costo, fino alla concorrenza del 30 per cento dell'importo dei lavori interessati, mentre il costo eccedente resta a carico del titolare dei lavori.

Art. 13.

(Riserve)

1. Le riserve iscritte dall'appaltatore nel registro di contabilità dei lavori devono riguardare oggetti specifici, per i quali sono indicati il compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni che lo determinano.

2. La deliberazione sulle riserve dell'appaltatore è assunta prima dell'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'opera, con le modalità determinate dal regolamento.

Art. 14.

(Anticipazione e revisione dei prezzi)

1. Il soggetto appaltante concede ed eroga all'appaltatore un'anticipazione sull'importo contrattuale per un valore che può variare da un minimo del 10 ad un massimo del 25 per cento dell'importo entro quindici giorni dall'inizio effettivo dei lavori accertato dal responsabile del procedimento.

2. Per quanto concerne la revisione dei prezzi restano ferme le norme di cui

all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 15.

(Cessione di crediti)

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sulla disciplina della cessione dei crediti di impresa sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione dei lavori di cui alla presente legge.

Art. 16.

(Aggiudicazione degli appalti e delle concessioni di importo inferiore a cinque milioni di ECU, IVA esclusa)

1. Agli appalti di lavori pubblici ed alle concessioni di lavori pubblici di importo inferiore a cinque milioni di ECU, IVA esclusa, si applica il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, per quanto concerne le procedure di aggiudicazione, le comunicazioni successive e il verbale di gara, prevedendo modalità semplificate per quanto concerne le forme di pubblicità, le specifiche tecniche ed i criteri di selezione e aggiudicazione.

2. Qualora l'appalto o la concessione sia aggiudicato o affidato mediante la procedura ristretta, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, la scelta dei candidati da invitare si effettua discrezionalmente con una delle seguenti modalità:

a) invito dei candidati, in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, che, con riferimento ad uno specifico stato di avanzamento determinato dal regolamento, non hanno in esecuzione, contemporaneamente alla procedura ristretta di cui al presente comma, lavori di importo superiore ad un limite anch'esso fissato dal regolamento, tenendo conto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'importo di iscrizione all'Albo dei costruttori;

b) invito di un numero di candidati, in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, pari al 30 per cento del totale da individuarsi mediante sorteggio;

c) invito di un numero di candidati, in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, da individuarsi mediante modalità di rotazione stabilite dal regolamento.

3. Nei casi previsti alle lettere b) e c) del comma 2, qualora il 30 per cento dei candidati risulti in numero inferiore a trenta, saranno invitati tutti i candidati in possesso dei requisiti.

Art. 17.

(Dichiarazione giurata)

1. Negli appalti di lavori pubblici e nelle concessioni di lavori pubblici di cui alla presente legge le imprese concorrenti devono allegare alla propria offerta, a pena di inammissibilità della stessa, unitamente alla documentazione richiesta dalla vigente normativa, una dichiarazione giurata del titolare o del rappresentante legale nella quale si attesta che sono stati visitati i luoghi ove dovranno essere eseguiti i lavori ed è stata presa visione dello studio di impatto ambientale e del provvedimento di compatibilità ambientale, ove prescritti dalla legislazione vigente.

Art. 18.

(Collaudi)

1. Per il collaudo il titolare dei lavori nomina da 1 a 3 esperti di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi.

2. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono avere svolto alcuna funzione nelle attività di controllo, di progettazione, di direzione, di alta sorveglianza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Il collaudatore o la commissione sono nominati di regola in corso d'opera.

3. Non può essere nominato collaudatore o componente di commissioni di collaudo chi abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni rapporti economici o professionali con persone o imprese che a qualsiasi titolo abbiano preso parte alla progettazione, direzione o sorveglianza dei lavori da collaudare. I collaudatori devono dichiarare l'insussistenza di tali incompatibilità all'atto della accettazione dell'incarico.

4. Il regolamento definisce le eventuali ulteriori condizioni di incompatibilità, i criteri di rotazione negli incarichi ed i relativi corrispettivi nonchè l'importo dei lavori oltre il quale è obbligatorio il collaudo in corso d'opera.

Art. 19.

(Subappalto)

1. L'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - 1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all'Albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente.

2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

3. Il titolare dei lavori è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara, ferma restando l'indicazione della categoria prevalente o delle categorie prevalenti di cui al comma 1 dell'articolo 23 del decreto

legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, le categorie, fra quelle riportate nella tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, ed i relativi importi, di tutte le altre lavorazioni previste nel progetto. Tali lavorazioni sono scorporabili, subappaltabili e affidabili in cottimo. Il regolamento definisce quali limitate parti delle lavorazioni relative alla categoria prevalente o alle categorie prevalenti, per tipologie di opere, possono essere subappaltate o affidate in cottimo. Il subappalto ed il cottimo sono sottoposti alle seguenti condizioni:

a) che l'impresa, le associazioni o i consorzi abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori che intendono subappaltare o concedere in cottimo e, per i lavori ad alta specializzazione da individuarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici con riferimento alle categorie delle tabelle di classificazione dell'Albo nazionale dei costruttori, abbiano indicato, inoltre, una o più imprese subappaltatrici candidate ad eseguire le dette opere;

b) che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta, se italiana, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) che non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Gli appaltatori sono tenuti a comunicare al responsabile del procedimento i nominativi dei soggetti cui intendono subappaltare o dare in cottimo i lavori, corredando la comunicazione della documentazione attestante il rispetto delle condizioni di cui al comma 3. Il responsabile del procedimento, entro i termini previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora dalle verifiche della documentazione tra-

smessa dall'appaltatore risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3, comunica che la domanda è accolta. Qualora, invece, risultino non rispettate le condizioni di cui al comma 3, comunica che la domanda non può essere accolta e ne indica le motivazioni. L'appaltatore, eliminate le ragioni che non hanno permesso l'accoglimento della domanda, può riproporre la domanda. L'accoglimento della domanda non esime l'appaltatore della responsabilità del rispetto delle condizioni di cui al comma 3.

5. L'appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla domanda di cui al comma 4 una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.

6. Il contratto tra l'appaltatore ed il subappaltatore deve essere trasmesso in copia autentica al responsabile del procedimento entro venti giorni dalla data del contratto stesso.

7. Gli appaltatori devono trasmettere, in allegato alla richiesta di pagamenti da effettuarsi nei loro confronti, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti ai subappaltatori o cottimisti per la parte dei lavori compresi in quelli cui si riferiscono i pagamenti richiesti, eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista.

8. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati di cui al comma 3, lettera b).

9. L'appaltatore di lavori pubblici è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'ap-

paltatore e, per il suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e di tutela per gli infortuni, nonché copia dei piani di cui al comma 10. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

10. Il titolare dei lavori è tenuto a stabilire a carico dell'appaltatore l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano da esso stesso presentato. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

11. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

12. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 si applicano ai lavori affidati a procedura aperta, ristretta o negoziata di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, ed anche alle associazioni temporanee di impresa e alle società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 23 nonché all'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 406 del 1991, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili e subappaltabili. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente i lavori assunti in appalto.

13. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche nei casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di un'offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'Albo nazionale dei costruttori, sono consentiti ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcuna di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all'Albo nazionale dei costruttori.

14. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera».

Art. 20.

(ConSORZI stabili e riunioni d'impresa)

1. Sono iscrivibili all'Albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, i consorzi stabili tra imprese di costruzione costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.

2. Si intendono per consorzi stabili di imprese di costruzione quei raggruppamenti formati da un numero non inferiore a cinque imprese iscritte all'Albo che, con decisione presa dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare congiuntamente, nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

3. L'iscrizione del consorzio stabile all'Albo di cui al comma 1 avviene mediante l'apporto della totalità delle iscrizioni possedute dalle imprese consorziate, revisionate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172. Nel caso che le imprese consorziate posseggano pluralità di classifiche nella stessa categoria, il consorzio stabile verrà iscritto nella classifica immediatamente superiore a quella più elevata tra quelle possedute dalle imprese consor-

ziate, purchè la somma degli importi delle classifiche raggiunga almeno l'importo della classifica immediatamente superiore per l'iscrizione alla classifica 10 (illimitato) è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate possenga la classifica 10 nella categoria di iscrizione.

4. L'iscrizione all'Albo del consorzio stabile comporta che a partire da tre anni dalla data di iscrizione dello stesso venga meno e sia sospesa l'efficacia della contemporanea iscrizione delle singole imprese consorziate. In questi tre anni di moratoria il certificato di iscrizione delle consorziate deve riportare la segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile nonchè l'indicazione dei nominativi di tutti gli altri soggetti partecipanti a tale consorzio.

5. Nei primi tre anni di iscrizione i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono documentati oltre che con quelli in possesso del consorzio anche con quelli in possesso delle imprese consorziate. Trascorso tale periodo il possesso dei requisiti deve essere documentato soltanto tramite quelli posseduti dal consorzio.

6. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di aggiudicazione o di affidamento di lavori pubblici del consorzio stabile e delle imprese in esso consorziate. In caso di violazione del divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietato alle imprese consorziate stabilmente formare tra loro o con terze imprese consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonchè più di un consorzio stabile. In caso di violazione l'efficacia dell'iscrizione all'albo della singola impresa rimane sospesa per tutto il periodo di durata del consorzio.

7. Con il regolamento di cui all'articolo 2 saranno stabilite le ulteriori modalità per l'iscrizione dei consorzi stabili di imprese all'Albo nazionale dei costruttori e per la revisione delle iscrizioni dei consorzi medesimi, le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento alle imprese consorziate ed i

criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso purchè ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di prima iscrizione. Per quanto altro non previsto trovano applicazione ai consorzi stabili di imprese, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2602 e seguenti del codice civile nonchè quelle di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge.

8. La riunione di imprese, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sottoposta ai seguenti limiti:

a) non è consentita per lavori pubblici di importo inferiore o pari ad un milione di ECU;

b) può essere consentita dal titolare dei lavori, con indicazione nel bando di gara, per lavori pubblici di importo superiore ad un milione di ECU ed inferiore a cinque milioni di ECU;

c) è consentita a condizione che l'impresa mandataria o quella capogruppo, sia iscritta all'Albo nazionale dei costruttori per classifica corrispondente all'importo determinato applicando, all'importo totale dei lavori, la percentuale dei requisiti prevista, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, per le predette imprese mandatarie o capogruppo. Resta fermo quanto previsto per le mandanti.

9. Il bando di gara per l'aggiudicazione degli appalti di cui al comma 1 dell'articolo 3, nell'ipotesi che i lavori da eseguire siano frazionabili in lotti, deve prescrivere che le riunioni di imprese di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, indichino le parti dei lavori che ogni singola impresa riunita eseguirà. In tal caso non è applicabile l'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 406 del 1991. Nell'ipotesi che i lavori da eseguire non siano frazionabili in lotti, il bando di gara deve prescrivere che le riunioni d'impresa di cui ai commi 1 e 2

dell'articolo 23 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, indichino nell'offerta le attrezzature e la mano d'opera in termini di giornate lavorative che intendono impiegare.

10. Il comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è abrogato.

Art. 21.

(Osservatorio)

1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un osservatorio permanente con i seguenti compiti:

a) raccolta ed elaborazione dei dati concernenti l'affidamento e l'aggiudicazione dei lavori pubblici, con particolare riguardo alla tipologia delle imprese partecipanti, alla distribuzione geografica, all'impiego della manodopera, alle categorie dei lavori previste dell'Albo dei costruttori, all'analisi dei costi ed agli scostamenti rispetto a quelli preventivati, ai tempi di esecuzione ed alle modalità di attuazione degli interventi, ai ritardi ed alle disfunzioni riscontrate ed alle relative cause;

b) definizione di costi standardizzati per tipo di lavoro, che sono oggetto di una specifica pubblicazione;

c) pubblicazione semestrale contenente l'elenco dei lavori programmati ai sensi dell'articolo 4;

d) formulazione di proposte al Ministro dei lavori pubblici in ordine alle clausole inserite o da inserire nei bandi di gara, nei contratti e nei decreti di approvazione.

2. L'osservatorio è gestito tramite sistema informatico realizzato in collegamento con la Ragioneria generale dello Stato, i Ministeri interessati, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), le reti informatiche delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e ove realizzate, delle regioni e degli altri enti territoriali.

3. All'osservatorio è preposto un funzionario del Ministero dei lavori pubblici con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Art. 22.

(Incentivi per la progettazione)

1. Sui progetti esecutivi dei lavori redatti direttamente dagli uffici tecnici delle amministrazioni ed enti titolari dei lavori è computata, al momento dell'approvazione, una quota in misura non superiore allo 0,50 per cento del costo preventivato, da destinare alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale che partecipa al procedimento di progettazione.

2. Le modalità di ripartizione del fondo sono definite in sede di contrattazione decentrata ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, essendo comunque riservato non meno del 25 per cento dell'importo del fondo al finanziamento di corsi di aggiornamento del personale.

3. Il compenso di cui al comma 1 non è cumulabile con altri compensi o indennità aventi finalità di incentivazione della produttività.

4. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 5 ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione interessata in una apposita voce del bilancio dell'ente.

Art. 23.

(Piani di sicurezza)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, e sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili.

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica richiesta per la determinazione delle rappresentanze sindacali nei cantieri di lavori pubblici è deter-

minata, sulla base del programma di lavoro, dal complessivo numero dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici presenti contemporaneamente nel cantiere.

Art. 24.

(Procedure negoziate)

1. I lavori di importo inferiore o pari a duecento milioni di lire possono essere aggiudicati con la procedura negoziata di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406. Nessuno lavoro può essere artificiosamente suddiviso in una pluralità di lotti allo scopo di applicare la disposizione di cui al presente comma.

2. Le imprese aggiudicatrici di lavori di cui alla presente legge, qualsiasi sia la procedura di aggiudicazione, aperta, ristretta o negoziata, di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, devono possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.

3. L'articolo 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55, si applica anche ai lavori aggiudicati con la procedura negoziata di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, qualora essi siano di importo superiore ai duecento milioni di lire.

4. La lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, non si applica ad un lotto di lavori qualora il precedente sia stato aggiudicato con la procedura negoziata di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

5. L'interferenza tecnica, o di altro tipo, di lavori da appaltare con lavori in corso di esecuzione non è compresa fra i motivi tecnici di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406. Ove si verificano casi simili il contratto in esecuzione è

risolto e si procede ad appaltare i nuovi lavori assieme a quelli del contratto risolto non ancora eseguiti.

Art. 25.

(Norme per la trasparenza)

1. I titolari dei lavori, per il tramite del responsabile del procedimento, possono richiedere pareri, informazioni, consulenze, in merito alla applicazione della presente legge e del regolamento, alle unità specializzate costituite ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; queste sono tenute a rispondere entro quindici giorni dalla richiesta.

2. Le unità specializzate, ove necessario, sono integrate con la nomina di un magistrato o di un pubblico funzionario esperti in materia di lavori pubblici.

3. Alle unità specializzate possono essere segnalate, a cura dei soggetti di cui all'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eventuali dubbi in merito ad abusi, disfunzioni, carenze, illegalità in materia di procedimenti per l'esecuzione di lavori pubblici. Le unità specializzate trasmettono al responsabile del procedimento le segnalazioni pervenute con il proprio parere. Il parere non ha, comunque, l'effetto di interrompere le procedure avviate.

4. Al fine di emettere il parere di cui al comma 3 le unità specializzate possono richiedere al responsabile del procedimento ogni documentazione ritenessero necessaria.

5. Al fine di dare attuazione al comma 3, i titolari dei lavori sono tenuti a dare pubblicità a tutte le procedure relative alla realizzazione di lavori pubblici (programmazione, progettazione, appalto, gestione del contratto, collaudo).

6. Le unità specializzate ogni anno procederanno ad una indagine a campione finalizzata alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7. In ogni contratto di cui alla presente legge dovrà essere inserita la seguente clausola: «L'impresa espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; b) dichiara di non aver corrisposto nè promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessuno titolo, somme finalizzate a facilitare o a rendere meno onerosa l'esecuzione o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti nè a compiere azioni comunque volte agli stessi fini».

8. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 7, ovvero l'impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, per fatto e colpa dell'impresa che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento

di tutti i danni derivanti dalla risoluzione del contratto.

Art. 26.

(Efficacia delle disposizioni)

1. Le disposizioni generali di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana; quelle particolari a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2.

2. In attesa dell'emanazione del regolamento, i titolari dei lavori stabiliscono nei progetti, nei capitolati e nei documenti di gara e nei regolamenti per i contratti e gli appalti di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le norme particolari eventualmente necessarie alla immediata applicazione della presente legge, tenendo conto che sono comunque applicabili, fino all'emanazione del regolamento, le norme vigenti con essa compatibili.

3. Le norme di cui all'articolo 11 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento.

DISEGNO DI LEGGE N. 835

D'INIZIATIVA DEI SENATORI COMPAGNA ED ALTRI

Art. 1.*(Ambito di applicazione)*

1. La presente legge disciplina l'affidamento di lavori pubblici da parte dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, degli altri enti locali, delle unità sanitarie locali, degli enti pubblici e delle associazioni fra i soggetti anzidetti.

Art. 2.*(Pubblicità dei bandi di appalto)*

1. I bandi di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* almeno novanta giorni prima della scadenza del termine della presentazione delle offerte.

2. I bandi relativi a lavori pubblici di importo superiore ad un miliardo di lire sono pubblicati nei medesimi termini anche su un quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 3.*(Modalità di aggiudicazione degli appalti)*

1. Gli appalti di lavori pubblici sono aggiudicati di norma con il sistema dell'asta pubblica ed assegnati a chi offre il massimo ribasso, con esclusione delle offerte anomale che si discostano più del 30 per cento dalla media di tutte le offerte.

2. È consentito l'uso dei sistemi della licitazione privata, dell'appalto concorso o della concessione solo nei casi in cui ciò sia reso assolutamente necessario dalla complessità tecnica delle opere.

3. I soggetti appaltanti indicano, con provvedimento motivato, in modo circostanziato, le ragioni che impongono la deroga dal sistema dell'asta pubblica.

4. È fatto divieto di assegnare l'esecuzione di lavori pubblici a trattativa privata, salvo che per interventi diretti a tutelare la pubblica incolumità da grave ed imminente pericolo certificato dall'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio.

Art. 4.*(Limiti di appaltabilità)*

1. Non possono essere appaltati lavori che non riguardino lotti funzionali di opere e che non abbiano la garanzia di copertura finanziaria completa.

2. La funzionalità del lotto per opere di costo superiore ad un miliardo di lire è certificata secondo le modalità di cui all'articolo 8.

Art. 5.*(Garanzie progettuali)*

1. Non possono essere appaltati lavori per i quali non siano state definite progettazioni esecutive particolareggiate in ogni aspetto e in particolare delle soluzioni geotecniche ed impiantistiche e dei materiali da impiegare.

2. I progetti debbono prevedere dettagliati programmi temporali di realizzazione delle opere.

3. I progettisti sono responsabili delle soluzioni tecniche adottate e sono chiamati a rispondere per maggiorazioni di costi derivanti da errori o lacune di progettazione.

4. Al fine di cui al comma 3 i progetti sono obbligatoriamente coperti da apposita garanzia assicurativa.

5. I progetti riguardanti lavori di importo superiore ad un miliardo di lire debbono essere certificati secondo le modalità di cui all'articolo 8.

Art. 6.

(Limiti alla revisione dei prezzi)

1. Gli appalti di opere pubbliche debbono prevedere costi complessivi e tempi di esecuzione certi, comprensivi degli aumenti dei costi prevedibili in corso d'opera. È escluso ogni tipo di revisione dei prezzi per opere di cui è prevista l'ultimazione entro due anni dall'aggiudicazione dell'appalto.

2. Per le opere di maggiore durata la revisione dei prezzi non può discostarsi in nessun caso dalla percentuale di aumento dei prezzi all'ingrosso verificatasi dalla data di aggiudicazione dell'appalto.

3. Sono obbligatoriamente previste penali in caso di inosservanza dei termini di ultimazione dei lavori.

Art. 7.

(Limiti di subappalto)

1. L'amministrazione appaltante invita gli aggiudicatari a dichiarare nella loro offerta la percentuale del valore globale dei lavori che essi intendono subappaltare a terzi; detta percentuale non può in nessun caso superare il 50 per cento.

2. Il subappalto è consentito solo per ragioni di carattere tecnico, che debbono essere espressamente motivate.

3. Nell'offerta debbono essere indicati i terzi cui si intende subappaltare, i quali debbono avere i requisiti per l'esecuzione delle opere.

4. Nel caso di opere che comportino lavori speciali od impianti di particolare difficoltà, nei bandi di gara deve essere

inserito il vincolo all'associazione momentanea orizzontale con aziende specializzate o la loro preventiva e vincolante determinazione in sede di offerta.

Art. 8.

(Certificazioni dei progetti)

1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito un albo delle società di progettazione di comprovata qualificazione operanti da almeno dieci anni cui è affidato dalle amministrazioni pubbliche il compito di effettuare le certificazioni di cui agli articoli 4 e 5.

2. Il Ministro dei lavori pubblici determina i requisiti per l'accesso all'albo ed il compenso per le certificazioni, che è posto a carico delle amministrazioni appaltanti.

Art. 9.

(Qualificazione delle commissioni aggiudicatrici)

1. Le commissioni aggiudicatrici dei pubblici appalti sono composte da esperti qualificati in materia tecnica ed amministrativa scelti per sorteggio tra i dipendenti dell'amministrazione appaltante aventi adeguato titolo e tra professionisti di maturata esperienza iscritti da più di venti anni agli albi professionali degli ingegneri, degli architetti o dei dottori commercialisti. Le commissioni sono presiedute da un magistrato anche a riposo. È esclusa tassativamente la partecipazione alle commissioni di responsabili politici dell'amministrazione appaltante.

DISEGNO DI LEGGE N. 1043

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SENESI ED ALTRI

Art. 1.

1. La presente legge disciplina le procedure per la realizzazione delle infrastrutture dei «sistemi della mobilità» relativi al trasporto aereo, marittimo, lacuale, su gomma e su ferro di competenza dello Stato o delle Regioni.

Art. 2.

1. Per le infrastrutture di competenza dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri o per sua delega uno dei Ministri competenti convoca la conferenza di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed invita a parteciparvi le regioni interessate.

2. La conferenza di servizi entro quindici giorni dalla convocazione esprime parere sul progetto preliminare dell'opera da finanziare, che può essere predisposto anche da soggetto diverso dalle amministrazioni pubbliche partecipanti, provvedendo anche in esecuzione dell'articolo 81, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Il Ministro competente trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti (CIPET) per la verifica di ammissibilità al finanziamento solo i progetti preliminari con parere favorevole della conferenza di cui al comma 2.

4. L'ulteriore parere favorevole del CIPET consente al Ministro di predisporre il progetto esecutivo, di avviare, se richiesto, il procedimento per la valutazione di impatto ambientale e di convocare la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Approvato il progetto esecutivo, il Ministro promuove la conclusione di un accordo di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, chiaman-

dovi a partecipare i soggetti pubblici e privati che devono realizzare le opere.

Art. 3.

1. Per le infrastrutture di interesse regionale, programmate dalla Regione, il Presidente della Giunta regionale o per sua delega l'assessore competente convoca una conferenza di servizi per una valutazione del progetto preliminare chiamandovi a partecipare le province, i comuni e le amministrazioni della Stato territorialmente interessate.

2. Il progetto di cui al comma 1 può essere predisposto anche da soggetto diverso dalle amministrazioni partecipanti.

3. La conferenza di servizi esamina il progetto verificandone la conformità agli strumenti urbanistici vigenti e promuove, se necessario, il procedimento per la valutazione d'impatto ambientale.

4. La conferenza di servizi, conclusasi positivamente la verifica d'impatto ambientale, approva il progetto, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e lo invia al CIPET per la verifica di ammissibilità al finanziamento dello Stato.

5. La conferenza di servizi si conclude con la sottoscrizione di un protocollo di intesa da parte dei soggetti interessati.

6. Il protocollo di intesa di cui al comma 5 individua i soggetti che devono predisporre, entro 180 giorni dal parere positivo del CIPET, i progetti esecutivi delle opere infrastrutturali, definisce la composizione del Comitato tecnico che, composto da esperti designati dalle amministrazioni interessate, coordina la progettazione esecutiva, individua i soggetti che saranno invitati a concludere un accordo di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono norme di principio valide nell'intero territorio nazionale ed alle quali le Regioni a statuto ordinario devono adeguare la loro normativa entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 1315

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BOSCO ED ALTRI

Art. 1.*(Principi fondamentali)*

1. La presente legge disciplina l'affidamento e l'esecuzione dei lavori pubblici, nel rispetto della trasparenza, dell'economicità e della speditezza dell'azione amministrativa a garanzia del corretto funzionamento del mercato e della reale concorrenza tra le imprese.

2. La presente legge si applica a tutte le opere di competenza delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni, anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli enti, e consorzi infraregionali finanziati con capitale pubblico quando esso costituisce la maggioranza del capitale conferito. Le norme contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono norme fondamentali di riforma economico-sociale dell'ordinamento italiano.

3. Il Governo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento amministrativo alle regioni in conformità alle norme della presente legge.

4. Le amministrazioni di cui al comma 2 non possono procedere all'appalto di opere o servizi se non hanno preventivamente reperito la copertura finanziaria per l'importo totale dell'opera o dei servizi che stanno per realizzare.

5. Le norme della presente legge non possono essere modificate o abrogate da leggi se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento alle singole disposizioni.

Art. 2.*(Ambito di applicazione della legge)*

1. Le norme della presente legge si applicano a tutti i lavori di costruzione, demolizione, manutenzione, ristrutturazione e restauro di opere pubbliche.

2. I lavori degli enti pubblici economici, degli esercenti di pubblici servizi, nonché di altri soggetti cui sono erogati da parte delle Amministrazioni pubbliche una sovvenzione o un contributo diretto o indiretto e specifico, vengono affidati in osservanza alle disposizioni della presente legge. Le disposizioni medesime si applicano altresì ai concessionari di lavori pubblici e di pubblici servizi che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi.

3. Le regioni, anche a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la loro legislazione corrente nella materia di cui alla presente legge entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3. Fino a tale data, si applicano le disposizioni della presente legge.

Art. 3.*(Delegificazione)*

1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con le procedure di cui al presente articolo, la materia riguardante i lavori pubblici con riferimento:

- a) alla programmazione e alla progettazione, con le annesse normative tecniche;
- b) alla contabilizzazione e alle modalità di collaudo dei lavori;
- c) alle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori, nonché alle relative forme di pubblicità e di conoscibilità.

2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta

del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, approva, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un regolamento che disciplina tutte le materie riguardanti i lavori pubblici non espressamente disciplinate dalla presente legge, ed approva altresì il nuovo capitolato generale d'appalto, assumendo come norme generali regolatrici le pertinenti disposizioni della presente legge.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che il Presidente del Consiglio dei ministri abbia provveduto ad emanare il decreto di cui al medesimo comma, le regioni, anche a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate ad adottare un proprio regolamento e un proprio capitolato generale d'appalto, assumendo come norme generali e regolatrici le pertinenti disposizioni della presente legge.

4. Le regioni, anche a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano su base provinciale, con decreto del presidente della giunta, un prezzario unificato il quale dovrà contenere i prezzi dei noli, dei materiali a pie' d'opera, nonchè delle opere complete, per tutti i lavori e servizi di cui all'articolo 2, comma 1. I prezzi delle opere così adottati dovranno essere inseriti nei progetti di opere pubbliche.

5. Per le categorie di opere che non trovano collocazione nei prezzari formulati ai sensi del comma 4, i progettisti dovranno stabilire i relativi prezzi mediante una dettagliata analisi da inserirsi nell'elenco prezzi a corredo del progetto. I prezzari unificati dovranno essere a cura dell'ente aggiornati e pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione ogni sei mesi a partire dalla data della prima pubblicazione.

6. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comunitarie in

materia di lavori pubblici. Modificazioni ed integrazioni al capitolato generale d'appalto sono adottate con le procedure di cui al comma 2.

7. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento e del nuovo capitolato generale d'appalto, di cui al comma 2, gli atti normativi vigenti che disciplinano la materia di cui al comma 1. Gli appalti aggiudicati anteriormente all'entrata in vigore del regolamento e del nuovo capitolato generale d'appalto sono regolati dalla normativa vigente al momento della data di aggiudicazione.

Art. 4.

(Autorità di garanzia per la trasparenza dei lavori pubblici)

1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la istituzione ed il funzionamento delle autorità di garanzia per la trasparenza dei lavori pubblici, di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Sono istituite presso le regioni, anche a statuto speciale, nonchè presso le province autonome di Trento e di Bolzano le autorità di garanzia per la trasparenza dei lavori pubblici.

3. L'autorità svolge i seguenti compiti:

a) promuove la raccolta delle informazioni e dei dati concernenti l'andamento del mercato dei lavori pubblici promossi dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, con particolare riferimento:

- 1) alla frequenza del ricorso a procedure a trattativa privata;
- 2) alla inadeguatezza della pubblicità e della conoscibilità degli atti;
- 3) allo scostamento dei costi di realizzazione dei lavori dai costi medi;
- 4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori;
- 5) alla frequenza del ricorso alle varianti in corso d'opera quando queste superino l'importo dei lavori;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6) alla mancata osservanza da parte delle amministrazioni degli obblighi contrattuali nei confronti degli appaltatori, dei concessionari, dei prestatori di servizi e dei progettisti. Le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenute a fornire i dati e le informazioni all'autorità, nei termini e nelle modalità dalla stessa richiesti;

b) elabora i dati e le informazioni raccolte, istituendo un apposito archivio informatico, ed inviando ogni novanta giorni al Ministero dei lavori pubblici i dati raccolti;

c) pubblica semestralmente i dati e le informazioni raccolte sul Bollettino ufficiale della regione;

d) propone al Ministero dei lavori pubblici le modifiche da apportare alla legislazione vigente;

e) segnala alle amministrazioni interessate eventuali anomalie risultanti dai dati forniti, indicando contemporaneamente le soluzioni;

f) esprime il proprio parere vincolante sulle procedure proposte dal responsabile del procedimento, di cui all'articolo 7, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevole;

g) indica la soluzione ad eventuali anomalie rilevate nell'esame delle procedure adottate dal responsabile del procedimento;

h) vigila sulla materia dei lavori pubblici e, a tal fine, acquisisce dagli enti di cui all'articolo 1, comma 2, i necessari elementi conoscitivi con riguardo alle varie fasi che interessano l'esecuzione dell'opera pubblica;

i) segnala all'autorità giudiziaria, entro quarantotto ore dal loro insorgere, le disfunzioni o le irregolarità riscontrate nell'affidamento dei lavori;

l) ordina la sospensione dei lavori nel caso in cui, pur avendo rilevato e segnalato all'ente tramite il responsabile del procedimento disfunzioni od irregolarità nel procedimento per l'esecuzione dell'opera, lo stesso prosegua nell'esecuzione dei lavori

non tenendo conto delle indicazioni impartite dall'autorità stessa;

m) esprime, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, il proprio parere vincolante ed inoppugnabile sulle riserve iscritte dall'impresa, nonchè sulle controversie insorte;

n) risponde, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, alle richieste di parere su questioni generali, esplicative ed applicative delle norme sugli appalti dei lavori pubblici, presentate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2;

o) dispone particolari procedure per l'affidamento a trattativa privata dei soli lavori che rientrano nella fattispecie di pronto intervento con carattere d'urgenza causato da eventi calamitosi imprevedibili e traumatici.

4. L'autorità di garanzia per la trasparenza dei lavori pubblici opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da tre membri nominati dal presidente della giunta regionale o provinciale, previa delibera della giunta stessa. I membri del collegio sono scelti tra magistrati del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o tra professori universitari ordinari di giurisprudenza, di ingegneria civile o di materie economiche, in modo che sia garantita la pluralità delle esperienze e delle conoscenze. Non possono essere nominati coloro che nel biennio precedente abbiano rivestito cariche pubbliche elettive o in partiti politici, o che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati nominati in commissioni di collaudo, a meno che non si dimettano dalle commissioni stesse entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il collegio sceglie nel suo seno il presidente e detta le norme del proprio funzionamento.

5. I membri dell'autorità durano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza nè possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire altri uffici pubblici

di qualsiasi natura. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e con le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le indennità spettanti ai membri dell'autorità.

6. Alle dipendenze di ognuna delle autorità è costituita una segreteria composta da non più di venti unità. Ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, al personale è corrisposta un'indennità commisurata ai vari livelli di qualificazione. Al personale è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonchè di esercitare attività professionale, commerciale ed industriale. Le assunzioni avvengono per pubblico concorso regionale, riservato a tutti i cittadini residenti nella regione o nella provincia in cui ha sede l'autorità; in sede di prima applicazione, l'autorità può avvalersi di personale, anche dirigenziale, di altre amministrazioni, enti pubblici, anche economici, ed università, che sono tenuti ad adottare i conseguenti provvedimenti di messa a disposizione. Il trattamento economico ordinario di tale personale resta a carico degli enti di appartenenza.

7. L'autorità provvede alla autonoma gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento nei limiti dello stanziamento all'uopo istituito, con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta dell'autorità, sentito il Ministro del tesoro, la Presidenza del Consiglio dei ministri disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificabile in lire 25.000 milioni per le spese di personale e in lire 10.000 milioni per le spese di funzionamento, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero

del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

9. Fino alla data di inizio del funzionamento delle autorità di garanzia, gli atti e le deliberazioni di loro competenza vengono esaminati dalle sezioni della Corte dei conti competenti per territorio, con i tempi e le modalità di cui al presente articolo. Il responsabile del procedimento e le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, inviano gli atti e i documenti alle sezioni della Corte dei conti di cui al presente comma.

10. Quando le opere da realizzare interessano più regioni o province autonome, il Ministro dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, indica alla conferenza di servizi, di cui all'articolo 6, l'autorità referente e responsabile per il corretto svolgimento dei lavori, che svolge tutti i compiti di cui al presente articolo.

Art. 5.

(Assistenza tecnica alle stazioni appaltanti)

1. Per lo svolgimento delle attività necessarie alla redazione dei progetti, per l'espletamento delle procedure di aggiudicazione dei lavori e per il controllo sull'esecuzione dei lavori stessi, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, possono richiedere l'intervento delle unità operative, istituite in sede locale presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, previa ridefinizione delle competenze e degli organici.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede altresì a definire le forme per il ricorso alle unità operative, e le modalità per il funzionamento delle stesse.

Art. 6.

(Accelerazione delle procedure)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo

mirante a semplificare i pareri ed i controlli sui procedimenti relativi ai lavori pubblici, in conformità ai principi di cui al presente articolo.

2. Al fine di semplificare le procedure amministrative per l'approvazione di progetti di lavori pubblici e per l'acquisizione di intese, nulla osta o permessi per l'attuazione delle relative opere, il Ministro dei lavori pubblici convoca, su richiesta del soggetto interessato, una conferenza di tutte le amministrazioni statali e locali perchè vengano concordate in quella sede tutte le determinazioni necessarie.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite propri rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione che ha richiesto la conferenza il proprio motivato dissenso entro venti giorni dallo svolgimento della conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Qualora nella conferenza non si raggiunga l'unanimità tra i soggetti intervenuti, il Ministro dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici allargato alla partecipazione di due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali e di due del Ministero dell'ambiente, può proporre l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri che su deliberazione del Consiglio stesso decide anche in via sostitutiva con proprio decreto. In forza di tale decreto l'amministrazione richiedente è autorizzata a procedere alla realizzazione dei lavori.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge la conferenza di cui al comma 2 nell'osservanza dei principi del presente articolo. Fino all'emanazione delle relative leggi regionali e provinciali la conferenza è convocata dal presidente della giunta regionale o provinciale ovvero su sua delega

dell'assessore competente ed ha svolgimento secondo le modalità e con gli effetti di cui al presente articolo.

Art. 7.

(Responsabile del procedimento)

1. Ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è nominato, nell'ambito dell'amministrazione o ente titolare dei lavori, un responsabile del procedimento il quale esercita le funzioni di cui all'articolo 6 della predetta legge n. 241 del 1990, in tutte le fasi di programmazione, progettazione, liquidazione e realizzazione dei lavori, curando tra l'altro il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori e della loro rispondenza ai progetti, scegliendo il sistema di aggiudicazione o di affidamento dei lavori stessi e vigilando sul loro corretto espletamento.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti, per quanto di competenza, a nominare il responsabile del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo e ad emanare entro sessanta giorni un regolamento per la disciplina delle funzioni di direttore dei lavori e di ingegnere capo, ove previsto, per il coordinamento con i compiti del responsabile del procedimento.

3. Restano ferme sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla vigente normativa.

4. Il responsabile del procedimento definisce i programmi, le procedure per l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione, per la liquidazione e il collaudo delle opere, e le trasmette all'autorità di garanzia competente per il relativo parere di legittimità.

Art. 8.

(Programmazione ed elenco delle opere)

1. Ferme restando le attribuzioni dei comitati interministeriali e del Ministero

del bilancio e della programmazione economica, le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un elenco di opere da eseguirsi nel triennio, con indicazione di quelle già finanziate e di quelle che, sulla base di indirizzi programmatici in materia di investimenti pubblici, verranno finanziate. In sede di programmazione si dovranno privilegiare il finanziamento dei completamenti di opere già iniziate e la ristrutturazione del patrimonio esistente.

2. Nessun impegno di spesa può essere assunto per stralci funzionali se non viene contestualmente certificata l'esistenza quantomeno di un progetto di massima relativo all'intera opera approvato in linea tecnica e che comprende l'articolazione temporale dei singoli lotti, delle attività e dei flussi finanziari per pervenire al completamento funzionale dell'intera opera. Può essere ammessa deroga solo con specifica e motivata determinazione per casi di comprovata necessità ed urgenza. Si intende per stralcio funzionale l'opera che può essere comunque utilizzata, anche a prescindere dal completamento totale del progetto in cui essa è inserita.

3. Tutte le amministrazioni locali, anche ad ordinamento autonomo, hanno l'obbligo di allegare al bilancio preventivo l'elenco delle opere che intendono finanziare nell'anno in corso e nel triennio successivo.

4. Le amministrazioni sono tenute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad inviare al Governo, nonchè all'assessorato regionale o provinciale competente, il prospetto contenente lo stato delle opere pubbliche già aggiudicate con indicazioni dell'importo di aggiudicazione a base d'asta, delle varianti intervenute se queste hanno aumentato l'importo di aggiudicazione, delle riserve, dei tempi originariamente previsti, dello stato di avanzamento dei lavori, dei termini previsti per l'ultimazione e per il collaudo definitivo, dell'entità dei finanziamenti ancora necessari per l'ultimazione delle opere nonchè di quelli finali stanziati. Le ammini-

strazioni cureranno la pubblicità dei dati suindicati anche tramite l'inserimento nel Bollettino ufficiale della regione.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei contributi e delle sovvenzioni da parte degli enti pubblici erogatori.

Art. 9.

(Progettazione)

1. La progettazione si articola secondo tre livelli: preliminare, di massima ed esecutiva.

2. Il progetto preliminare consiste in una sommaria valutazione di fattibilità atta ad individuare elementi grafici e relazioni illustrative, con rispetto alle diverse ipotesi di localizzazione, nonchè a valutare le caratteristiche generali di ordine strutturale dei lavori, con preventivo sommario dei costi di costruzione, nonchè una stima comparativa dei benefici conseguibili e delle prestazioni offerte anche in relazione all'impatto ambientale.

3. Il progetto di massima consiste nell'individuazione, a mezzo di elaborati grafici e descrittivi, delle caratteristiche spaziali e strutturali dei lavori con riferimento ad una specifica localizzazione delle caratteristiche di inserimento nel territorio e di impatto ambientale, delle caratteristiche geomorfologiche e geognostiche dell'area interessata, nonchè in una puntuale valutazione dei costi di costruzione e di utilizzazione dei benefici e delle prestazioni degli elementi tecnici ed economici di base per il piano finanziario dei lavori, e in una indicazione dei tempi di realizzazione. Il progetto è definito ad un livello tale da poter essere sottoposto alle valutazioni di carattere amministrativo, tecnico e ambientale previste dalle leggi vigenti e deve inoltre contenere l'indicazione dei termini per la presentazione del progetto esecutivo.

4. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto di massima, consiste in una descrizione completa del territorio e dei lavori in modo tale che ogni elemento sia identificabile per tipologia, qualità,

dimensioni, prezzo, materiali da utilizzare, tecnologie da adottare, interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale e comunque tutte le opere da effettuare, con la definizione di un capitolato speciale di appalto. Il progetto è redatto sulla base di apposite, complete ed obbligatorie indagini geologiche e geotecniche, misurazioni e picchettazioni; comprende altresì i calcoli definitivi delle strutture e degli impianti e quant'altro necessario per l'immediata eseguibilità dell'opera con l'esatta determinazione dei tempi e dei costi di costruzione.

5. Su richiesta dell'ente appaltante ovvero del concessionario il sindaco del comune nel quale i lavori devono essere eseguiti autorizza con propria ordinanza l'accesso ai fondi ed agli immobili interessati per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione.

6. Con riferimento ai lavori compresi negli elenchi di cui all'articolo 8, le spese inerenti alla progettazione e, ove necessario, agli studi ed alle ricerche connesse, sono a carico degli stanziamenti disposti in conto capitale negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dei titolari dei lavori, sulla base delle valutazioni degli uffici tecnici degli enti appaltanti.

Art. 10.

(Incarichi di progettazione)

1. I progetti preliminari, di massima ed esecutivi sono redatti di regola dai servizi tecnici dei soggetti titolari dei lavori.

2. Qualora il responsabile del procedimento accerti che, per carenza di organico dei servizi tecnici, per l'eccezionale complessità dei lavori ovvero ancora per la necessità di definire progetti integrati che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, non si possa procedere, ai sensi del comma 1, alla predisposizione dei disegni, studi ed indagini per il progetto preliminare, nonchè alla redazione del progetto di massima ed esecutivo, possono essere affidati incarichi di progettazione e direzione dei lavori a singoli liberi professionisti, o a società di

progettazione così come definite al comma 5.

3. I corrispettivi, relativi alla redazione di disegni, studi e indagini per il progetto preliminare, nonchè dei progetti di massima ed esecutivi, affidati a soggetti esterni al titolare dei lavori, sono calcolati e liquidati applicando le aliquote indicate in apposite tabelle approvate dagli organi professionali.

4. La realizzazione di studi, ricerche e consulenze occorrenti per la predisposizione di progetti preliminari può altresì essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, ad istituti universitari e ad enti pubblici di ricerca.

5. Ai fini della presente legge sono definite società di progettazione quelle costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, capo I, del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale. A tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

6. Le società di progettazione devono nominare un direttore tecnico che sia in possesso del diploma in materie attinenti alle attività specialistiche indicate nell'oggetto sociale, che abbia progettato o condotto lavori pari almeno al 30 per cento dell'importo dell'opera da progettare e che sia iscritto ad uno degli albi professionali nel cui ambito di attribuzione sono comprese le medesime attività di cui all'oggetto sociale. Le predette società devono altresì avvalersi dell'opera intellettuale degli iscritti negli albi di cui all'articolo 2229 del codice civile. Le società devono depositare presso il tribunale ove sono registrate un elenco degli iscritti agli albi professionali che rivestono cariche sociali o che prestano servizio alle loro dipendenze.

7. Nei progetti preliminari, di massima ed esecutivi deve essere indicato il nome del progettista inteso come persona fisica. Se i progettisti sono più di uno devono essere nominativamente indicati e ciascuno è personalmente responsabile. Se il progettista è incaricato solo di attività specialisti-

che, parziali, all'interno del progetto, è personalmente responsabile limitatamente alle stesse attività.

8. I professionisti o le società di progettazione titolari di incarichi di progettazione nonchè i prestatori di servizi non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavoro relative ai propri progetti. Ai medesimi appalti, concessioni di costruzione e di gestione, nonchè ad eventuali subappalti e cottimi non possono partecipare le imprese controllate, controllanti o collegate all'affidatario di incarichi di progettazione o al concessionario di servizi, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Art. 11.

(Appalti di servizi)

1. Per l'attuazione di interventi di particolare complessità o di programmi di opere i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, possono commettere, con contratti di appalto di servizi, lo svolgimento delle prestazioni di assistenza necessarie per l'espletamento dei compiti di stazione appaltante.

2. I contratti di appalto di servizi sono stipulati previa autorizzazione dell'autorità di garanzia ed hanno per oggetto l'attuazione di tutte o di alcune delle seguenti prestazioni:

a) l'attuazione delle operazioni necessarie per l'acquisizione di tutti gli elementi tecnici indispensabili per progettare, nonchè di quelle necessarie ad occupare ed acquisire le aree e gli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere e dei lavori;

b) la predisposizione delle procedure per gli affidamenti degli incarichi professionali ai progettisti, ai direttori dei lavori ed ai collaudatori e l'assistenza per l'espletamento delle gare, nonchè la predisposizione dei relativi contratti;

c) l'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni e nulla osta inerenti i lavori da realizzare presso tutte le autorità al cui esame sia eventualmente subordinata l'approvazione del progetto anche attraverso la

convocazione di una apposita conferenza dei servizi;

d) la predisposizione ed attuazione delle procedure per gli affidamenti degli appalti nonchè la predisposizione dei contratti di appalto e l'assistenza alle commissioni giudicatrici;

e) l'assistenza tecnico-contabile in tutte le fasi del contratto d'appalto, fino al collaudo.

3. L'autorità di garanzia dovrà concedere la propria autorizzazione entro e non oltre trenta giorni dall'avvenuta richiesta. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

4. Il contratto di appalto di servizi deve indicare, a pena di nullità, i contraenti, i lavori oggetto dell'affidamento, le fonti di finanziamento dei lavori, la quantificazione del corrispettivo per le prestazioni affidate nonchè le modalità del suo pagamento, le condizioni di risoluzione del contratto, il termine di consegna e la penale.

Art. 12.

(Appalti di lavori e concessioni)

1. I contratti di appalto di lavori pubblici hanno per oggetto esclusivamente:

a) l'esecuzione dei lavori, sulla base di un progetto esecutivo;

b) la redazione del progetto esecutivo e la esecuzione dei relativi lavori, sulla base di un progetto di massima.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, procedono all'aggiudicazione degli appalti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, solamente sulla base di progetti esecutivi, definiti in ogni parte, e che permettono l'immediato inizio dei lavori senza soluzione di continuità, senza poter dare luogo a sospensioni di alcun genere.

3. Il ricorso ad appalti di cui al comma 1, lettera b), è ammesso esclusivamente per l'affidamento di lavori a corpo. Il relativo contratto deve prevedere sia la progettazione esecutiva, approvata dal soggetto com-

mittente, che l'esecuzione delle opere a regola d'arte nei limiti dell'importo assegnato a base d'asta.

4. I contratti di concessione di lavori pubblici di qualsiasi importo, di cui al comma 1, sono stipulati soltanto qualora la controprestazione a favore del concessionario consista nel diritto di sfruttamento economico dei beni realizzati. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato l'affidamento in concessione, separatamente dalla gestione delle opere realizzate. Dalla medesima data le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono finanziare, nemmeno in quota parte, opere aggiudicate o da aggiudicarsi in regime di concessione.

5. Non sono ammesse forme di affidamento di lavori pubblici diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo, salvo quanto disposto all'articolo 16.

Art. 13.

(Criteri di aggiudicazione)

1. Gli appalti di lavori pubblici, banditi sulla base di progetti esecutivi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), della presente legge, sono aggiudicati con il criterio delle offerte di prezzi unitari, di cui all'articolo 1, primo comma, lettera e), della legge 2 febbraio 1973, n. 14, con l'esclusione delle offerte anomale.

2. Per l'affidamento di concessioni di lavori pubblici è consentito il ricorso al criterio previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, tenendo conto, quali elementi di valutazione, soltanto di quelli attinenti al termine di esecuzione, alle modalità di gestione ed al prezzo determinato anche con riguardo ai proventi connessi allo sfruttamento economico del bene e agli oneri di gestione.

3. I consorzi di cooperative devono dichiarare in sede di offerta quale cooperativa andrà ad eseguire i lavori in caso di aggiudicazione della gara, pena l'esclusione immediata dalla gara stessa. Non è consen-

tita la contemporanea partecipazione di imprese controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

4. Agli affidamenti aggiudicati con l'ausilio dei soggetti di cui all'articolo 11 della presente legge non possono partecipare imprese controllate o collegate agli stessi ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

5. Sono considerate offerte anomale, ai sensi del comma 1, e pertanto vanno escluse dalla gara, le offerte che risultano più basse della media delle offerte ammesse, diminuita di una quota percentuale variabile da un minimo del 5 per cento ad un massimo del 15 per cento, fissata dall'ente appaltante ed obbligatoriamente indicata nel bando di gara. La media così ricavata rappresenta il prezzo minimo consentito, oltre il quale le offerte più basse sono considerate anomale. L'aggiudicazione viene effettuata in favore del concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o che più si avvicina al valore assoluto precedentemente ricavato. Qualora venga ammessa l'offerta di un solo concorrente l'aggiudicazione è effettuata in suo favore.

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le norme che prevedono modi di aggiudicazione diversi da quello di cui al comma 1.

Art. 14.

(Procedure di affidamento degli appalti di importo inferiore a cinque milioni di ECU)

1. Nella licitazione privata, per gli appalti di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, si procede con le seguenti modalità:

a) qualora l'importo dei lavori sia inferiore ad un milione di ECU, il soggetto appaltante invita da un minimo di nove imprese ad un massimo di quaranta, iscritte all'Albo nazionale dei costruttori (ANC), di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, per corrispondente categoria e classifica, scelte tra quelle che ne hanno fatto regolare domanda ed aventi i requisiti richiesti dall'avviso di gara. Nel caso in cui le domande di partecipazio-

ne ammesse non raggiungessero il minimo previsto, si procederà all'integrazione mediante rotazione tra quelle iscritte in appositi albi di fiducia dell'amministrazione, tenuti e redatti dagli stessi soggetti appaltanti. Nel caso in cui le domande di partecipazione alla gara d'appalto siano superiori al massimo consentito, il responsabile del procedimento provvede all'esclusione per sorteggio. Le imprese escluse nel sorteggio acquisiscono priorità d'invito alla gara d'appalto immediatamente successiva indetta dall'ente appaltante, purchè ne facciano regolare richiesta. La priorità decade se l'impresa non provvede alla successiva richiesta di partecipazione. I soggetti appaltanti che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano regolarmente già costituito l'albo delle ditte di fiducia dell'amministrazione dovranno, entro sei mesi dalla data medesima, provvedere alla sua costituzione dando relativo avviso dell'esistenza di un sistema di qualificazione. Il contenuto dell'avviso, le relative modalità di pubblicità, la qualificazione sostitutiva dell'iscrizione all'ANC per le imprese appartenenti ai Paesi membri della CEE, nonchè i criteri di rotazione sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 3;

b) qualora l'importo dei lavori sia pari o superiore a un milione di ECU, ed inferiore a 5 milioni di ECU, il soggetto appaltante invita tutti i candidati in possesso dei requisiti soggettivi di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria e di iscrizione all'ANC prescritti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55. Se il numero dei candidati qualificati è superiore a quaranta, l'ente procede all'esclusione dei concorrenti in eccedenza per sorteggio.

Art. 15.

(Pubblicità delle gare ed obblighi inerenti)

1. L'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, già sostituito dall'articolo 7 della legge 8 ottobre 1984, n. 687, e da ultimo sostituito dall'articolo 7 della legge 17 febbraio 1987, n. 80, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. Quando si procede all'appalto di opere pubbliche mediante licitazione privata, la stazione appaltante dà preventivo avviso della gara. Per importi di lavori superiori ad un milione di ECU, IVA esclusa, l'avviso è pubblicato sia nel foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sia nel Bollettino ufficiale della regione, nonchè per estratto su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante.

2. La pubblicazione, quando l'importo dei lavori posti in gara non raggiunge un milione di ECU, IVA esclusa, viene effettuata nell'albo pretorio della stazione appaltante, nonchè sul foglio degli annunci della provincia ove ha sede l'ente appaltante.

3. Qualora sussistano motivi di segretezza o riservatezza o qualora l'esecuzione delle opere sia accompagnata da misure di sicurezza in conformità alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o se lo esige la tutela di interessi nazionali essenziali, la pubblicazione relativa alle gare potrà essere omessa, ovvero eseguita in appositi albi istituiti dalla stazione appaltante in forma riservata. Nel caso di opere da eseguirsi nelle infrastrutture militari, o dei Corpi di polizia, o in istituti di pena, gli enti di cui all'articolo 2 dovranno invitare alla gara d'appalto imprese che siano in possesso del nulla osta di segretezza, rilasciato dall'Autorità nazionale per la sicurezza istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. L'avviso di gara di cui ai commi 1, 2 e 3 contiene:

a) l'indicazione dell'ente che intende appaltare i lavori e dell'ufficio al quale debbono essere indirizzate le domande di cui alla lettera e);

b) l'indicazione sommaria delle opere da eseguirsi, nonchè dell'importo a base d'appalto anche approssimato, quando la conoscenza del medesimo sia necessaria per la determinazione dell'offerta;

c) l'indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione dei lavori;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) l'indicazione della categoria e la classifica richiesta di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori;

e) l'indicazione di un termine, non inferiore a dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di gara, entro il quale gli interessati possono chiedere di essere invitati alla gara;

f) il nominativo del responsabile del procedimento».

2. Il ricorso a trattativa privata senza pubblicazione di bando, anche in forma ristretta, è vietato. L'affidamento di lotti successivi è valido solo dopo che siano trascorsi trenta giorni dalla comunicazione all'autorità di garanzia, a patto che la stessa non abbia segnalato all'ente appaltante, entro i termini di cui sopra, irregolarità o anomalie nella documentazione inviatagli.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le procedure di gara indette successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

(Trattativa privata)

1. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e solamente nei seguenti casi:

a) quando per qualsiasi motivo la pubblica gara non sia stata aggiudicata e semprechè le condizioni iniziali dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate;

b) quando l'urgenza dei lavori e della fornitura di servizi è dovuta alla necessità di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti e non consente l'indugio della pubblica gara;

c) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze imprevedute per il proseguimento dei lavori, o da normative intervenute successivamente alla data di aggiudicazione, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possa-

no essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benchè separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il 10 per cento dell'importo del contratto originario;

d) per lavori di pronto ed immediato intervento, in relazione ad eventi traumatici, imprevedibili, di natura calamitosa.

2. Nei casi indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1, devono essere interpellate più imprese e, comunque, in numero non inferiore a nove. La ragione per la quale si è ricorso alla trattativa privata deve risultare nella delibera del responsabile del procedimento.

3. Le imprese aggiudicatrici di lavori affidati a trattativa privata devono avere gli stessi requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.

4. L'iscrizione all'ANC è sempre obbligatoria per l'aggiudicazione di opere pubbliche e concessioni.

Art. 17.

(Varianti)

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e di regolamento;

b) per il manifestarsi nel corso dei lavori di circostanze imprevedibili ed attinenti esclusivamente alla mutata conformazione geologica e idrologica dell'area e del sottosuolo interessato dalle opere appaltate;

c) per il manifestarsi di errori od omissioni di progettazione.

2. Qualora si renda necessario fare luogo ad una variante al progetto approvato in ragione di una insufficiente o errata previsione del progetto esecutivo, il progettista risponde personalmente nei confronti del committente per un importo pari al mag-

gior costo finale dell'opera, nonché ai maggiori costi per la riprogettazione, e per tutti gli altri eventuali oneri aggiuntivi e connessi. Il committente dovrà esercitare il diritto di rivalsa sul progettista, pena la revoca immediata di tutti i contributi che direttamente o indirettamente ha ricevuto dallo Stato o dagli enti di cui all'articolo 1, comma 2. Nel caso di progetto redatto da un dipendente del committente resta ferma l'applicazione dei principi in tema di responsabilità tecnica e contabile.

Art. 18.

(Pubblicità degli atti)

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, gli affidamenti di lavori a trattativa privata sono resi noti al pubblico mediante invio all'autorità di garanzia di copia del contratto, nonché delle attestazioni del responsabile del procedimento e degli accertamenti effettuati dai competenti organi tecnici. Tali atti sono comunque posti in libera visione di tutti coloro che lo richiedano. In attesa della costituzione dell'autorità di cui all'articolo 4 gli atti sono trasmessi alle relative sezioni della Corte dei conti competenti per territorio.

2. Gli enti locali, le aziende autonome e gli esercenti di pubblici servizi sono tenuti a dare pubblicità alla trattative private per l'affidamento di lavori pubblici mediante pubblicazione per un minimo di sette giorni dell'avviso di gara, nei rispettivi albi, se esistenti, ovvero in altre forme idonee e, comunque, garantendo agli interessati il diritto di accesso così come previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 19.

(Garanzie e coperture assicurative)

1. L'esecutore dei lavori è tenuto a costituire una garanzia fidejussoria assicurativa o bancaria del 30 per cento dell'im-

porto dei lavori per i lavori fino a un milione di ECU, IVA esclusa; del 40 per cento dell'importo dei lavori se quest'ultimi superano un milione di ECU, IVA esclusa, e sono inferiori a 5 milioni di ECU, IVA esclusa; del 50 per cento se i lavori superano i 5 milioni di ECU, IVA esclusa. Tale garanzia deve tutelare l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto d'appalto. La garanzia concerne il rimborso dei maggiori oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di aver effetto solo all'approvazione del collaudo, o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia fidejussoria sostituisce la cauzione prevista dai regolamenti e dalle disposizioni capitolari.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne il titolare dei lavori da tutti i rischi per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data della loro ultimazione attestata dal direttore dei lavori.

3. Per i lavori il cui importo superi un milione di ECU, IVA esclusa, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori una polizza di indennità decennale nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della stessa durata a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero derivanti da gravi difetti costruttivi.

4. Il progettista e il direttore dei lavori all'atto dell'assunzione dell'incarico devono munirsi di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di loro rispettiva competenza, per tutta la durata dei lavori e sino ad ultimazione degli stessi. La polizza del progettista deve coprire, oltre che il 50 per cento dell'importo dei lavori, anche i costi di riprogettazione dell'opera, di cui all'articolo 17, comma 2, nella misura del 10 per cento dell'importo dell'opera stessa, IVA esclusa.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici istituisce una commissione con il compito di acquisire ed elaborare gli elementi per l'individuazione delle tipologie di rischio derivanti dalla

realizzazione delle opere di cui alla presente legge, formulare le previsioni da utilizzare per l'acquisizione delle garanzie e per la determinazione delle condizioni generali e particolari delle polizze da stipulare con gli istituti assicuratori, e raccogliere i dati occorrenti per il calcolo dei premi assicurativi. La commissione di cui al presente comma redige e invia, entro sessanta giorni dalla nomina, al Ministro dei lavori pubblici, una relazione esplicitante le condizioni generali di polizza richieste dal presente articolo.

6. Tutta la documentazione inerente l'esecuzione di un contratto di appalto pubblico è esente da bollo.

Art. 20.

(Riunioni di imprese)

1. Il comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente:

«1. Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti e le concessioni in genere di opere pubbliche imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e dal regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, e consorzi di imprese di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile. Per le imprese riunite ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 23 l'ammissibilità a presentare offerte è limitata a raggruppamenti formati da non più di sei imprese».

2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente: «In tal caso l'impresa mandataria deve essere iscritta nelle categorie richieste per classifica corrispondente a un quinto dell'importo dei lavori di ogni singola categoria. L'impresa che concorre singolarmente

all'appalto deve essere iscritta all'albo nazionale dei costruttori nella categoria prevalente per classifica corrispondente all'importo dei lavori».

3. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente: «Nel caso sia richiesta per l'appalto l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori alla sola categoria dei lavori prevalente, l'impresa mandataria deve essere iscritta per almeno un quinto dell'importo dei lavori in appalto a ciascuna impresa mandante per classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori in appalto».

4. Ai fini della ammissione delle offerte delle imprese riunite, la dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e successive modificazioni, necessari per l'esecuzione di quote di lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, è fornita con la dichiarazione giurata di cui all'articolo 21, comma 1, della presente legge.

5. Il raggruppamento deve esplicitare in sede di stipulazione del contratto al committente le quote di lavori attribuiti alle singole imprese nei limiti delle categorie e delle classifiche di iscrizione all'ANC.

Art. 21.

(Qualificazione tecnico-economica degli appaltatori)

1. Dopo l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3, e con le modalità specificate nel regolamento medesimo, per la partecipazione a gare relative ad appalti di valore superiore a 5 milioni di ECU il certificato di iscrizione all'ANC potrà essere sostituito con una dichiarazione giurata, resa nella forma e con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dell'impresa ad eseguire i lavori.

2. Il Governo è delegato ad emanare norme aventi valore di legge per il riordino della disciplina riguardante l'obbligo di

iscrizione all'ANC per le imprese italiane, ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 22.

(Dichiarazione giurata)

1. Negli appalti di lavori pubblici di cui alla presente legge le imprese concorrenti devono allegare alla propria offerta, pena la inammissibilità della stessa, unitamente alla documentazione richiesta dalla vigente normativa, una dichiarazione giurata del titolare o del rappresentante legale nella quale si attesta che si è presa visione dei progetti, nonchè delle cave e dei materiali, e dello studio di impatto ambientale, nonchè del provvedimento di compatibilità ambientale.

2. Le amministrazioni appaltanti sono obbligate a rilasciare al concorrente un'attestazione sottoscritta dal responsabile del procedimento, o da un funzionario autorizzato dall'amministrazione, con la quale si attesta che il concorrente ha visitato i luoghi ove dovranno essere eseguiti i lavori. La suddetta dichiarazione dovrà essere inserita, pena l'esclusione dalla gara, alla documentazione a corredo dell'offerta.

Art. 23.

(Anticipazione e revisione dei prezzi)

1. Il soggetto appaltante concede ed eroga all'appaltatore, entro tre mesi dall'aggiudicazione, un'anticipazione del 10 per cento sull'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di una fidejussione a garanzia dell'anticipazione concessa. Sul relativo importo, in caso di mancata corresponsione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale.

2. Per i lavori di cui alla presente legge non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

3. Per i lavori di durata superiore ad un anno, con l'esclusione di ogni patto contrario od in deroga, si ricorre all'applicazione di un correttivo percentuale pari al tasso di inflazione, determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici al 30 giugno di ogni anno. L'incremento percentuale si applica all'importo dei lavori in corso, oltre la prima scadenza annuale, con termini successivi ogni dodici mesi. La decorrenza del primo anno si intende a partire dalla data di aggiudicazione dei lavori. Detto incremento è corrisposto nei termini e con le modalità dei pagamenti in acconto dei lavori.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai contratti per i quali il bando di gara sia stato pubblicato o l'offerta presentata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

(Pagamento in acconto)

1. Trascorsi inutilmente i termini massimi di cui agli articoli 35 e 36 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, l'appaltatore ha facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto ovvero di richiedere la sua risoluzione, senza l'obbligo di messa in mora dell'amministrazione.

2. I termini previsti dall'articolo 35, commi 1 e 2, e dall'articolo 36, commi 1, 2 e 3, del capitolato generale d'appalto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, sono ridotti a sessanta giorni.

3. Sono nulli patti contrari o in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sulla disciplina della cessione dei crediti di impresa, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, da concessioni di lavori pubblici e di appalto di servizi e di progettazioni nell'ambito della realizzazione dei lavori di cui alla presente legge.

Art. 25.

(Collaudi)

1. Per il collaudo, la stazione appaltante nomina da uno a cinque esperti di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi.

2. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono avere svolto alcuna funzione nelle attività di progettazione, di direzione, di alta sorveglianza e di esecuzione dei lavori e non devono avere avuto nei tre anni precedenti rapporti professionali od economici con persone o imprese che, a qualsiasi titolo, abbiano partecipato alla realizzazione, progettazione, direzione o sorveglianza dei lavori da collaudare. I collaudatori devono dichiarare l'insussistenza di tali incompatibilità sotto la propria responsabilità, all'atto dell'accettazione dell'incarico.

3. I compensi del collaudatore sono determinati in ragione delle tariffe professionali.

4. Al collaudo in corso d'opera si ricorre per opere di particolare complessità ed occultabilità ovvero per quelle che presentano particolari difficoltà al collaudo finale.

5. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 116 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, per i lavori di importo non eccedente lire 500.000.000.

Art. 26.

(Definizione delle controversie)

1. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori siano iscritte riserve concernenti richieste di compensi aggiuntivi il direttore dei lavori ne informa, con relazione dettagliata, il responsabile di cui all'articolo 7, entro dieci giorni dal loro insorgere. Sulla base della relazione del direttore dei lavori, il responsabile del procedimento propone alle parti le proprie soluzioni per l'immediata risoluzione della controversia. Nel caso in cui le parti non accettino tali

soluzioni, il responsabile del procedimento, senza indugio entro dieci giorni dalla data del rifiuto, invia la documentazione all'autorità di garanzia competente per le decisioni del caso.

Art. 27.

(Consorti stabili di imprese)

1. Passano essere iscritti all'ANC i consorzi stabili tra imprese di costruzione costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.

2. Si intendono per consorzi stabili di imprese di costruzione quei raggruppamenti formati da un numero non inferiore a tre imprese iscritte all'ANC che, con decisione presa dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare congiuntamente, nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

3. L'iscrizione del consorzio stabile all'ANC avviene mediante l'apporto della totalità delle iscrizioni possedute dalle imprese consorziate, revisionate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del regolamento approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172. Nel caso che le imprese consorziate posseggano pluralità di classifiche nella stessa categoria, il consorzio stabile viene iscritto nella classifica immediatamente superiore a quella più elevata tra quelle possedute dalle imprese consorziate purchè la somma degli importi delle classifiche raggiunga almeno l'importo della classifica immediatamente superiore. Per l'iscrizione alla classifica 10 è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate posseda la medesima classifica nella categoria di iscrizione.

4. L'iscrizione all'ANC del consorzio stabile comporta che a partire da tre anni dalla data di iscrizione dello stesso venga meno e sia sospesa l'efficacia della contemporanea iscrizione delle singole imprese consorziate. Nei tre anni di moratoria il certificato di iscrizione delle imprese consorziate deve riportare

la segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile nonchè l'indicazione dei nominativi di tutti gli altri soggetti partecipanti a tale consorzio.

5. Nei primi tre anni di iscrizione i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, prescritti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono documentati oltre che con quelli in possesso del consorzio anche con quelli in possesso delle imprese consorziate. Trascorso tale periodo il possesso dei requisiti deve essere documentato soltanto tramite quelli posseduti dal consorzio.

6. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di aggiudicazione o di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e delle imprese in esso consorziate. In caso di violazione del divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietato alle imprese consorziate stabilmente formare, tra loro o con terze imprese, consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e successive modificazioni, nonchè più di un consorzio stabile. In caso di violazioni l'efficacia dell'iscrizione all'ANC della singola impresa rimane sospesa per tutto il periodo di durata del consorzio.

7. Con il regolamento di cui all'articolo 3 della presente legge saranno stabilite ulteriori modalità per l'iscrizione dei consorzi stabili di imprese all'ANC, la revisione delle iscrizioni dei consorzi medesimi, le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento alle imprese consorziate ed i criteri di attribuzione alle consorziate dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purchè ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di prima iscrizione. Per quanto altro non previsto dal presente comma, trovano applicazione ai consorzi stabili di imprese, in quanto compatibili, gli articoli 2602 e seguenti del codice civile nonchè l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

8. Tutti gli atti relativi ai consorzi e alla società consortili di cui al comma 1 del presente articolo, previsti all'articolo 4 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1986, n. 131, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

9. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati a favore delle società consortili di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte di reddito.

10. I benefici previsti nei commi 8 e 9 si applicano fino al 31 dicembre 1997.

11. Ai consorzi indicati nel comma 1 e alle imprese consorziate, limitatamente ai lavori dalle stesse realizzati nell'ambito dell'attività consortile, è concesso un credito di imposta pari al 10 per cento del reddito prodotto.

12. Il credito di imposta di cui al comma 11 deve essere utilizzato, a pena di decadenza, nell'ambito della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale tale reddito è conseguito. Esso può essere fatto valere ai fini dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta comunale sugli immobili fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo di imposta nel corso del quale il credito compete; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto.

13. Il credito di imposta di cui al comma 12 ha effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello di costituzione del consorzio e si applica per un quinquennio.

Art. 28.

(Subappalto)

1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 33 del decreto legislativo 19

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente:

«3. Il titolare dei lavori è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, col relativo importo, nonchè le ulteriori categorie, tra quelle di cui alla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse col relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, per l'intero loro importo se appartenenti a categorie diverse dalla prevalente, per una quota parte, che verrà definita con regolamento in misura diversificata a seconda delle categorie, se appartenenti alla categoria prevalente. Il subappalto o il cottimo sono sottoposti alle seguenti condizioni:

a) che l'impresa, le associazioni o i consorzi abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

b) che gli appaltatori comunichino al responsabile del procedimento i nominativi dei soggetti cui intendono subappaltare o dare in cottimo i lavori unitamente alla documentazione attestante le condizioni di cui alle lettere c) e d); il relativo contratto potrà stipularsi dopo l'autorizzazione da darsi dal titolare dei lavori entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa;

c) che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta, se italiana, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta, se straniera ed appartenente o meno alla CEE, agli albi professionali del Paese di appartenenza per

categorie e classi di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

e) che non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 29.

(Trasferimento dei contratti)

1. Non sono considerati cessioni di contratto i trasferimenti di contratti in corso ai sensi dell'articolo 25 del citato regolamento approvato con decreto ministeriale 9 marzo 1989, n. 172, per i quali sia stato richiesto il recupero all'iscrizione all'ANC così come determinato dal predetto regolamento.

Art. 30.

(Piani di sicurezza)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'autorità di garanzia, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili.

Art. 31.

(Efficacia delle disposizioni)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti di appalto di lavori pubblici, alle concessioni di lavori pubblici, agli appalti di servizi ed agli incarichi di progettazione, di studio e ricerca stipulati a partire dalla data della sua entrata in vigore.

2. Le norme di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, della presente legge, si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 32.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.